



**INTESA SANPAOLO
ASSICURA**

VIAGGIACONME
FORMULA 5.000
FORMULA 8.000

**Contratto di assicurazione
per autovetture
dedicato ai correntisti
delle Banche
del Gruppo Intesa Sanpaolo**



Il presente Fascicolo Informativo, contenente la Nota Informativa comprensiva del Glossario, le Condizioni di Assicurazione, le informative sul trattamento dei dati personali e, dove prevista, la Proposta, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto o dove prevista, della Proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.



Indice

■ Nota Informativa	16 pagine
■ Glossario	3 pagine
■ Condizioni di Assicurazione per Autovetture	30 pagine
■ Informativa sul Trattamento dei Dati Personali	7 pagine
■ Tabelle INAIL per Infortuni del Conducente	3 pagine
■ Tabella M - Tabella Classi di merito	1 pagina

Nota Informativa ViaggiaConMe Autovetture (Edizione 6/2017)

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, il suo contenuto tuttavia non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP ora IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

La presente polizza può essere sottoscritta soltanto dai titolari di un conto corrente presso una Banca del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Preventivo gratuito personalizzato

È possibile richiedere un preventivo gratuito personalizzato, redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa e della formula contrattuale prescelta tra quelle offerte dalla *Compagnia*:

- rivolgendosi alla *Filiale* della propria Banca
- rivolgendosi al Servizio Clienti (di seguito "Filiale On Line") della propria Banca tramite il numero verde gratuito **800.303.303**
- accedendo al canale home banking se si è titolari di contratto "Servizi via internet, cellulare e telefono"

AVVERTENZA – installazione del dispositivo satellitare ViaggiaConMe Box

Per stipulare la polizza "ViaggiaConMe" e poter usufruire dei servizi da questa previsti, è necessario installare sul *Veicolo* il dispositivo satellitare ViaggiaConMe Box fornito in comodato dalla Compagnia.

Sommario

A. Informazioni sull'Impresa di assicurazione

1. Informazioni generali
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

B. Informazioni sul contratto

Modalità di stipula del contratto

- i. Acquisto in Filiale
- ii. Acquisto tramite offerta a distanza da parte della Filiale o della Filiale on Line
- iii. Acquisto a distanza tramite: home banking

Informazioni sul dispositivo ViaggiaConMe Box

3. Coperture assicurative offerte. Limitazioni ed esclusioni
- 3.1 Estensione della copertura di Responsabilità Civile
4. Soggetti esclusi dalla garanzia di Responsabilità Civile

5. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità
6. Premi
7. Informativa in corso di contratto
8. Attestazione dello stato del rischio - Classe di merito
9. Recesso
10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
11. Regime fiscale

C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

12. Procedura per il risarcimento del danno
13. Incidenti stradali con controparti estere
14. Facoltà del Contraente di rimborsare l'importo liquidato per un sinistro
15. Accesso agli atti dell'impresa
16. Reclami

A. Informazioni sull'Impresa di assicurazione

1. Informazioni generali

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. è costituita in forma giuridica di società per azioni e appartiene al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al numero 28.

La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.

- Sede legale e Direzione Generale: Corso Inghilterra 3, 10138 Torino - Italia
tel. +39 011.5554015, fax 011.5554018
- Uffici amministrativi: Viale Stelvio, 55/57 – 20159 – Milano – ITALIA, tel. +39 02 30511.

Il sito Internet è www.intesasanpaoloassicura.com

L'indirizzo di posta elettronica certificata è: comunicazioni@pec.intesasanpaoloassicura.com

Il Servizio Clienti risponde al numero telefonico: 800.124.124 attivo dai lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 20.00 e il sabato dalle 8.30 alle 13.30.

L'indirizzo di posta elettronica è: auto@intesasanpaoloassicura.com

La Società è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimenti ISVAP n. 340 del 30/09/1996 pubblicato su G.U. n. 236 dell'8/10/1996 e n. 2446 del 21/07/2006 pubblicato su G.U. n. 185 del 10/08/2006 ed è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società

La Società Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., in base a quanto riportato sul bilancio d'esercizio 2014, dispone della seguente situazione patrimoniale.

Patrimonio netto	Capitale sociale	Riserve patrimoniali	Indice di Solvibilità*
€ 223.376.929	€ 27.912.258	€ 195.464.671	1.86

* Si precisa che l'indice di solvibilità rappresenta il rapporto fra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile ed il margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

Eventuali successivi aggiornamenti sulla situazione patrimoniale della società sono disponibili sul sito www.intesasanpaoloassicura.com

B. Informazioni sul Contratto

ViaggioConMe è un prodotto multi garanzia destinato alle autovetture ad uso privato. La polizza prevede l'installazione della ViaggioConMe Box, dispositivo satellitare che consente di elaborare una tariffa personalizzata in base all'uso del veicolo (ved. le Condizioni di Assicurazione agli artt. 1.7, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17) e raccogliere informazioni utili per ricostruire la dinamica di eventuali sinistri.

La Polizza dedicata ai correntisti delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo prevede, oltre all'installazione del dispositivo ViaggioConMe Box, l'acquisto della garanzia Assistenza Stradale Base e l'autorizzazione all'utilizzo del conto corrente bancario per il pagamento del premio e l'addebito delle eventuali franchigie e conguagli di premio.

Qualora il Contraente non intenda acquistare la Polizza con le caratteristiche indicate, ha la facoltà di stipulare altra copertura assicurativa tramite il sito della Compagnia www.intesasanpaoloassicura.com.

MODALITÀ DI PREVENTIVAZIONE

Il Preventivo è gratuito

È possibile richiedere un preventivo gratuito fornendo le informazioni e i dati richiesti.

Il Preventivo sarà fornito insieme al Fascicolo Informativo in formato cartaceo oppure in formato elettronico secondo le modalità di seguito descritte:

- in caso di offerta in Filiale e di offerta a distanza, se si è titolari di contratto "Servizi via internet, cellulare e telefono", i documenti sono resi disponibili in formato elettronico nell'area riservata dell'home banking
- se non si dispone del contratto "Servizi via internet, cellulare e telefono", i documenti sono inviati tramite e-mail.

In caso di consegna della documentazione in formato elettronico, l'interessato, su richiesta, ha in ogni caso diritto di ricevere in qualunque momento i documenti su supporto cartaceo.

È prevista la Consegna del Fascicolo Informativo

In caso di utilizzo della Filiale On Line, l'interessato ha diritto di essere messo in contatto con il Responsabile del coordinamento e del controllo dell'attività di vendita dei contratti a distanza da parte della Filiale On Line.

► MODALITÀ DI STIPULA DEL CONTRATTO

Una volta richiesto un preventivo, è possibile acquistare la polizza presso una Filiale della propria Banca oppure, per i titolari del contratto "Servizi via internet, cellulare e telefono tramite

- un'offerta a distanza proposta dalla Filiale o dalla Filiale On Line.
- l'home banking.

► I PASSI NECESSARI PER L'ACQUISTO

i. ACQUISTO IN FILIALE

SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA

Se l'interessato intende acquistare la Polizza deve:

1. Controllare attentamente l'esattezza dei dati riportati nel preventivo e qualora rilevi errori deve comunicarli prima di sottoscrivere la proposta e di pagare il Premio. In caso di errore, la Compagnia emette un nuovo preventivo
2. Firmare la Proposta con firma grafometrica oppure firma digitale
3. Consegnare alla Filiale (o inviare direttamente alla Compagnia) gli eventuali documenti richiesti per la stipula del Contratto.

ii. ACQUISTO TRAMITE OFFERTA A DISTANZA DA PARTE DELLA FILIALE O DELLA FILIALE ON LINE

Maggiori dettagli	<p>Se l'interessato intende acquistare la <i>Polizza</i> deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Controllare attentamente l'esattezza dei dati riportati nella Proposta ricevuta nell'Area riservata dell'home banking e qualora rilevi errori deve comunicarli prima di sottoscrivere la proposta e di pagare il Premio. In caso di errore, l'interessato deve rifiutare la Proposta ricevuta 2. Firmare la Proposta con <i>firma digitale</i> 3. Inviare direttamente alla <i>Compagnia</i> gli eventuali documenti richiesti per l'emissione della Polizza <p>Sulla documentazione richiesta ved. le Condizioni di Assicurazione all'Articolo 2.5</p>
-------------------	---

PAGAMENTO ED EMISSIONE DELLA POLIZZA

Per il pagamento si usa il conto corrente

Con la sottoscrizione della Proposta il *Contraente* autorizza l'addebito in conto corrente del *Premio* indicato nel Preventivo e nella Proposta. Il pagamento del *Premio* avviene direttamente a favore della *Compagnia*.

Dopo il pagamento e la verifica dei dati la Compagnia emette la Polizza

Una volta verificata la correttezza dei dati della documentazione ricevuta e l'avvenuto pagamento del *Premio*, la *Compagnia* emette la *Polizza* e la invia al *Contraente* con il Certificato e la *Carta Verde*.

ATTENZIONE - Il Cliente è libero di revocare la Proposta di Polizza

La Revoca della Proposta è possibile entro la data di decorrenza della Polizza

Il *Contraente* può revocare la Proposta in qualsiasi momento entro la data di decorrenza del *Contratto*, data dalla quale iniziano gli effetti della *Polizza*.

A tal fine deve darne comunicazione alla *Compagnia*:

- tramite la *Filiale*, che provvede ad inoltrarla alla *Compagnia* rilasciandone ricevuta
- chiamando il numero 800.124.124 e inviando una comunicazione scritta tramite mail a auto@intesasannapoaloassicura.com o inviando un fax al numero 848.124.100.

In questo caso, qualora il *Contraente* abbia già ricevuto la *Polizza* insieme al certificato e *Carta Verde* è tenuto a restituire tramite posta alla *Compagnia* gli originali della Proposta, della *Polizza* con il certificato e la *Carta Verde*. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la *Compagnia* restituisce il *Premio* al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

LA COMPAGNIA NON EMETTE LA POLIZZA IN QUESTI CASI

Se il Contraente non consegna i documenti

Se, nonostante la sottoscrizione della Proposta, il *Contraente* non invia alla *Compagnia* o non consegna in *Filiale* tutti i documenti necessari per concludere il contratto, la *Compagnia* non potrà procedere all'emissione della *Polizza*.

Se il pagamento non va a buon fine

Se il pagamento non va a buon fine e la *Compagnia* non riceve il *Premio*, il *Contratto* non può considerarsi concluso e pertanto non saranno emessi la *Polizza*, il Certificato e la *Carta Verde*.

Se la Compagnia rileva dati non conformi ai documenti

Se la *Compagnia* rileva che i dati non sono corretti o conformi rispetto ai documenti inviati, rimette un nuovo preventivo con l'indicazione del *Premio* corretto.

Se il *Contraente* accetta il nuovo preventivo deve provvedere al pagamento dell'eventuale integrazione del *Premio*; se non accetta deve comunicare alla *Compagnia* con raccomandata A.R. il proprio recesso dal contratto.

Maggiori dettagli

Sulle modalità di conclusione del *Contratto* e del pagamento del *Premio*, ved. le Condizioni di Assicurazione, agli Articoli 1.2 e 1.3.

VERIFICA DEI DATI DELLA POLIZZA E RESTITUZIONE ALLA COMPAGNIA

Il Contraente deve verificare i dati

Ricevuta la documentazione dalla *Compagnia*, il *Contraente* deve verificare l'esattezza e la completezza dei dati rispetto a quanto riportato in Proposta.

Se il Contraente rileva inesattezze

Se il *Contraente* rileva inesattezze e/o omissioni sulla *Polizza* deve segnalarle immediatamente, e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della documentazione, a Intesa Sanpaolo Assicura, chiamando il *Servizio Clienti* al numero 800.124.124.

In tal caso, la *Compagnia* emette ed invia al *Contraente* una nuova *Polizza*.

iii. ACQUISTO A DISTANZA TRAMITE HOME BANKING

Passi necessari per completare l'acquisto

Se l'interessato intende acquistare la Polizza deve:

- Controllare attentamente l'esattezza dei dati riportati nel preventivo e, in caso di inesattezze, modificarli direttamente tramite home banking o con l'aiuto della *Filiale On Line*, ottenendo in tal modo un nuovo Preventivo
- Pagare il Premio secondo le modalità comunicate nella lettera di accompagnamento del Preventivo
- Inviare alla Compagnia gli eventuali documenti richiesti per l'emissione della Polizza.

Maggiori dettagli

Sulla documentazione richiesta ved. le Condizioni di Assicurazione all'Articolo 2.5.

Controlli della Compagnia

Per le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile Auto la *Compagnia*, prima dell'emissione della *Polizza*, si riserva la facoltà di effettuare a proprie spese accertamenti diretti sul *Veicolo* e/o richiedere documentazione in originale.

Maggiori dettagli

Sulle modalità di conclusione del Contratto e sul pagamento del *Premio* ved. le Condizioni di Assicurazione agli Articoli 1.2 e 1.3.

EMISSIONE DELLA POLIZZA

Ricevuto il pagamento e controllata la documentazione la Compagnia emette la Polizza

Una volta verificata la correttezza dei dati della documentazione ricevuta e l'avvenuto pagamento del *Premio*, la *Compagnia* emette la *Polizza* e la invia al *Contraente* con il Certificato e la *Carta Verde*.

LA COMPAGNIA NON EMETTE LA POLIZZA IN QUESTI CASI

Se il Contraente non consegna i documenti

Se il *Contraente* non invia tutti i documenti necessari per concludere il *Contratto*, la *Compagnia* non potrà procedere all'emissione della *Polizza*.

Se la Compagnia rileva differenze tra i documenti inviati ed i dati presenti sul Preventivo

Se, a seguito della verifica dei documenti, risultano informazioni difformi da quelle del *Contratto*, la *Compagnia* emette un nuovo preventivo con l'indicazione del *Premio* corretto. Il *Contraente* può accettare o non accettare il nuovo preventivo.

Se il pagamento non va a buon fine

Se il pagamento non va a buon fine e la *Compagnia* non riceve il *Premio*, il *Contratto* non può considerarsi concluso e pertanto non saranno emessi la *Polizza*, il Certificato e la *Carta Verde*.

Maggiori dettagli

Sulle modalità di conclusione del *Contratto* ved. le Condizioni di Assicurazione all'Articolo 1.2.

VERIFICA DEI DATI DELLA POLIZZA E RESTITUZIONE ALLA COMPAGNIA

Il Contraente deve verificare i dati

Ricevuta la documentazione dalla *Compagnia*, il *Contraente* deve verificare l'esattezza e la completezza dei dati riportati.

Entro 15 giorni il Contraente invia il modulo di Polizza firmato

Se non rileva errori e/o omissioni il *Contraente* deve restituire alla *Compagnia* l'originale della *Polizza*, completo di tutte le firme richieste.

Se il Contraente rileva inesattezze

Se il *Contraente* rileva inesattezze e/o omissioni sulla *Polizza* deve segnalarle immediatamente, e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della documentazione, a Intesa Sanpaolo Assicura, chiamando il *Servizio Clienti* al numero 800.124.124.

La *Compagnia* emette ed invia al *Contraente* una nuova *Polizza*. Entro 15 giorni dal ricevimento, il *Contraente* deve sottoscrivere una copia della nuova *Polizza*, restituire alla *Compagnia* gli originali di entrambe le *Polizze* e pagare l'eventuale differenza di *Premio* oppure comunicare con Raccomandata A.R. il proprio recesso dal Contratto restituendo alla *Compagnia* gli originali di entrambe le *Polizze*, del Certificato di Assicurazione e della *Carta Verde*. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la *Compagnia* restituisce il *Premio* al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Se il *Premio* della nuova *Polizza* è inferiore a quello pagato dal *Contraente*, la *Compagnia* provvede a restituire la differenza entro 15 giorni dalla data di restituzione dell'originale della nuova *Polizza*.

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Come ricevere e trasmettere i documenti alla Compagnia

Il *Contraente* può scegliere di ricevere e di trasmettere su supporto cartaceo o altro supporto durevole:

- La documentazione precontrattuale e contrattuale
- Il Contratto
- Le comunicazioni in corso di *Contratto* previste dalla normativa vigente.

La scelta può essere cambiata in qualsiasi momento

Una volta scelta la modalità di ricevimento e trasmissione dei documenti il *Contraente* potrà sempre modificarla previa comunicazione a Intesa Sanpaolo Assicura.

Al di là della scelta effettuata, il *Contraente* può in ogni caso richiedere di ricevere la suddetta documentazione su carta senza costi aggiuntivi.

Certificato e Carta Verde sono spediti via posta

L'invio del Certificato di assicurazione e della *Carta Verde* avviene sempre e comunque su supporto cartaceo via posta.

DIRITTO DI RECESSO ESERCITABILE IN CASO DI VENDITA TRAMITE HOME BANKING O OFFERTA A DISTANZA

Nei casi di acquisto del Contratto tramite home banking o tramite Offerta a Distanza dalla Filiale o dalla Filiale On Line, entro 14 giorni dalla data di decorrenza della *Polizza*, il *Contraente* ha diritto di recedere dal Contratto senza penali e senza indicare il motivo e di ottenere la restituzione del *Premio* pagato e non goduto al netto delle imposte, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale per la Responsabilità Civile e al netto delle imposte per le eventuali altre garanzie acquistate.

ATTENZIONE Come esercitare il Recesso

Per far valere questo diritto il *Contraente* deve inviare alla *Compagnia* entro 14 giorni dalla data di decorrenza della *Polizza* (fa fede la data del timbro postale di invio) la comunicazione scritta di recesso tramite lettera Raccomandata A.R., restituendo gli originali di tutti i documenti ricevuti, in particolare Certificato e *Carta Verde*.

In caso di Polizza con Vincolo

In caso di *Polizza* con Vincolo è necessario allegare anche la dichiarazione della Società vincolataria che autorizza il recesso.

Entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di Recesso, Intesa Sanpaolo Assicura provvede alla restituzione del *Premio* pagato e non goduto al netto di Imposte e del Contributo S.S.N. per la garanzia di Responsabilità Civile obbligatoria e per le altre garanzie alla restituzione del *Premio* pagato al netto di imposte.

Maggiori dettagli

Sul diritto di recesso ved. le Condizioni di Assicurazione all'Articolo 1.4.

► INFORMAZIONI SUL DISPOSITIVO VIAGGIACONME BOX

Il Contratto prevede l'obbligo di installare sul Veicolo "ViaggiaConMe Box".

ViaggiaConMe Box è un dispositivo telematico in grado di identificare la posizione del *Veicolo*, raccogliere informazioni per agevolare la ricostruzione della dinamica di eventuali sinistri e consentire al Conducente di comunicare in caso di emergenza con una *Struttura Organizzativa* a disposizione 24 ore su 24.

ViaggiaConMe, inoltre, consente alla *Compagnia* di ricevere informazioni aggregate sulle percorrenze chilometriche che possono essere utilizzate per elaborare tariffe dedicate e maggiormente personalizzate.

Cosa può offrire in caso di incidente da circolazione

ViaggiaConMe Box è in grado di valutare la gravità dell'incidente in base all'analisi dei dati relativi alla dinamica dell'impatto, ad esempio brusche decelerazioni, inviando, in tempo reale, una segnalazione alla *Struttura Organizzativa* che, in automatico, provvede a contattare il Conducente e a verificare l'eventuale necessità di assistenza. Inoltre, i dati rilevati da **ViaggiaConMe Box** agevolano la ricostruzione della dinamica dell'incidente.

In caso di furto

In caso di furto, quando la relativa garanzia è prevista in *Polizza*, **ViaggiaConMe Box** può agevolare l'individuazione della posizione del veicolo e facilitare l'intervento delle Autorità per il ritrovamento.

Altri casi

In caso di guasto, foratura, malore o altra emergenza connessa alla circolazione del *Veicolo*, grazie al pulsante di emergenza situato sul dispositivo, è possibile contattare la *Struttura Organizzativa*.

IMPORTANTE ViaggiaConMe Box è offerta in comodato d'uso gratuito

L'utilizzo della **ViaggiaConMe Box** non comporta alcun canone annuo. Analogamente non sono previste spese per l'installazione e per la disinstallazione, operazioni che devono essere effettuate presso un centro convenzionato. Alla cessazione del rapporto assicurativo la **ViaggiaConMe Box** deve essere restituita. In caso di mancata disinstallazione e restituzione si applica la penale prevista nelle Condizioni Generali di Abbonamento della **ViaggiaConMe Box**.

I servizi di assistenza dipendono dalle garanzie acquistate

I servizi di assistenza erogati a seguito di richiesta alla *Sala Operativa* dipendono dalle garanzie presenti in *Polizza* e dal pagamento del relativo *Premio*.

Maggiori dettagli

Sui Servizi di Assistenza ved. le Condizioni di Assicurazione all'Articolo 3.

CASI CHE IMPEDISCONO LA FORNITURA DEI SERVIZI

Copertura del segnale e funzionamento della rete

Per il corretto funzionamento della **ViaggiaConMe Box** è necessario che il *Veicolo* si trovi in una posizione coperta dal segnale GSM-GPRS e/o dalla copertura satellitare e che tali reti siano correttamente funzionanti. Il *Contraente* è in ogni caso tenuto a indicare il proprio numero di cellulare al momento della sottoscrizione del contratto di abbonamento ai servizi e a comunicare qualsiasi successivo cambiamento.

Mancata installazione o mancato funzionamento del dispositivo

La mancata installazione o il mancato funzionamento del dispositivo per cause riconducibili al *Contraente*, al Proprietario o alle persone cui è affidato il *Veicolo*, non consentono la prestazione dei servizi previsti da alcune garanzie e comportano l'applicazione di una *Franchigia* di 500 euro per ognuno degli eventi indicati di seguito.

- *Sinistro RCA con Responsabilità Principale o Paritaria dell'Assicurato*
- *Sinistro rientrante nelle garanzie Furto e Collisione (se sottoscritte).*

Applicazione della Franchigia di 500 euro. Applicazione della Penale di 100 euro

In caso di più Sinistri riconducibili ad uno stesso evento si applica una sola *Franchigia*. Questa si aggiunge, in ogni caso, alle eventuali altre *Franchigie* già previste dal Contratto. Ferma l'applicazione della *Franchigia* in caso di sinistro, la *Compagnia* addebiterà al *Contraente* anche una penale di 100 euro per i casi di mancata installazione che si protraggano per oltre 60 giorni oppure in caso di disinstallazione o di mancato funzionamento del dispositivo per cause riconducibili al *Contraente*, al Proprietario o alle persone cui è affidato il *Veicolo* che si protraggano per oltre 30 giorni.

Maggiori dettagli

Sugli esempi di applicazione della franchigia in caso di mancata installazione della *ViaggiaConMe Box* ved. alle pagine successive.
Sugli obblighi di installazione e disinstallazione e sulle conseguenze in caso di non installazione ved. le Condizioni di Assicurazione agli Articoli 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10.

3. Coperture assicurative offerte e verifica della correttezza dei servizi contrattualmente previsti

La *Compagnia*, nell'ambito dei servizi offerti, potrà sottoporre all'assicurato questionari volti a verificare la correttezza dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti. Come riportato all'Articolo 2.1 delle Condizioni di Assicurazione, la *Polizza* assicura i rischi della *Responsabilità Civile* ed è stipulata nella forma tariffaria *Bonus/Malus*.

Come funziona il sistema Bonus/Malus

La forma tariffaria *Bonus/Malus* prevede riduzioni o aumenti del *Premio* rispettivamente in assenza o presenza di Sinistri per i quali l'Assicurato ha la *Responsabilità Principale o Paritaria* nel *Periodo di Osservazione*.

Maggiori dettagli

Sulla forma tariffaria *Bonus/Malus* ved. le Condizioni di Assicurazione Articoli dal 2.7 al 2.12

Il Contraente, alla sottoscrizione del contratto, sceglie se acquistare la garanzia di Responsabilità Civile nella formula “chilometri illimitati” oppure nella Formula 5000 o nella Formula 8000, sulla base della percorrenza annua da lui stimata rispettivamente oltre 8.000 chilometri oppure fino a 5.000 chilometri o fino a 8.000 chilometri.

AVVERTENZE

La copertura assicurativa può essere limitata o esclusa

Maggiori dettagli

La *Polizza* prevede limitazioni ed esclusioni delle coperture assicurative che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo.

Sulla garanzia di Responsabilità Civile Auto ved. le Condizioni di Assicurazione agli Articoli 2.3 e 10.2.

GARANZIE FACOLTATIVE

Oltre alla Responsabilità Civile, la *Polizza* consente l'acquisto di queste garanzie:

- Assistenza stradale
- Incendio
- Furto
- Atti vandalici ed eventi naturali
- Collisione
- Cristalli
- Infortuni del Conducente
- Tutela Legale

Assistenza stradale

Maggiori dettagli

Garantisce un aiuto all'*Assicurato* quando, a causa di un guasto meccanico o a seguito di incidente da circolazione, il *Veicolo* non è più in grado di viaggiare oppure può viaggiare ma questo comporta il rischio di aggravare i danni al *Veicolo* stesso e/o mette in pericolo l'incolumità dei passeggeri. La garanzia prevede due tipologie di coperture: l'**Assistenza Base** che comprende il soccorso stradale (dépannage e traino) e l'invio di un'ambulanza, e l'**Assistenza Estesa** che, in aggiunta, offre le seguenti prestazioni: autovettura in sostituzione, Quick Service, servizio taxi, disbrigo pratiche legali in caso di furto, demolizione del veicolo, invio di un autista, trasferimento sanitario, rientro o in alternativa proseguimento del viaggio o pernottamento in albergo.

La polizza ViaggiaConMe dedicata ai correntisti delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo prevede l'acquisto obbligatorio della garanzia Assistenza Base.

Sui servizi di Assistenza ved. le Condizioni di Assicurazione agli Articoli 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1 e 3.4.2.

Avvertenza

Maggiori dettagli

La copertura per assistenza stradale prevede limitazioni ed esclusioni alle prestazioni offerte dalla *Polizza*. Si raccomanda di leggere con attenzione l'Articolo 3.3 Esclusioni e gli Articoli 3.4.1 Assistenza e 3.4.2 Assistenza Estesa che descrivono le singole prestazioni di assistenza.

Incendio (combustione con sviluppo fiamma)

Avvertenza

Indennizza i danni materiali e diretti subiti dal *Veicolo* in caso di incendio non doloso, azione del fulmine, esplosione del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.

Inoltre, la *Compagnia* rimborsa fino a 250.000 euro totali per *Sinistro* le spese che il Proprietario deve corrispondere per i danni involontariamente causati da incendio non doloso, fumo, esplosione o scoppio del *Veicolo* a cose di *Terzi e/o* al locale utilizzato come autorimessa se preso in affitto dal Proprietario.

Sulla garanzia Incendio ved. le Condizioni di Assicurazione agli Articoli 4.1, 4.2 e 4.3

Il Contratto prevede limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa che possono dare luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Si raccomanda di leggere con attenzione gli Articoli 4.2 Esclusioni, 10.15 Liquidazione dei danni, 10.16 Regola proporzionale.

Furto

Indennizza i danni subiti dal *Veicolo* e dagli accessori stabilmente installati nel caso sia stato oggetto di furto, tentato furto o rapina, compresi i danni al *Veicolo* conseguenti alla circolazione abusiva dopo il furto.

Rimborso delle spese se il Veicolo è cancellato dal PRA

Se, a seguito di incendio con distruzione totale, furto o rapina senza ritrovamento o furto della sola targa il *Veicolo* assicurato deve essere cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), la *Compagnia* rimborsa le spese sostenute fino a un massimo di 500 euro per l'Immatricolazione o il cambiamento di proprietà (Voltura) di un altro veicolo.

Maggiori dettagli

Sulla garanzia Furto ved. le Condizioni di Assicurazione agli Articoli 4.1, 4.2 e 4.3

Avvertenza

Il Contratto prevede limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa che possono dare luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Si raccomanda di leggere con attenzione gli Articoli 4.2 Esclusioni, 10.15 Liquidazione dei danni, 10.16 Regola proporzionale.

Atti vandalici ed eventi naturali

Indennizza i danni materiali e diretti subiti dal *Veicolo* a causa di atti dolosi di *Terzi* (atti vandalici) e a seguito di eventi naturali come ad esempio grandine, trombe d'aria, uragani.

Maggiori dettagli

Sulla garanzia Atti vandalici ed Eventi Naturali ved. le Condizioni di Assicurazione agli Articoli 5.1, 5.2 e 5.3.

Avvertenza

Il Contratto prevede limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa che possono dare luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Si raccomanda di leggere con attenzione gli Articoli 5.2 Esclusioni, 10.15 Liquidazione dei danni, 10.16 Regola proporzionale.

Collisione

Indennizza i danni materiali e diretti subiti dal *Veicolo* a causa di un urto (*Collisione*) con un altro veicolo a motore identificato.

L'identificazione può avvenire:

- Tramite targa
- Tramite altri dati identificativi di cui si è preso nota, ad esempio il telaio.

Maggiori dettagli

Sulla garanzia Collisione ved. le Condizioni di Assicurazione agli Articoli 6.1, 6.2 e 6.3.

Avvertenza

Il Contratto prevede limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa che possono dare luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Si raccomanda di leggere con attenzione gli Articoli 6.2 Esclusioni, 10.15 Liquidazione dei danni, 10.16 Regola proporzionale.

Le garanzie **Incendio e Furto, Atti vandalici ed Eventi naturali e Collisione** prevedono l'indicazione del *Capitale Assicurato* sulla *Polizza*.

CAPITALE ASSICURATO E ADEGUAMENTO AUTOMATICO

Al momento della stipula della *Polizza* viene definito, il cosiddetto *Capitale Assicurato* ossia il valore complessivo del *Veicolo* e degli accessori di serie e non di serie se stabilmente installati. Il *Capitale Assicurato* rappresenta il valore dei beni assicurati a cui fare riferimento per il pagamento in caso di *Sinistro*.

Ad ogni *Rinnovo* della *Polizza* la *Compagnia* aggiorna il *Capitale Assicurato* in base al valore del *Veicolo* riportato sull'ultima edizione disponibile della rivista Quattroruote Professional.

L'Adeguamento automatico del *Capitale Assicurato* non viene effettuato se risulta inferiore al valore indicato sulla rivista Quattroruote Professional oppure se tale valore non è più riportato sulla rivista.

Il *Contraente* può chiedere comunque un aggiornamento personalizzato del *Capitale Assicurato* in occasione della Scadenza della *Polizza*.

Cristalli

Prevede il rimborso delle spese sostenute esclusivamente per la riparazione o sostituzione del parabrezza, del lunotto posteriore e dei vetri laterali, a seguito di rottura accidentale avvenuta durante la circolazione del *Veicolo*.

Maggiori dettagli

Sulla garanzia *Cristalli* ved. le Condizioni di Assicurazione all' Articolo 7.1, 7.2.

Avvertenza

Il Contratto prevede limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa che possono dare luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Si raccomanda di leggere con attenzione l'Articolo 7.2 Esclusioni.

Infortunati del Conducente

Maggiori dettagli

Avvertenza

Prevede il pagamento di un *Capitale* in caso di *Morte* o di *Invalità Permanente* del Conducente a causa di un *Infortunio* occorso durante la *Circolazione* del *Veicolo* comprese le fasi di salita e di discesa dallo stesso.

Sulla garanzia Infortuni ved. le Condizioni di Assicurazione agli Articoli 8.1, 8.2, 8.3

Il Contratto prevede limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa che possono dare luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Si raccomanda di leggere con attenzione gli Articoli 8.2 Esclusioni, 8.3 Riconoscimento dell'indennizzo.

Tutela legale

Sono due le Formule offerte da Intesa Sanpaolo Assicura

Maggiori dettagli

Avvertenza

Prevede il rimborso delle spese per l'*Assistenza Giudiziale e Stragiudiziale* civile e penale sostenute a seguito di incidente da circolazione. Ad esempio, copre le spese per l'intervento di un legale, di un perito, le spese di giustizia di un processo penale.

La Formula Base copre le spese legali per far fronte a richieste di risarcimento danni a persone e/o cose per fatti illeciti di *Terzi* e alla difesa personale del *Proprietario*, *Locatario* o Conducente autorizzato in caso di delitto colposo (ovvero morte causata in modo involontario) o contravvenzioni connessi all'incidente stradale.

La garanzia è valida anche prima della formulazione ufficiale di reato.

La Formula Estesa comprende, oltre a quanto previsto per la Formula Base, ulteriori coperture tra le quali l'istanza di dissequestro del *Veicolo* in caso di sequestro in conseguenza di incidente e la tutela legale nel caso in cui l'*Assicurato*, il coniuge o i figli minori in veste di pedoni ciclisti o passeggeri di un veicolo di proprietà di *Terzi* sono coinvolti in un incidente durante la circolazione.

Sulla garanzia Tutela Legale ved. Condizioni di Assicurazione agli Articoli 9.1, 9.2, 9.3

Il Contratto prevede limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa che possono dare luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Si raccomanda di leggere con attenzione gli Articoli 9.3 Esclusioni, 9.4 Validità temporale.

Per le garanzie *Cristalli*, *Infortunati del conducente*, *Tutela legale* è prevista l'indicazione in *Polizza* del *Massimale*.

La Compagnia in caso di Sinistro non è tenuta a pagare un importo superiore al Capitale Assicurato e ai Massimali indicati nella Polizza.

AVVERTENZE

In alcuni casi la Compagnia potrebbe richiedere il rimborso delle somme liquidate (Rivalse)

Una parte del danno può rimanere a carico dell'Assicurato (Scoperti-Franchigie-Massimali)

In base all'Articolo 144 del *Codice*, per la garanzia di Responsabilità Civile è previsto il "*Diritto di Rivalsa*": in caso di *Sinistro* la *Compagnia* ha facoltà di richiedere all'*Assicurato*, in misura totale o parziale, la restituzione delle somme pagate ad un terzo danneggiato. Questo è valido nei casi indicati all'Articolo 2.3 delle Condizioni di Assicurazione, ad esempio se il *Sinistro* è avvenuto durante la guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e nelle ipotesi di dichiarazioni inesatte o reticenze rese al momento della stipula della *Polizza*, come indicato nell'Articolo 1.5 delle Condizioni di Assicurazione.

La *Polizza* prevede Franchigie, *Scoperti* e *Massimali* riguardanti alcune coperture assicurative, che sono riportati nel Modulo di *Polizza*.

Esempio di applicazione di Franchigia: danno Garanzia Cristalli

L'evento accidentale avvenuto durante la Circolazione del *Veicolo* determina la rottura del parabrezza con un danno pari a 350,00 euro. La garanzia prevede una *Franchigia* di 150,00 euro applicata solo nel caso in cui il Cliente non usufruisca di un Centro Convenzionato con la *Compagnia* per la riparazione.

Quindi l'indennizzo in caso di riparazione presso un centro non convenzionato sarà pari a

→ 200,00 euro = 350,00 euro (Danno) – 150,00 euro (*Franchigia*).

Presso un Centro Convenzionato - Carglass, Doctor Glass o Glassdrive - invece è pari all'intera somma, ovvero 350,00 euro.

Esempio di applicazione di Franchigia: danno Garanzia Responsabilità Civile

Se per la Garanzia Responsabilità Civile il *Contraente* ha scelto l'applicazione della *Franchigia Fissa*, come previsto dall' Articolo 2.12 delle Condizioni di Assicurazione, in caso di *Sinistro* in cui vi sia *Responsabilità Principale o Paritaria* a carico del *Contraente* questi è tenuto a rimborsare la somma che la *Compagnia* ha risarcito ad un *Terzo danneggiato* entro i limiti della *Franchigia* stessa.

Ad esempio, se la *Franchigia* stipulata è di 500 euro, in caso di danno causato a terzo pari a 1.000 euro la *Compagnia* rimborserà l'intera somma al danneggiato e il *Contraente* dovrà restituire alla *Compagnia* l'intera *Franchigia* stabilita in *Polizza*, ossia 500 euro.

Se il Danno rimborsato al danneggiato dalla *Compagnia* è inferiore alla *Franchigia*, ad esempio 150 euro, il *Contraente* dovrà pagare alla *Compagnia* solo tale somma, ossia 150 euro.

Tre esempi di applicazione di Franchigia in caso di mancata installazione della Viaggia-ConMe Box (Art.1.7)

ESEMPIO Incidente tra due veicoli (**A**: veicolo assicurato e **B**: veicolo di terzi) Responsabilità Principale dell'*Assicurato* Danni ad entrambi i veicoli (3.000 euro per il veicolo **A** e 1.500 euro per il veicolo **B**).

CASO 1

Il *Contraente* ha sottoscritto la Garanzia di Responsabilità Civile

→ La *Compagnia* risarcirà i Danni causati al veicolo B e addebiterà al *Contraente* l'importo di 500 euro pari alla *Franchigia* dovuta per la mancata installazione della **ViaggiaConMe Box**.

- 1.500 euro di Indennizzo della *Compagnia* al terzo danneggiato
- 500 euro somma dovuta dal *Contraente* alla *Compagnia*

CASO 2

Il *Contraente* ha sottoscritto la Garanzia di Responsabilità Civile con *Franchigia* di 500 euro

→ La *Compagnia* risarcirà i danni causati al veicolo B e addebiterà al *Contraente* l'importo di 1.000 euro pari alla *Franchigia* dell'RC Auto (500 euro) e alla *Franchigia* di 500 euro dovuta per la mancata installazione della **ViaggiaConMe Box**.

- 1.500 euro di Indennizzo della *Compagnia* al terzo danneggiato
- 500 + 500 euro = 1.000 euro somma dovuta dal *Contraente* alla *Compagnia*

CASO 3

Il *Contraente* ha sottoscritto la Garanzia di Responsabilità Civile con *Franchigia* di 500 euro e la Garanzia *Collisione* con *Franchigia* di 100 euro

→ La *Compagnia* risarcirà i danni causati al veicolo B e corrisponderà al *Contraente* la somma di 1.900 euro, pari al danno subito dal veicolo A al netto della *Franchigia* dell'RC Auto (500 euro) e della *Franchigia* dovuta per la mancata installazione della **ViaggiaConMe Box** (500 euro) e della *Franchigia* relativa alla garanzia *Collisione*.

- 1.500 euro di Indennizzo della *Compagnia* al terzo danneggiato
 - 3.000 euro di danno subito dall'*Assicurato*
 - 500 euro di *Franchigia* RC
 - 500 euro di *Franchigia* di mancata installazione
 - 100 euro di *Franchigia* *Collisione*
- = 1.900 euro di *Risarcimento* della *Compagnia* al *Contraente*

Massimali per la Garanzia di Responsabilità Civile

Per questa garanzia, i massimali sono indicati nella fase di preventivazione e partono dall'importo minimo previsto dalla legge pari a 5.000.000 euro per i danni a persone e 1.000.000 euro per i danni a cose o animali. Nel rispetto dei Massimali, la *Compagnia* ripaga prima di tutto i risarcimenti compresi nell'Assicurazione Obbligatoria e, nella parte di importo restante, i risarcimenti dovuti per i danni previsti nelle estensioni di garanzia di cui al successivo punto 3.1.

Maggiori dettagli

Sulla Garanzia di Responsabilità Civile ved. gli Articoli 2.1 e 2.2, delle Condizioni di Assicurazione.

Il rinnovo della Polizza non è automatico

La *Polizza* non prevede il **tacito rinnovo** e il *Contraente* non è tenuto ad inviare alcuna comunicazione di disdetta. La copertura cessa di avere efficacia alle ore 24 del giorno di scadenza indicato in *Polizza*. Il *Veicolo*, da quel momento non è più assicurato, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 9.

Maggiori dettagli

Sulla durata e rinnovo della *Polizza* ved. l'Articolo 1.6 delle Condizioni di Assicurazione.

3.1 Estensione della copertura di Responsabilità Civile

La *Compagnia* assicura gratuitamente e in modo automatico anche i danni causati nelle seguenti circostanze:

- Circolazione in aree private
- Traino rimorchio
- Terzi trasportati
- Figli minori
- Trasporto disabili
- Trasporto passeggeri

Maggiori dettagli: Sulle estensioni gratuite ved. le Condizioni di Assicurazione all'Articolo 2.2.

4. Soggetti esclusi dalla garanzia

ATTENZIONE

La garanzia di Responsabilità Civile non copre alcuni Danni

1. I danni alla Persona e alle Cose subiti dal Conducente

2. I danni alle cose subiti da:

- a) Il Proprietario dell'autovettura, l'Usufruttuario, l'Acquirente con Patto di *riservato dominio* e il *Locatario* nel caso di autovettura concessa in Leasing
- b) Il coniuge non legalmente separato, il *Convivente more uxorio*, gli ascendenti e i discendenti del conducente dell'autovettura e delle persone elencate al punto a), e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto rispettivamente l'*Assicurato* o le altre persone di cui al precedente punto a) provvedono abitualmente al loro mantenimento
- c) I soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al precedente punto b) nel caso in cui l'*Assicurato* sia una società.

5. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio. Nullità

AVVERTENZA

Dichiarazioni false o reticenze possono avere effetti sull'indennizzo

Eventuali dichiarazioni false o reticenze sulle Circostanze del rischio, rese in sede di conclusione del Contratto, possono comportare la perdita totale o parziale al diritto di indennizzo. Si consiglia, quindi, di porre la massima attenzione ai dati personali-familiari e a quelli relativi al *Veicolo* e al suo uso forniti al momento dell'acquisto della *Polizza* e riportati nel modulo di *Polizza*.

Maggiori dettagli

Sulle dichiarazioni inesatte o reticenze, variazione dei dati e aggravamento del rischio ved. l'Articolo 1.5 delle Condizioni di Assicurazione.

6. Premio

Il pagamento del *Premio* è annuale e avviene tramite addebito sul conto corrente indicato al momento della sottoscrizione del Contratto.

Informazioni importanti sul Premio

1. Il *Premio* comprende eventuali Provvigioni riconosciute all'intermediario.
2. La *Compagnia* potrà applicare sconti tariffari indicandone l'ammontare sul Preventivo, sulla *Polizza* e sulla Proposta (se prevista)
3. Il *Premio* della Garanzia di Responsabilità Civile è calcolato sulla base delle informazioni fornite dal Contraente, tra cui la stima dei chilometri che ritiene di percorrere nell'annualità, riportate nel Preventivo e nella *Polizza*. È quindi fondamentale porre la massima attenzione alle risposte fornite.
4. Per le annualità successive il premio potrà essere calcolato sulla base dei chilometri percorsi nell'annualità precedente, rilevati dalla *ViaggioConMe Box* al momento dell'ultima rilevazione effettuata prima dell'elaborazione del preventivo di rinnovo. Resta fermo il diritto del Contraente di ottenere un preventivo calcolato sulla base dei chilometri che ritiene di percorrere nella nuova annualità.
5. Se il Contraente stipula la Formula chilometri illimitati, beneficia della Garanzia Aggiuntiva "Cash back", sempre operante e gratuita, che garantisce al momento del rinnovo del contratto con tale Formula uno sconto sul nuovo premio della garanzia RCA nel caso in cui sulla polizza in scadenza sia stata rilevata una percorrenza inferiore a 8.000 km e non siano stati causati sinistri con colpa o concorso di colpa nel periodo di osservazione considerato. Nel preventivo inviato dalla Compagnia viene indicato lo sconto applicato.

- Per l'applicazione della Condizione è indispensabile che il Veicolo sia dotato della ViaggiaConMe Box e che questa funzioni correttamente
6. Per la sola Garanzia Responsabilità Civile, se il Contraente stipula la Formula 5000 o la Formula 8000, il premio è composto da un premio minimo, corrispondente alla fascia di percorrenza chilometrica annua prevista dalla formula scelta, e da una quota di premio variabile che deve essere pagata alla scadenza della *Polizza* soltanto qualora venga superata la soglia chilometrica della formula scelta.

AVVERTENZA

Il Contraente può ottenere la restituzione del Premio

Maggiori dettagli

Il *Contraente* può ottenere la restituzione del *Premio* pagato relativo al periodo in cui il rischio sia cessato, cioè nel periodo che intercorre tra la data di risoluzione del Contratto e la scadenza dello stesso.

Ad esempio, in caso di furto del *Veicolo* il *Contraente* è tenuto a darne comunicazione alla *Compagnia* e il Contratto viene considerato risolto dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità.

Per i casi di restituzione del *Premio* ved. gli Articoli 1.8, 1.9 e 1.10 delle Condizioni di Assicurazione

7. Informativa in corso di Contratto

La *Compagnia* 30 giorni prima di ciascuna scadenza contrattuale consegna l'Attestazione dello Stato del rischio per via telematica.

Le modifiche apportate al presente Fascicolo Informativo successivamente alla data di stipulazione del Contratto saranno disponibili sul sito www.intesasanpaoloassicura.com

8. Attestazione dello stato del rischio - Classe di merito

La *Compagnia* 30 giorni prima di ciascuna scadenza contrattuale mette a disposizione l'Attestazione dello Stato del rischio: - nel proprio sito internet - nell'apposita Area Riservata a ciascun *Contraente* - nell' Home banking per i titolari del contratto Servizi via internet e/o via telefono

L'attestazione dello Stato di Rischio è acquisibile dal *Contraente* su supporto durevole. Il *Contraente*, inoltre, può richiedere la stampa in Filiale.

In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione, o di mancato rinnovo, del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del *contraente*, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.

Per maggiori informazioni sull'Attestazione di Rischio si rinvia all'Articolo 2.11, delle Condizioni di Assicurazione. Per i criteri di assegnazione della Classe di merito si rimanda agli Articoli 2.7, 2.8 e 2.9

AVVERTENZA

La Classe di Merito aiuta il confronto

Maggiori dettagli

La Classe di merito di Conversione Universale (CU) riportata sull'Attestazione di Rischio ha lo scopo di agevolare il confronto tra le proposte riguardanti la Garanzia di Responsabilità Civile Auto offerte dalle diverse Compagnie di Assicurazione, che sono comunque libere di avere anche una classificazione interna di merito.

9. Recesso

La Polizza ha durata annuale

La *Polizza* ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo. Il *Contraente* pertanto non deve inviare alcuna disdetta per esercitare il recesso.

La *Compagnia* mantiene comunque valide le garanzie presenti sulla *Polizza* fino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza. Tale ulteriore copertura di 15 giorni non ha effetto o non è efficace se è stata stipulata una nuova polizza per il medesimo rischio.

Sulla durata e rinnovo della *Polizza* ved. l'Articolo 1.6 delle Condizioni di Assicurazione.

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal Contratto

I diritti che il *Contraente* ha acquisito con il Contratto si considerano prescritti, come da Articolo 2952 del Codice Civile, dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (ad esempio, la data del *Sinistro*). In caso di mancata *Denuncia di Sinistro* il *Contraente* perde il diritto all'indennizzo.

Per i termini entro i quali fare denuncia si rinvia agli Articoli 10.1, 10.3, 10.5, 10.9, 10.13 e 10.21 delle Condizioni di Assicurazione.

11. Regime fiscale

Al Contratto si applica il trattamento fiscale italiano. L'Aliquota d'Imposta (ovvero la percentuale che deve essere applicata alla somma imponibile per il calcolo dell'imposta) stabilita per la Responsabilità Civile Auto è pari al 12,50%.

L'Aliquota Fiscale può variare secondo la Provincia

L'Aliquota può variare dal 9% al 16% in base alla provincia d'immatricolazione del *Veicolo*. Le disposizioni in materia di Federalismo fiscale (Articolo 17 del D.Lgs n. 68/2011) hanno attribuito alle Province la facoltà di aumentare o diminuire l'aliquota in misura non superiore al 3,5%. Si applica l'aliquota in vigore al momento dell'incasso del *Premio*.

All'Imposta sull'assicurazione contro la Responsabilità Civile Auto si aggiunge il Contributo al Servizio Sanitario Nazionale pari al 10,50% del *Premio*.

Per le altre garanzie si applicano le specifiche aliquote fiscali previste dalla normativa vigente, il cui importo si trova comunque indicato in *Polizza*.

C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

12. Procedura per il Risarcimento del Danno

AVVERTENZA

Entro 3 giorni dal Sinistro è necessario fare Denuncia

Entro 3 giorni dal momento in cui si è verificato il *Sinistro* oppure ne siano venuti a conoscenza, il Conducente o il *Proprietario* devono darne avviso alla *Compagnia*.

• **Via telefono dall'Italia al numero 800.124.124 e dall'estero al n. +39.02 30328013 dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 20.00 e il sabato dalle 08.30 alle 13.30.**

oppure

• Via posta, a: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.- Ufficio Sinistri Auto, Viale Stelvio 55/57, 20159 Milano, oppure

• Via fax al numero 02.30328018 oppure

• Tramite email all'indirizzo sinistri@intesasampaoloassicura.com oppure

• Consegnando la denuncia al gestore presso la *Filiale*.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro.

Modalità di Denuncia

Maggiori dettagli

Nel caso di *Sinistro* relativo a una garanzia diversa dalla Responsabilità Civile ved. gli Articoli dal 10.3 al 10.22 delle Condizioni di Assicurazione.

QUANDO IL SINISTRO RIGUARDA LA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Se il *Sinistro* riguarda la garanzia di Responsabilità Civile, fermo restando quanto sopra riportato, la denuncia deve essere effettuata entro il termine di 3 giorni dal momento in cui si è verificato il sinistro o se ne sia venuti a conoscenza inviando il Modulo CAI di "Constatazione Amichevole di Incidente - Denuncia di Sinistro" fornito dalla Compagnia in occasione della stipula della Polizza, nel quale vanno indicati tutti i dati utili per descrivere nel modo più dettagliato possibile l'accaduto, tra cui data, luogo, ora, targhe degli autoveicoli coinvolti ed eventuale compagnia di assicurazione dei medesimi, dati anagrafici e codici fiscali dei rispettivi conducenti, dinamica e testimoni del Sinistro. Il Modulo CAI deve essere inviato alla Compagnia in copia o in originale utilizzando una delle modalità sopraindicate.

Sono due le modalità di procedura previste per il risarcimento dei danni subiti

1. Procedura di risarcimento diretto (Articolo 149 del Codice delle Assicurazioni)

Questa procedura consente all'Assicurato danneggiato di ottenere il risarcimento direttamente dalla propria compagnia di assicurazione.

L'Assicurato deve utilizzare la Procedura di Risarcimento Diretto quando:

- Il Sinistro consiste in un urto che coinvolga non più di due veicoli
- Il luogo dell'incidente sia in Italia, **nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano**
- I veicoli coinvolti siano immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano
- I veicoli siano assicurati da compagnie d'assicurazione con sede legale in Italia e aderenti alla convenzione indennizzo diretto
- Qualora il Sinistro coinvolga un ciclomotore, questo sia munito di targa come previsto dalle disposizioni in vigore.

Si applica la procedura di risarcimento diretto anche quando il Conducente riporti lesioni non superiori al 9% di invalidità permanente.

Tempistiche per l'offerta/ non offerta di risarcimento da parte della Compagnia

La Compagnia valutata la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della procedura di indennizzo diretto e nell'ipotesi in cui l'assicurato sia ritenuto in tutto o in parte non responsabile del sinistro, formula un'offerta di risarcimento oppure comunica le motivazioni che le impediscono di formularla entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta per i danni alle cose ed entro 90 giorni per i danni alla persona.

Il termine di 60 giorni si riduce a 30 giorni se il *Modulo CAI* è stato firmato da entrambi i conducenti.

Il Risarcimento avviene entro 15 giorni dall'accettazione dell'offerta

La Compagnia provvede al pagamento della somma offerta entro 15 giorni dalla data in cui ha ricevuto la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione da parte del danneggiato o nel caso in cui non abbia fatto pervenire alcuna risposta, entro 15 giorni dalla data in cui il danneggiato ha ricevuto l'offerta. Qualora si accerti che non sia possibile applicare la procedura di risarcimento diretto, la Compagnia provvederà ad informare l'Assicurato.

2. Procedura ordinaria (Articolo 148 del Codice delle Assicurazioni)

Quando sia applicabile la Procedura Ordinaria il danneggiato deve richiedere il risarcimento alla compagnia di assicurazione del responsabile del Sinistro tramite raccomandata A.R.

Tempistiche per l'offerta/ non offerta di risarcimento da parte della Compagnia del responsabile

In caso di richiesta danni completa ai sensi dell'articolo 148 del Codice delle Assicurazioni la compagnia del responsabile del Sinistro formula l'offerta oppure comunica i motivi per cui ritiene di non farla, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta danni da parte del danneggiato (entro 30 giorni in caso di sottoscrizione del *Modulo CAI* da parte dei conducenti coinvolti). In caso di richiesta incompleta la compagnia richiede un'integrazione e i termini decorrono dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta.

In caso di Sinistri mortali o con lesioni, l'offerta - o la comunicazione dei motivi per cui si ritiene di non farla - viene formulata entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione prevista dal secondo comma dell'Articolo 148 del Codice.

Maggiori dettagli

Sulla denuncia di Sinistro e sul suo pagamento ved. gli Articoli 10.1 e 10.2.delle Condizioni di Assicurazione.

13. Incidenti stradali con controparti estere

In caso di incidente in Italia con veicolo immatricolato all'estero il Contraente deve inviare la denuncia, tramite lettera raccomandata A.R., a:

UCI Ufficio Centrale Italiano - Corso Sempione, 39 – 20145 MILANO

Nella denuncia è necessario indicare ogni dato utile per la definizione dell'incidente.

L'UCI, in base alle informazioni fornite nella richiesta di risarcimento, incarica della trattazione del Sinistro il corrispondente nominato dalla compagnia di assicurazione del veicolo estero.

Per maggiori dettagli si rimanda all'Articolo 10.1 delle Condizioni di Assicurazione.

14. Facoltà del Contraente di rimborsare l'importo liquidato per un Sinistro

Al fine di evitare o ridurre il peggioramento della classe di merito, il *Contraente*, alla scadenza annuale della *Polizza*, può rimborsare in tutto o in parte gli importi pagati dalla *Compagnia* a seguito dei sinistri occorsi nell'ultimo *Periodo di Osservazione*. In caso di *Sinistro* definito con **Procedura di Risarcimento Ordinaria**, il **Contraente deve inviare la richiesta a:** Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., Ufficio Sinistri Auto, Viale Stelvio 55/57, 20159 Milano, che gli comunicherà l'importo del rimborso e come effettuare il pagamento.

In caso di *Sinistro* gestito con **Procedura di Risarcimento Diretto**, il **Contraente deve inviare la richiesta a:**

Consap S.p.A. Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici
Stanza di compensazione via Yser, 14 – 00198 Roma

Telefono
+39 06.85796530

Fax
+39 06.85796546/547

La Stanza di Compensazione invia al *Contraente* una lettera indicante l'importo del rimborso e le istruzioni per il pagamento da effettuarsi a favore della Consap S.p.A.

15. Accesso agli atti dell'impresa

I Contraenti, gli Assicurati e i danneggiati hanno diritto ad accedere agli atti dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano secondo le modalità e i limiti previsti dalla normativa applicabile.

Nel caso di Procedura di Risarcimento Ordinaria

Occorre inviare richiesta scritta (con tutti gli elementi utili all'identificazione del caso, allegando alla richiesta di accesso copia di un documento di riconoscimento) alla società che ha effettuato i procedimenti di constatazione, valutazione e liquidazione dei danni.

Entro 15 giorni dalla data di ricezione, l'impresa di assicurazione comunica al richiedente l'eventuale accoglimento o eventuali irregolarità o incompletezza della richiesta di accesso.

Nel caso di Procedura di Risarcimento Diretto

La compagnia debitrice che riceve una richiesta di accesso agli atti da parte del *Contraente* o dell'*Assicurato* inoltra la richiesta alla compagnia che ha gestito la Procedura di Risarcimento Diretto, dandone contestuale informazione al richiedente.

Il procedimento di accesso si conclude entro 60 giorni dalla ricezione da parte della compagnia che ha gestito la Procedura di Risarcimento Diretto della richiesta di accesso.

Maggiori dettagli

Per maggiori approfondimenti si rimanda all'Articolo 146 del Codice delle Assicurazioni Private e al Decreto Ministeriale n.191/2998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 287 del 9.12.2008.

16. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.a.
Gestione Reclami e Qualità del servizio
Corso Inghilterra 3
10138 Torino
Fax 011.0930015
email: reclami@intesasnpaoloassicura.com.

In caso di esito insoddisfacente del reclamo ovvero di riscontro oltre il termine massimo di quarantacinque giorni da parte della Compagnia, prima di interessare l'Autorità Giudiziaria, è possibile rivolgersi direttamente all' IVASS, l'Autorità di Vigilanza competente in materia, consultando il "fac-simile di reclamo all'IVASS" disponibile sul sito www.ivass.it, nella sezione Guida ai reclami > Come presentare un reclamo.

I reclami devono essere inviati, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia, a:

IVASS
Via Del Quirinale, 21 - 00187 Roma
Fax: +39 06.42.133.206
indirizzo mail: tutela.consumatore@pec.ivass.it

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: <http://ec.europa.eu/internalmarket/finservices-retail/finnet/indexen.htm>).

In ogni caso, il Cliente può ottenere informazioni sulla sua polizza contattando il Servizio Clienti al numero 800.124.124, appositamente istituito dalla Compagnia per fornire tutti i chiarimenti necessari.

SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie relative al presente contratto gli aventi diritto hanno la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Prima di rivolgersi a tale Autorità:

A) nel caso di controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli

Gli aventi diritto hanno la facoltà di avvalersi della *Conciliazione paritetica*, lo strumento per la risoluzione delle controversie con richiesta di risarcimento fino a 15.000 euro, nato da un accordo tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e alcune Associazioni dei Consumatori. Si può ricorrere alla procedura di conciliazione dopo aver presentato una richiesta di risarcimento del danno e dopo aver fornito alla compagnia competente tutte le informazioni necessarie per il suo accertamento e la sua valutazione.

La procedura si attiva se si verificano le seguenti condizioni:

- non si è ottenuta risposta dalla compagnia entro i termini previsti dalla legge;
- se la compagnia ha rifiutato la richiesta di risarcimento;
- non sia stata accettata, se non a titolo di acconto, l'offerta di risarcimento da parte della compagnia;
- non si siano già incaricati altri soggetti per essere rappresentati ovvero, in caso di incarico già conferito a terzi, si sia ritirato tale incarico prima di avviare la procedura di conciliazione;
- si sia inoltrata la richiesta di risarcimento all'assicuratore del proprio veicolo per i danni materiali e le lesioni del conducente e all'assicuratore del veicolo vettore se trasportato (nei sinistri rientranti nell'ambito della procedura per il risarcimento diretto).

La procedura di conciliazione paritetica è totalmente gratuita per il consumatore, salvo l'eventuale costo di iscrizione all'associazione dei consumatori prescelta. Per accedere alla procedura l'interessato potrà scegliere se: fare richiesta presso gli sportelli delle associazioni dei consumatori aderenti o inviare la richiesta di conciliazione a una delle associazioni dei consumatori aderenti attraverso www.conciliazioneaniaconsumatori.it.

Prima di procedere con la causa civile, gli aventi diritto devono avviare, con la necessaria assistenza di un avvocato, un tentativo di *Negoziazione assistita* (così come introdotto dal D.L. 132/2014, convertito nella L. 162/2014, e successive modifiche), in quanto condizione necessaria per accedere all'eventuale giudizio successivo. La *Negoziazione assistita* è finalizzata alla composizione bonaria della lite, con la sottoscrizione delle parti di un accordo.

B) per le restanti controversie relative al presente contratto, diverse dal risarcimento del danno da circolazione di veicoli


Gli aventi diritto devono avviare, con l'assistenza necessaria di un avvocato, un procedimento di *Mediazione* (disciplinato dal D.Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche) che prevede di avvalersi di un Organismo di Mediazione al fine di far raggiungere alle parti un accordo.

Le richieste di *Negoziazione assistita* e di *Mediazione* possono essere inviate presso l'Ufficio Sinistri - di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. oppure all'indirizzo comunicazioni@pec.intesasnpaoloassicura.com ovvero al numero di fax 02.30328018

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.

L'Amministratore Delegato
(Alessandro Scarfo)



Glossario

ASSICURATO

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Per la garanzia di *Responsabilità Civile*, la persona la cui responsabilità è assicurata per Legge in relazione alla circolazione del *Veicolo*. L'Assicurato non coincide necessariamente con il *Contraente*.

ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO O ATTESTAZIONE DI RISCHIO

È il documento messo a disposizione dalla Compagnia all'avente diritto nell'area riservata del sito internet www.intesasnanpaoloassicura.com alla scadenza del contratto di assicurazione, con l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi 5 anni e la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione. L'attestazione di rischio viene messa a disposizione del Contraente che sia titolare del Contratto "Servizi via internet e/o via telefono" anche attraverso l'home banking.

BONUS/MALUS

È la forma tariffaria che prevede riduzioni o aumenti del *Premio* rispettivamente in assenza o presenza di sinistri con responsabilità dell'*Assicurato* nel corso di un periodo di tempo predeterminato (*Periodo di Osservazione*).

CAPITALE ASSICURATO

È il valore dei beni assicurati, in caso specifico il valore complessivo del *Veicolo e degli eventuali accessori di serie o non di serie se installati in modo stabile*.

CARTA VERDE

Documento riconosciuto nel territorio dei Paesi aderenti alla specifica convenzione internazionale (convenzione interbureau) che:

- Attesta l'esistenza di una valida ed efficace assicurazione RCA nei Paesi di origine
- Adegua automaticamente l'assicurazione RCA stipulata nei Paesi di origine alla legislazione vigente negli altri Paesi aderenti alla convenzione, qualora tale legislazione preveda una maggior tutela a favore dei danneggiati.

CLASSE DI MERITO CU (EX CIP)

È un numero che indica la posizione assegnata all'assicurato all'interno del sistema *Bonus/Malus*. Dal 1994, la Classe Universale (CU) sostituisce la scala CIP (stabilita dal Comitato Interministeriale Prezzi), mantenendo lo stesso numero di classi (dalla migliore, la 1, alla peggiore, la 18).

CODICE DELLA STRADA

È il Decreto Legislativo n.285/1992 e successivi aggiornamenti.

CODICE (CODICE DELLE ASSICURAZIONI)

È il Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, in vigore dal 1° gennaio 2006, che raccoglie la normativa inerente le assicurazioni private.

COMPAGNIA

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimenti ISVAP n. 340 del 30/09/96 e n. 2446 del 21/07/2006.

CONDUCENTE ABITUALE

Il soggetto che usa abitualmente il *Veicolo* assicurato, può essere diverso dal *Proprietario* e dal *Contraente*.

CONSAP

È la Società Concessionaria dei Servizi Assicurativi Pubblici che, tra l'altro, gestisce la Stanza di Compensazione e il Fondo di Garanzia per le vittime della strada.

CONSTATAZIONE AMICHEVOLE DI INCIDENTE (Modulo CAI)

È il documento che consente di effettuare agevolmente la denuncia di sinistro per quanto riguarda la Garanzia di *Responsabilità Civile*.

CONTRAENTE

La persona fisica o giuridica, anche diversa dall'*Assicurato*, che sottoscrive la *Proposta* (nel caso di contratto acquistato presso la *Filiale*) o la *Polizza* (nel caso di *vendita a distanza*) e che paga il *Premio*.

CONTRATTO

Il contratto di Assicurazione stipulato con Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.

CVT

Abbreviazione di Corpi Veicoli Terrestri, che indica le garanzie diverse dalla *Responsabilità Civile*, destinate a coprire i danni diretti causati al *Veicolo*.

DECORRENZA

Data a partire dalla quale la *Polizza* acquista efficacia e la garanzia assicurativa ha effetto.

DEGRADO

Riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sul *Veicolo* danneggiato, determinata in base al rapporto esistente tra il valore commerciale del *Veicolo* al momento del *Sinistro* e il suo valore a nuovo.

DENUNCIA DI SINISTRO

Avviso che l'*Assicurato* deve dare all'assicuratore a seguito di un *Sinistro*, entro 3 giorni dall'accadimento dello stesso.

ESCLUSIONI

Elenco dettagliato di tutte le ipotesi/eventi in cui la garanzia non è operante.

FILIALE

La *Filiale* di una Banca appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo che svolge attività di intermediazione per incarico della *Compagnia*.

FILIALE ON LINE

La struttura messa a disposizione dei clienti del Gruppo Intesa Sanpaolo specializzata in assistenza telefonica che fornisce, tra l'altro, supporto all'utilizzo dell'home banking e consulenza nelle fasi di preventivazione e di acquisto tramite offerta a distanza della polizza ViaggiaConMe.

FIN-NET

È la rete di cooperazione fra organi nazionali di risoluzione delle controversie nel settore dei servizi finanziari e assicurativi.

FIRMA DIGITALE

Tipo di firma elettronica che identifica il firmatario di un documento informatico e garantisce l'integrità del documento stesso. La sottoscrizione dei documenti con firma digitale avviene tramite l'utilizzo delle credenziali informatiche che consistono in un Codice Titolare e un Pin e da una password generata da una chiavetta fisica O-KEY (token) oppure da una chiavetta O-KEY virtuale.

FIRMA GRAFOMETRICA

Modalità di firma autografa dotata di requisiti informatici e giuridici che consentono per legge di qualificarla come "firma elettronica avanzata". Il Contraente appone la firma grafometrica su un apposito apparecchio (tablet) della Filiale con una particolare penna, che registra informaticamente i parametri della firma stessa (ad esempio: velocità, pressione, inclinazione) e attribuisce valore giuridico al documento su cui la firma è apposta.

FRANCHIGIA

La parte del danno in cifra fissa che rimane a carico dell'Assicurato. Per la *Garanzia Infortuni* del conducente, la franchigia è espressa in percentuale sull'invalidità permanente accertata.

INDENNIZZO

Somma che la *Compagnia* paga all'Assicurato per il danno subito a seguito di un *Sinistro*.

INFORTUNIO

Evento dovuto a causa fortuita, violenta, esterna che provoca lesioni fisiche oggettivamente constatabili.

IVASS già ISVP

È l'autorità cui è affidata la vigilanza sul settore assicurativo con riguardo alla sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore. L'IVASS svolge anche compiti di tutela del consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore.

Istituito con la legge n. 135/2012, a decorrere dal 1.1.2013, l'IVASS è succeduto in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVP.

LIQUIDAZIONE (SINISTRI)

Procedura di risarcimento del danno grazie alla quale la *Compagnia* effettua l'accertamento dei danni e paga l'eventuale indennizzo.

MASSIMALE

La somma massima che la *Compagnia* si impegna a risarcire a titolo di liquidazione del *Sinistro* secondo le condizioni stabilite nel contratto.

MODULO CAI

Vedi *Constatazione Amichevole di Incidente*.

PERIODO DI OSSERVAZIONE

È il periodo che va dal giorno di *decorrenza della Polizza* a 2 mesi prima della scadenza annuale dell'assicurazione e per periodi successivi di 12 mesi, per l'osservazione di eventuali sinistri provocati dal *Veicolo* assicurato, finalizzata a registrare l'evoluzione della *classe di merito*.

POLIZZA

Il documento che attesta la stipula del contratto di assicurazione.

PREMIO

È l'importo che il *Contraente* paga alla *Compagnia* per acquistare le garanzie che compongono il *Contratto*, comprensivo delle imposte e di eventuali oneri di legge.

PRESCRIZIONE

Estinzione di un diritto in quanto non esercitato dal titolare nel termine fissato dalla legge. I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO

È la procedura che, al ricorrere di determinati presupposti, consente all'Assicurato di chiedere il risarcimento di un sinistro direttamente alla propria *Compagnia*.

PROCEDURA ORDINARIA

È così definita la procedura di richiesta di risarcimento danni avviata dall'Assicurato nei confronti della compagnia di assicurazione del responsabile del *Sinistro*.

PROPOSTA

Il documento che riporta gli elementi di identificazione del rischio da assicurare, le garanzie pattuite ed il relativo *Premio*, sottoscritto dal *Contraente* e rilasciato alla *Filiale* per la stipulazione della *Polizza*.

PROPRIETARIO

Persona fisica o giuridica cui risulta intestato il *Veicolo* presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

PROVIDER TELEMATICO

La Società che presta i servizi collegati al dispositivo *ViaggiaConMe Box*.

R.C.A. o RESPONSABILITÀ CIVILE

Responsabilità Civile Automobilistica: responsabilità del conducente e del *Proprietario* di un veicolo a motore per i danni causati a cose o persone derivante dalla circolazione stradale. Con l'assicurazione obbligatoria, la *Compagnia* si sostituisce all'Assicurato nel pagamento di tali danni.

RELITTO

Veicolo danneggiato con spese di riparazione complessivamente superiori al valore commerciale del *Veicolo* al momento del *Sinistro*.

RESPONSABILITÀ PARITARIA

Attiene alla garanzia di *Responsabilità Civile* e riguarda i casi in cui la responsabilità del *Sinistro* è attribuita in pari misura ai conducenti dei veicoli coinvolti.

RESPONSABILITÀ PRINCIPALE

Facoltà della *Compagnia* di *Responsabilità Civile* e riguarda i casi in cui ad uno dei conducenti viene attribuita una responsabilità superiore a quella degli altri conducenti coinvolti nel *Sinistro*.

RIVALSA

Facoltà della *Compagnia* di richiedere all'*Assicurato* la restituzione delle somme liquidate al terzo danneggiato nei casi previsti dal *Contratto*.

SALA OPERATIVA

Di Primo Livello: la struttura dedicata al contatto con il Cliente per verificare la necessità di Assistenza in caso di incidente da circolazione.

Di Sicurezza: la struttura attraverso la quale viene erogato il servizio di ricerca del *Veicolo* consentito dalla **ViaggiaConMe Box** e il coordinamento con le Autorità e/o gli Istituti di Vigilanza, competenti a norma degli articoli 134 e seguenti del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza.

SCOPERTO

La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

SERVIZIO CLIENTI

La struttura organizzativa messa a disposizione dalla *Compagnia* per fornire servizi di informazione agli *Assicurati* e per la gestione dei contratti e la gestione dei sinistri.

SINISTRO

Il verificarsi di un evento dannoso, per il quale è prestata l'assicurazione.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura, costituita da medici, tecnici e operatori in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, della quale la *Compagnia* si avvale, sulla base di una convenzione, sottoscritta con Europ Assistance Italia S.p.A., e che provvede

al contatto telefonico con l'*Assicurato*, organizza ed eroga le prestazioni previste in *Polizza*.

TERZI

I destinatari del risarcimento in caso di *Sinistro* rientrante nella garanzia RCA obbligatoria. In particolare si considerano *Terzi* per i soli danni fisici:

- Il *Proprietario* dell'autovettura, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di autovettura concessa in Leasing
- Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti del conducente dell'autovettura e delle persone elencate al punto a), e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto l'*Assicurato* provvede abitualmente al loro mantenimento
- I soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b) ove l'*Assicurato* sia una società.

Il conducente del *Veicolo* non è considerato terzo.

UCI

Ufficio Centrale Italiano, l'ente italiano del sistema internazionale per l'emissione e la garanzia dei certificati internazionali di assicurazione (*Carta Verde*) e per la gestione dei sinistri occorsi ad automobilisti stranieri sul territorio italiano.

VEICOLO

Il *Veicolo* indicato in *Polizza* e del quale fanno parte integrante: gli accessori di normale uso fissi o stabilmente installati. Sono comunque escluse le parti mobili, i bagagli e le merci trasportate in genere.

VEICOLO NUOVO

Il veicolo immatricolato per la prima volta da non più di 12 mesi (365 giorni).

VENDITA A DISTANZA DEL CONTRATTO

Conclusione del contratto di assicurazione senza la presenza fisica e simultanea della *Compagnia*/intermediario e del *Contraente* attraverso una o più tecniche di comunicazione a distanza.

VIAGGIACONME BOX

È il dispositivo contatore satellitare concesso in comodato d'uso da installare a bordo del *Veicolo* assicurato: una volta posizionato sul *Veicolo* si considera accessorio stabilmente installato incluso nel capitale assicurato.

Condizioni di Assicurazione per Autovetture

Sommario

A. Garanzie

1. NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
2. RESPONSABILITÀ CIVILE :
 - FORMULA "CHILOMETRI ILLIMITATI" E CONDIZIONE AGGIUNTIVA "CASH-BACK"
 - FORMULA 5.000
 - FORMULA 8.000
3. ASSISTENZA STRADALE
4. INCENDIO E FURTO
5. ATTI VANDALICI ED EVENTI NATURALI
6. COLLISIONE
7. CRISTALLI
8. INFORTUNI DEL CONDUCENTE
9. TUTELA LEGALE

B. Procedure in caso di sinistro

10. DENUNCIA E PAGAMENTO DEI SINISTRI

A. Garanzie

1. NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

- 1.1 Modalità di stipula del *Contratto*
- 1.2 Conclusione del *Contratto*
- 1.3 Pagamento del *Premio* ed effetto delle garanzie
- 1.4 Diritto di recesso esercitabile in caso di *Vendita a distanza* tramite *Home banking* o *Offerta a distanza*
- 1.5 Dichiarazioni inesatte o reticenze, variazioni dei dati e aggravamento del rischio
- 1.6 Durata e rinnovo della *Polizza*
- 1.7 Dispositivo **ViaggiaConMe Box** - Servizi - Installazione
- 1.8 Trasferimento della proprietà del *Veicolo* - distruzione, demolizione, radiazione o esportazione definitiva all'estero del *Veicolo*
- 1.9 Risoluzione del *Contratto* per furto, rapina, appropriazione indebita del *Veicolo*
- 1.10 Sospensione e riattivazione del *Contratto*
- 1.11 Validità territoriale
- 1.12 Garanzie - modifiche al *Contratto*
- 1.13 Oneri fiscali
- 1.14 Legislazione e foro competente
- 1.15 Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie
- 1.16 Area Riservata ai Clienti

1.1 MODALITÀ DI STIPULA DEL CONTRATTO

Il presente **Contratto** può essere sottoscritto solo dai titolari di un conto corrente presso una Banca del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Il **Contratto** può essere stipulato:

1. presso una **Filiale della Banca con la quale il Contraente intrattiene il rapporto di conto corrente**
2. per i titolari di contratto "Servizi via internet, cellulare e telefono", tramite
 - un'offerta a distanza proposta dalla *Filiale* o dalla *Filiale On Line*
 - l'home banking.

1.2 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

In deroga a quanto previsto dall'articolo 1888 del Codice Civile, in caso di acquisto presso una *Filiale* o tramite l'*Offerta a Distanza proposta dalla Filiale o dalla Filiale On Line*, il **Contratto** si intende concluso con la restituzione alla *Compagnia* della *Polizza* debitamente firmata. In ogni caso, il **Contratto** acquista efficacia con il pagamento del **Premio**. La conclusione del **Contratto** è subordinata alla verifica da parte della *Compagnia* della correttezza dei dati dell'identità del **Contraente** e del **Proprietario del Veicolo**, se persona diversa dal **Contraente**.

Qualora la verifica abbia esito positivo, la *Compagnia* invia al **Contraente** la *Polizza*, il **Certificato** e la *Carta Verde*.

Qualora, invece, il **Contraente** non abbia inviato o consegnato tutti i documenti necessari per la conclusione del **Contratto**, la *Compagnia* non procederà all'emissione della *Polizza*.

Qualora dalla verifica dei documenti da parte della *Compagnia* risultassero informazioni difformi da quelle risultanti dal **Contratto**, la *Compagnia* riemette un nuovo preventivo con l'indicazione del **Premio** corretto. Il **Contraente** può accettare o non accettare tale nuovo preventivo.

Se il **Contraente** accetta il nuovo preventivo deve provvedere al pagamento dell'eventuale integrazione del **Premio** entro 15 giorni dalla data della richiesta; in alternativa, può comunicare con raccomandata A.R. il proprio recesso dal **Contratto**.

Ricevuta la documentazione dalla *Compagnia*, il **Contraente** deve verificare l'esattezza e la completezza dei dati riportati.

Se non rileva errori e/o omissioni il **Contraente** deve inviare alla *Compagnia*:

- la documentazione eventualmente richiesta a mezzo posta o tramite la *Filiale*. L'Attestato di Rischio viene acquisito direttamente dalla *Compagnia* in via telematica tramite l'apposita Banca Dati

Se il **Contraente** rileva inesattezze e/o omissioni sulla *Polizza* deve segnalarle immediatamente, e comunque non oltre 15 giorni dalla data di pagamento del **Premio**, a Intesa-Sanpaolo Assicura, chiamando il Servizio Clienti al numero 800.124.124.

In tal caso, la *Compagnia* emette ed invia al **Contraente** una nuova *Polizza*. Entro 15 giorni dal ricevimento, il **Contraente** deve restituire gli originali della *Polizza* errata e pagare l'eventuale differenza di **Premio**; nel caso di acquisto della *Polizza* tramite Home Banking, deve anche restituire alla

Compagnia la copia della nuova *Polizza* firmata, dopo averla sottoscritta. In alternativa il **Contraente** può comunicare con Raccomandata A.R. il proprio recesso dal **Contratto** restituendo alla *Compagnia* gli originali di entrambe le *Polizze*, del **Certificato di Assicurazione** e della *Carta Verde*. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la *Compagnia* restituisce il **Premio** al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Se il **Premio** della nuova *Polizza* è inferiore a quello pagato dal **Contraente**, la *Compagnia* provvede a restituire la differenza entro 15 giorni dalla restituzione dell'originale della nuova *Polizza*.

1.3 PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELLE GARANZIE

a. Pagamento della Polizza stipulata presso la Filiale o tramite offerta a distanza dalla Filiale o dalla Filiale On Line: il pagamento del **Premio** avviene in un'unica soluzione tra mite addebito sul conto corrente indicato dal **Contraente**. La *Compagnia* riconosce alla scrittura contabile di addebito del **Premio** effettuata dalla *Filiale* il valore di piena e incondizionata quietanza di pagamento.

b. Pagamento della Polizza stipulata tramite home banking: il pagamento del **Premio** avviene in un'unica soluzione tramite bonifico, seguendo le modalità indicate dalla *Compagnia* nella lettera accompagnatoria del preventivo.

c. Effetto delle garanzie

Le garanzie hanno effetto dalle ore 24 (o dall'ora riportata in *Polizza*) del giorno indicato in *Polizza* quale data di decorrenza, a condizione che sia stato pagato il relativo **Premio**, altrimenti sono operanti dalle ore 24 del giorno di pagamento del **Premio**.

1.4 DIRITTO DI RECESSO ESERCITABILE IN CASO DI VENDITA TRAMITE HOME BANKING O OFFERTA A DISTANZA

In caso di vendita a distanza tramite *Home Banking* o tramite *Offerta a Distanza* dalla *Filiale* o dalla *Filiale On Line*, il **Contraente** può recedere dal **Contratto** entro 14 giorni dalla decorrenza della *Polizza*.

Per esercitare il diritto di recesso il **Contraente** deve, entro il suddetto termine:

- Inviare alla *Compagnia* la comunicazione scritta di recesso tramite raccomandata A.R. restituendo gli originali di tutti i documenti ricevuti, in particolare **Certificato e Carta Verde**
- In caso di *Polizza* con vincolo, allegare la dichiarazione della Società vincolataria che autorizza il recesso.

Ricevuti i suddetti documenti (per il termine dei 14 giorni fa fede la data del timbro postale di invio), la *Compagnia* restituisce al **Contraente** il **Premio pagato** e non goduto diminuito delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

1.5 DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENZE, VARIAZIONI DEI DATI E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il **Contraente** è tenuto a controllare l'esattezza dei dati forniti in fase di preventivazione per il calcolo del **Premio** e a

segnalare eventuali inesattezze alla *Compagnia*, che apporta così le opportune modifiche alla *Polizza*.

Inoltre, successivamente alla conclusione del *Contratto*, il *Contraente* e, se diverso, il *Proprietario del Veicolo*, sono tenuti a comunicare immediatamente alla *Compagnia* qualsiasi cambiamento nei dati forniti, in base all'Articolo 1898 del Codice Civile.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze rese al momento della stipulazione del *Contratto* riguardanti dati che influiscono sulla valutazione del rischio (ad esempio alimentazione del *Veicolo*, età e luogo di residenza del proprietario/locatario del *Veicolo*) o la mancata comunicazione di loro eventuali variazioni, possono comportare:

- Per tutte le garanzie la perdita totale o parziale all'indennizzo, o la cessazione dell'assicurazione, secondo gli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
- Per la garanzia di *Responsabilità Civile Auto* anche l'esercizio da parte della *Compagnia* del diritto di *Rivalsa* totale o parziale, secondo quanto previsto dall'Articolo 144 del *Codice delle Assicurazioni*.

1.6 DURATA E RINNOVO DELLA POLIZZA

La *Polizza* ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo: il *Contraente*, quindi, non deve inviare alcuna disdetta. Tuttavia la *Compagnia* mantiene valide le garanzie presenti sulla *Polizza* fino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza. Tale ulteriore copertura di 15 giorni, non ha effetto o non è efficace se è stato stipulato un nuovo contratto a copertura del medesimo rischio. Almeno 30 giorni prima della scadenza, la *Compagnia* mette a disposizione dell'aveute diritto l'Attestazione di Rischio, secondo quanto previsto al successivo Articolo 2.11.

Inoltre la *Compagnia* si riserva la possibilità di inviare un preventivo (e le indicazioni di pagamento) per l'annualità successiva, il cui *Premio* viene calcolato in base alla tariffa in vigore alla data di decorrenza della nuova *Polizza* sulla base dei dati e delle informazioni precedentemente acquisiti, tenendo conto dell'evoluzione della classe *Bonus/Malus*.

Se il *Contraente* decide di rinnovare il *Contratto*, la *Compagnia*, ricevuto il pagamento del nuovo *Premio*, spedisce al *Contraente* i documenti contrattuali previsti per la sottoscrizione della *Polizza* di rinnovo.

1.7 DISPOSITIVO VIAGGIACONME BOX – SERVIZI – INSTALLAZIONE

Il *Contratto* prevede l'obbligo di installare, entro 15 giorni lavorativi dalla decorrenza della *Polizza*, il dispositivo *ViaggiaConMe Box* concesso in comodato d'uso gratuito. Il *Contraente* deve scegliere l'installatore convenzionato al momento della stipula del *Contratto*.

- L'installazione, effettuata presso un Centro convenzionato è gratuita.

Il *Contraente* è tenuto a indicare il proprio numero di cellulare al momento della sottoscrizione del contratto di abbonamento ai servizi della *ViaggiaConMe Box* e a comunicare qualsiasi successivo cambiamento.

PENALE E FRANCHIGIA PER MANCATA INSTALLAZIONE

In caso di:

- Omessa installazione del dispositivo da parte del *Contraente* o del *Proprietario* entro il predetto termine di 15 giorni lavorativi che si prolunga per oltre 60 giorni
- Disinstallazione del dispositivo dal *Veicolo* senza giustificato motivo (esclusi i casi previsti ai successivi Articoli 1.8 e 1.9) che si prolunga per oltre 60 giorni
- Inoperatività del dispositivo, che si prolunga per oltre 30 giorni, per dolo o colpa grave del *Contraente*, del *Proprietario* o delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del *Veicolo*

La *Compagnia* addebiterà al *Contraente* una penale di 100 euro al termine del periodo di osservazione sul conto corrente indicato dal *Contraente* al momento della sottoscrizione del *Contratto*.

Inoltre, ferma restando l'applicazione della penale, in caso di:

- Mancata installazione del dispositivo da parte del *Contraente* o del *Proprietario* entro il predetto termine di 15 giorni lavorativi
- Disinstallazione del dispositivo dal *Veicolo* senza giustificato motivo (esclusi i casi previsti ai successivi Articoli 1.8 e 1.9)
- Inoperatività del dispositivo per dolo o colpa grave del *Contraente*, del *Proprietario* o delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del *Veicolo* indicato in *Polizza*.

Qualora si verifichi un *Sinistro RCA* con responsabilità (Principale o Paritaria dell'*Assicurato*) o un *Sinistro* rientrante nelle garanzie Furto o *Collisione* - se presenti in *Polizza* - la *Compagnia* applicherà per ogni evento una *Franchigia* di 500 euro. In caso di più sinistri riconducibili ad uno stesso evento, si applica una sola *Franchigia*. La *Franchigia* per la mancata installazione del dispositivo si aggiunge, in ogni caso, alle eventuali altre franchigie già previste dal *Contratto*. L'eventuale *Franchigia* sarà direttamente addebitata sul conto corrente indicato dal *Contraente* al momento della sottoscrizione del *Contratto*.

1.8 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO - DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE, RADIAZIONE O ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL'ESTERO DEL VEICOLO

In caso di trasferimento della proprietà del *Veicolo* a seguito di vendita o conto vendita oppure nei casi di distruzione, demolizione, radiazione o esportazione definitiva del *Veicolo* all'estero, il *Contraente* dopo aver fornito tutta la documentazione necessaria alla *Compagnia* può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a. SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO SU UN ALTRO VEICOLO

Il *Contratto* può essere trasferito su un altro *Veicolo* intestato allo stesso *Proprietario* o al coniuge in regime di comunione di beni.

Il *Contraente* deve dichiarare per iscritto alla *Compagnia* che il precedente *Veicolo* è stato venduto, dato in conto vendita, distrutto, demolito, radiato o esportato definitivamente.

mente all'estero. Il *Contraente* deve:

- restituire alla *Compagnia* il Certificato e la *Carta Verde* della *Polizza* oggetto della richiesta
- inviare gli eventuali ulteriori documenti indicati dalla *Compagnia* dai quali risulti che il *Veicolo* è stato:
 - venduto o dato in conto vendita,
 - distrutto o demolito
 - radiato o esportato definitivamente all'estero.

La sostituzione della *Polizza* comporta il mantenimento della classe di merito *Bonus/Malus* e la regolazione del *Premio* calcolato sulla base delle caratteristiche del veicolo da assicurare, della tariffa in vigore sul contratto sostituito e delle ulteriori garanzie eventualmente inserite nel nuovo Contratto. Il *Contraente* è tenuto a versare l'eventuale conguaglio del *Premio*; se a lui favorevole, la *Compagnia* provvede al rimborso della somma eccedente il *Premio* dovuto.

Dopo il pagamento, la *Compagnia* invia la nuova *Polizza* con Certificato e *Carta Verde*.

Nel caso di scelta della **Formula 5000** o della **Formula 8000** della garanzia di Responsabilità Civile, la rilevazione chilometrica registrata dalla ViaggiaConMe Box sul *Veicolo* venduto, dato in conto vendita, distrutto, demolito, radiato o esportato definitivamente all'estero farà cumulo con la rilevazione chilometrica registrata dalla ViaggiaConMe Box sul nuovo *Veicolo* ai fini di un'eventuale regolazione del premio, come specificato agli articoli 2.14 e 2.16.

ViaggiaConMe Box: il *Contraente* ha l'obbligo di far disinstallare il dispositivo dal vecchio *Veicolo* ad eccezione del caso in cui il dispositivo sia andato distrutto a seguito di incendio o incidente da circolazione o sia stato oggetto di furto. In caso di mancata disinstallazione e mancata restituzione della **ViaggiaConMe Box**, verrà applicata la penale (pari a 50 euro) prevista dall'articolo 6 delle Condizioni Generali di abbonamento ai Servizi della **ViaggiaConMe Box**. Il *Contraente* è tenuto anche a far installare la **ViaggiaConMe Box** sul nuovo *Veicolo* assicurato con la *Compagnia* entro 15 giorni dalla decorrenza della polizza sostituita. Qualora non vi provveda, verrà applicata la penale di 100 euro. Ferma l'applicazione della penale di 100 euro, verrà applicata anche la *Franchigia* di 500 euro in caso di *Sinistro*, come già specificato nell'Articolo 1.7.

La disinstallazione e la successiva installazione su un altro *Veicolo* assicurato con la *Compagnia* sono a carico del *Provider telematico*, senza alcuna spesa per il *Contraente*.

b. CESSIONE DEL CONTRATTO

In caso di trasferimento della proprietà del *Veicolo*, il *Contraente* può cedere il *Contratto* all'acquirente del *Veicolo* (di seguito anche "cessionario"), dandone immediata comunicazione alla *Compagnia*, che prenderà atto della cessione del *Contratto* ed emetterà la relativa appendice. Il *Contratto* ceduto si estingue alla sua naturale scadenza; dopo tale data, per assicurare lo stesso *Veicolo* il cessionario dovrà stipulare un nuovo *Contratto*. La cessione all'acquirente avrà efficacia dal momento in cui la *Compagnia* riceve la relativa documentazione. **ViaggiaConMe Box:** il *Contraente* che cede il *Contratto* deve informare il nuovo *Proprietario* del *Veicolo* della presenza del dispositivo.

Qualora il nuovo *Proprietario* decida di mantenere il dispo-

sitivo sul *Veicolo*, dovrà sottoscrivere un nuovo contratto di abbonamento ai servizi della **ViaggiaConMe Box**.

In caso contrario, il *Contraente* che ha ceduto il *Contratto* è obbligato a far disinstallare la **ViaggiaConMe Box**. Il costo della disinstallazione è a carico del *Provider telematico*, senza alcuna spesa per il *Contraente*. La mancata disinstallazione e la mancata restituzione della **ViaggiaConMe Box**, comporta l'applicazione della penale a carico del cedente il *Contratto* (prevista dall'Articolo 6 delle Condizioni Generali di abbonamento ai Servizi della **ViaggiaConMe Box**). Il nuovo *Proprietario* che non mantiene installato il dispositivo sarà soggetto alla penale di 100 euro ed alla *Franchigia* di 500 euro in caso di *Sinistro*, come previsto all'art. 1.7.

Nel caso di scelta della Formula 5000 o della Formula 8000 della garanzia di Responsabilità Civile, l'eventuale regolazione del premio, come specificato agli articoli 2.14 e 2.16, verrà richiesta al solo contraente cedente e non al cessionario del contratto sulla base dei chilometri rilevati dalla ViaggiaConMe Box alla data di cessione del contratto.

c. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui non abbia ceduto il *Contratto* o non abbia scelto di trasferirlo su altro *Veicolo*, il *Contraente* può richiedere la risoluzione del *Contratto* inviando alla *Compagnia*:

1. La richiesta scritta di **risoluzione**, da inviarsi tramite raccomandata A.R. insieme agli originali del Certificato e alla *Carta Verde*
2. gli eventuali ulteriori documenti richiesti dalla *Compagnia*, dai quali risulti che:
 - il *Veicolo* è stato venduto o dato in conto vendita
 - distrutto o demolito
 - radiato o esportato definitivamente all'estero.
3. L'autorizzazione della Società Vincolataria, in caso di vincolo a favore di un terzo.

Il *Contratto* è risolto con effetto dalla data di vendita, demolizione, radiazione o esportazione definitiva all'estero. Per ogni giorno di garanzia residua la *Compagnia* restituisce al *Contraente* il *Premio* relativo alla garanzia di *Responsabilità Civile* Auto pagato e non goduto, diminuito delle imposte e del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Per le garanzie CVT la *Compagnia* rimborsa la parte di *Premio* relativa al periodo per il quale il rischio è cessato, cioè il periodo che intercorre tra la data di risoluzione del *Contratto* e la data di scadenza della *Polizza*. Nel caso di scelta della Formula 5000 o della Formula 8000 della garanzia di Responsabilità Civile, l'eventuale regolazione del premio, come specificato agli articoli 2.14 e 2.16 sarà effettuata sulla base della rilevazione chilometrica registrata dalla ViaggiaConMe Box sul *Veicolo* venduto, dato in conto vendita, distrutto, demolito, radiato o esportato definitivamente all'estero alla data della risoluzione del contratto.

ViaggiaConMe Box: in questo caso il *Contraente* ha l'obbligo di far disinstallare il dispositivo dal *Veicolo*, ad eccezione del caso in cui il dispositivo sia andato distrutto a seguito di incendio o incidente da circolazione o sia stato oggetto di furto. Il costo della disinstallazione è a carico del *Provider telematico*, senza alcuna spesa per il *Contraente*. In caso di mancata disinstallazione e mancata restituzione

della **ViaggiaConMe Box**, verrà applicata la penale (pari a 50 euro) prevista dall'articolo 6 delle Condizioni Generali di abbonamento ai Servizi della **ViaggiaConMe Box**.

1.9 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FURTO, RAPINA, APPROPRIAZIONE INDEBITA DEL VEICOLO

In caso di furto, rapina, appropriazione indebita del *Veicolo*, il *Contraente* è tenuto a darne comunicazione alla *Compagnia*, restituendo il Certificato e la *Carta Verde* della *Polizza* oggetto della richiesta e ad inviare copia della denuncia presentata all'Autorità e gli eventuali ulteriori documenti indicati dalla *Compagnia* dai quali risulti che il *Veicolo* è stato rubato con le modalità indicate nel successivo Articolo 10.13.

Il Contratto si risolve dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità di Pubblica Sicurezza, fatta salva la possibilità per il *Contraente* di sostituire il *Contratto su un altro veicolo*, come disciplinato nel precedente Articolo 1.8 lett. a) oppure di sospendere il contratto come previsto al successivo Articolo 1.10).

In caso di risoluzione del *Contratto*, la *Compagnia* rimborsa al *Contraente* il *Premio* di Responsabilità Civile pagato e non goduto, diminuito delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Per le garanzie CVT presenti in *Polizza*, la *Compagnia* procede al rimborso della parte di *Premio* corrisposto per il periodo per il quale il rischio è cessato, cioè il periodo che intercorre tra la data di risoluzione del *Contratto* e la scadenza dello stesso. Nel caso in cui il furto del *Veicolo* avvenga durante la sospensione del *Contratto*, la *Compagnia* rimborsa il *Premio di Responsabilità Civile* Auto corrisposto e non usufruito dalla data della sospensione, al netto delle imposte e del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

La classe di merito presente sulla *Polizza* del *Veicolo* rubato resta valida anche su un eventuale nuovo *Veicolo* acquistato dallo stesso *Proprietario*, come indicato nell'Articolo 2.8.

Nel caso di scelta della Formula 5000 o della Formula 8000 della garanzia di Responsabilità Civile, l'eventuale regolazione del premio, come specificato agli articoli 2.14 e 2.16 sarà effettuata sulla base della rilevazione chilometrica registrata dalla *ViaggiaConMe Box* alla data della risoluzione del contratto.

1.10 SOSPENSIONE NON AMMESSA

La sospensione del contratto non è ammessa per le Formule 5.000 e 8.000.

1.11 VALIDITÀ TERRITORIALE

Ove non diversamente indicato nelle singole garanzie, l'assicurazione è valida per il territorio dei seguenti paesi:

- Italia, Città del Vaticano, San Marino e gli altri stati dell'Unione Europea
- Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Croazia, Principato di Monaco, Svizzera e Andorra
- Stati indicati sulla *Carta Verde*, la cui casella non sia stata barrata.

1.12 GARANZIE - MODIFICHE AL CONTRATTO

Durante il periodo di validità della *Polizza*, non è possibile

modificare le garanzie prestate, a meno che non sia avvenuto un cambio del *Veicolo*.

1.13 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali e qualsiasi altro onere previsto per legge sono a carico del *Contraente*.

1.14 LEGISLAZIONE E FORO COMPETENTE

La *Polizza* è regolata dalla legge Italiana. Per eventuali controversie è competente il Foro di residenza o il domicilio elettivo del *Contraente*.

1.15. SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli devono essere preliminarmente sottoposte a un tentativo di *Negoziazione assistita* (così come introdotto dal D.L. 132/2014, convertito nella L. 162/2014, e successive modifiche), in quanto condizione necessaria per accedere all'eventuale giudizio successivo.

Qualora non sia già stato attivato il tentativo di *Negoziazione assistita* è altresì possibile attivare la procedura di *Conciliazione paritetica* per le controversie inerenti la gestione di sinistri relativi alla garanzia di responsabilità civile, la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000 euro, e che rispettino determinate condizioni. Per tale procedura si rimanda alle informazioni previste sul sito www.intesasampaoloassicura.com. La procedura di conciliazione paritetica è totalmente gratuita per il consumatore, salvo l'eventuale costo di iscrizione all'associazione dei consumatori prescelta. Per accedere alla procedura l'interessato potrà scegliere se: fare richiesta presso gli sportelli delle associazioni dei consumatori aderenti o inviare la richiesta di conciliazione a una delle associazioni dei consumatori aderenti attraverso www.conciliazioneaniaconsumatori.it

Le controversie diverse dal risarcimento del danno da circolazione di veicoli, relative al presente contratto, devono essere preliminarmente sottoposte a un tentativo di

Mediazione secondo gli obblighi previsti dal D.Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche, da effettuare innanzi l'Organo di Mediazione istituito presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o di domicilio principale dell'Assicurato

Le richieste di *Negoziazione assistita* e di *Mediazione* possono essere inviate presso l'Ufficio Sinistri - Mediazione di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Viale Stelvio 55/57, Milano, oppure all'indirizzo comunicazioni@pec.intesasampaoloassicura.com ovvero al numero di fax 02.30328018.

Qualora i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie non abbiano avuto successo, il foro competente esclusivo per le controversie relative al presente contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio principale del *Contraente* o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal contratto.

1.16 AREA RISERVATA AI CLIENTI

La *Compagnia* mette a disposizione, all'interno del proprio sito internet, un'apposita Area Riservata ai *Contraenti*. L'accesso al servizio è gratuito ed è consentito previa autenticazione tramite le credenziali rilasciate dalla *Compagnia*

su richiesta del Contraente, che garantiscono un adeguato livello di riservatezza e sicurezza durante la consultazione. L'utilizzo dell'Area Riservata è disciplinato dalle condizioni di servizio che dovranno essere accettate all'atto del primo accesso.

All'interno dell'Area sarà possibile consultare le coperture assicurative in essere, il fascicolo informativo relativo alle Polizze sottoscritte, lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze, oltre ad ogni altra eventuale informazione utile a fini di una migliore comprensione della propria posizione assicurativa. Inoltre per le polizze relative alla garanzia di Responsabilità Civile Auto sarà possibile acquisire alla scadenza del periodo di osservazione l'Attestato dello stato di rischio.

2. GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE

Il Contraente sceglie alternativamente se acquistare la garanzia di Responsabilità Civile in una delle tre Formule previste:

- nella Formula "chilometri illimitati" con Garanzia Aggiuntiva Cash-back
- nella Formula 5000
- nella Formula 8000

sulla base della percorrenza annua da lui stimata, superiore a 8.000 chilometri, oppure fino a 5.000 chilometri o fino a 8.000 chilometri.

- 2.1 Oggetto della garanzia
- 2.2 Estensioni gratuite
- 2.3 Esclusioni e rivalse
- 2.4 Validità territoriale
- 2.5 Documenti richiesti
- 2.6 Spese legali e gestione delle vertenze
- 2.7 Forma tariffaria *Bonus/Malus*
- 2.8 Conservazione della classe di merito maturata
- 2.9 Rinnovo del *Contratto* – evoluzione della classe – rimborso del sinistro
- 2.10 *Periodo di osservazione*
- 2.11 *Attestazione di Rischio*
- 2.12 *Bonus/Malus con Franchigia*
- 2.13 FORMULA CHILOMETRI ILLIMITATI: Condizione aggiuntiva Cash-back
- 2.14 FORMULA 5.000 : Premio
- 2.15 FORMULA 5.000 : Adempimenti
- 2.16 FORMULA 8.000 : Premio
- 2.17 FORMULA 8.000 : Adempimenti

2.1 OGGETTO DELLA GARANZIA

In conformità alle disposizioni in vigore, la *Compagnia* assicura i rischi della *Responsabilità Civile* per i quali è obbligatoria l'assicurazione.

La *Compagnia* si impegna a corrispondere, fino ai *Massimali* indicati in *Polizza*, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute quale risarcimento per i danni involontariamente causati a *Terzi* a seguito della circolazione del *Veicolo*.

Non sono assicurati i danni conseguenti alla circolazione del *Veicolo*:

- Durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara

- In aree civili e militari riservate al traffico e alla sosta di aeromobili.

Nel caso di un rimorchio in sosta staccato dalla motrice, la garanzia copre i danni a *Terzi* derivanti da manovre a mano e quelli derivanti da vizi di costruzione o difetti di manutenzione.

2.2 ESTENSIONI GRATUITE

La *Compagnia* assicura, gratuitamente e in automatico, anche i seguenti rischi:

- **Circolazione in aree private:** danni causati involontariamente dalla circolazione del *Veicolo* indicato in *Polizza* in aree private, con l'eccezione delle aree civili e militari riservate al traffico e alla sosta di aeromobili
- **Traino rimorchio:** danni causati involontariamente da un rimorchio agganciato al *Veicolo* indicato in *Polizza*
- **Terzi trasportati:** danni causati involontariamente dai trasportati a bordo del *Veicolo* a *Terzi* non trasportati, in relazione a fatti connessi alla circolazione del *Veicolo* assicurato
- **Figli minori:** danni causati involontariamente dai figli minori, se la circolazione del *Veicolo* è avvenuta senza che il *Proprietario* - o un altro componente maggiorenne del nucleo familiare - ne fosse a conoscenza
- **Trasporto disabili:** danni causati involontariamente ai *Terzi* trasportati costretti su sedie a rotelle per le operazioni di salita e discesa, anche se effettuate con dispositivi meccanici.

Per questi rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria, la garanzia è prestata nei limiti dei *Massimali di Polizza*. Questi sono destinati, anzitutto, ai risarcimenti dovuti per l'assicurazione obbligatoria; l'importo rimanente è destinato al risarcimento dei rischi sopraindicati.

Inoltre la *Compagnia* assicura gratuitamente il *Proprietario* per i danni causati al *Veicolo* indicato in *Polizza* a seguito del trasporto occasionale di vittime d'incidenti stradali, entro un importo massimo per *Sinistro* di 500 euro.

2.3 ESCLUSIONI E RIVALSE (rischi non coperti)

L'assicurazione non opera nei seguenti casi di *Sinistro*:

- Quando il conducente del *Veicolo* non è abilitato alla guida secondo le disposizioni in vigore salvo quando il conducente guidi con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico), a condizione che la validità della patente sia confermata entro 3 mesi dalla data del *Sinistro* e abiliti alla guida del *Veicolo* indicato in *Polizza*.
- Quando il *Veicolo* è guidato da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e tale fatto sia stato sanzionato secondo l'Articolo 187 del Codice della Strada
- Quando il *Veicolo*, con targa in prova al momento del *Sinistro*, circoli senza osservare le disposizioni vigenti
- Quando il *Veicolo*, adibito a scuola guida, sia guidato dall'allievo con a fianco una persona non abilitata a svolgere le funzioni di istruttore secondo la legge vigente
- Quando il *Veicolo* è adibito a noleggio con conducente e circoli senza la prescritta licenza o non sia guidato dal *Proprietario*/locatario o da un suo dipendente
- Quando il *Veicolo* è stato dichiarato non idoneo alla circolazione a seguito di revisione obbligatoria prescritta dalle norme in vigore.

In tutti i casi elencati e in quelli ai quali sono applicabili le disposizioni in vigore (Articolo 144 del *Codice delle Assicurazioni*), la *Compagnia* esercita il diritto di *Rivalsa* per le somme che, per legge, abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.

Inoltre, qualora il Contraente perda, durante la vigenza del contratto assicurativo, la qualità di correntista di una Banca appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo, a partire dalla data in cui si verifica tale evento, l'Assicurazione non opera e la Compagnia esercita il diritto di Rivalsa anche nei seguenti casi di Sinistro:

- Quando il *Veicolo* è guidato da persona in stato di ebbrezza e tale fatto sia stato sanzionato secondo gli Articoli 186, 186 bis del Codice della Strada
- Quando i *Terzi* trasportati subiscono un danno e il trasporto sia stato effettuato non in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della Carta di Circolazione.

2.4 VALIDITÀ TERRITORIALE

Fermo restando quanto previsto al precedente Articolo 1.11, per la circolazione all'estero la garanzia opera secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali sull'assicurazione obbligatoria Responsabilità Civile Veicoli, salvo siano presenti in *Polizza* eventuali maggiori garanzie. La *Carta Verde* è valida per il periodo in essa indicato, che corrisponde al periodo per il quale è stato pagato il *Premio* e, nel caso trovi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni, è valida anche per i danni che si verificano fino alle ore 24 del 15° giorno dopo quello di scadenza, secondo quanto previsto all'Articolo 1.6.

In caso di **risoluzione del Contratto**, il *Contraente* deve restituire la *Carta Verde* alla *Compagnia*; in caso di mancata consegna, la *Compagnia* esercita la *Rivalsa* per somme pagate a *Terzi* in caso di sinistri avvenuti dopo la risoluzione del *Contratto*.

2.5 DOCUMENTI RICHIESTI

Per concludere il *Contratto* il *Contraente* deve fornire i seguenti documenti:

- Copia del Libretto di Circolazione, nei casi descritti nelle tabelle 2.a, 2.b, 3 e 4
- Eventuali altri documenti riportati nella tabella del *Bonus/Malus* o comunque richiesti dalla *Compagnia*.

Se quanto dichiarato dal Contraente in sede di Preventivo o di Proposta è diverso da quanto riportato sui documenti elencati qui sopra, la *Compagnia* rimette un nuovo preventivo con l'indicazione del *Premio* corretto. Il *Contraente* può accettare o non accettare tale preventivo. **Qualora all'atto della stipula del contratto l'Attestato di Rischio** non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca Dati, la *Compagnia* acquisisce in via telematica l'ultimo attestato di rischio utile e richiede al *Contraente*, per il residuo periodo, una dichiarazione che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e la classe di merito: la *Compagnia* si fa carico di verificare presso la Banca Dati la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se necessario, procede alla riclassificazione della *Polizza*.

2.6 SPESE LEGALI E GESTIONE DELLE VERTENZE

Fino a quando ne ha interesse, la *Compagnia* assume a nome dell'*Assicurato* la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze sulla responsabilità o risarcimento del danno nelle quali sia coinvolto, in qualunque sede si discutano, designando, se necessario, legali o tecnici.

La *Compagnia* non riconosce le spese per legali o tecnici non designati dalla *Compagnia* stessa e non risponde di sanzioni, multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

2.7 FORMA TARIFFARIA BONUS/MALUS

L'assicurazione è stipulata nella forma tariffaria *Bonus/Malus*, che prevede riduzioni o maggiorazioni di *Premio* rispettivamente in assenza o presenza di Sinistri nel *Periodo di Osservazione* (definito nell'Articolo 2.10).

La tariffa *Bonus/Malus* prevede 33 classi, ciascuna corrispondente a livelli di *Premio* crescenti, dalla classe Super-Bonus 7 alla classe Malus 8 (per il dettaglio si rimanda alla Tabella 1 allegata).

Alla prima sottoscrizione con la *Compagnia*, la classe *Bonus/Malus* Intesa Sanpaolo Assicurata assegnata alla *Polizza* è determinata in base:

- Alla Situazione Assicurativa del *Veicolo* al momento della sottoscrizione della *Polizza* (i diversi Casi possibili sono riportati nelle tabelle 2a, 2b, 3 e 4)
- Alla classe CU (*Classe di merito Universale*) di Assegnazione riportata nell'*Attestazione di Rischio* della precedente *Polizza*, se presente
- Alle regole previste dalla tabella 5 di Conversione tra la classe CU e la classe Intesa Sanpaolo Assicurata o dalla Tabella 6 di Assegnazione della classe CU.

Il *Veicolo* già assicurato presso un'altra compagnia con classe di provenienza e di assegnazione CU pari a 1 (come risultante dalla relativa *Attestazione di Rischio*) viene assegnato alla classe *Bonus/Malus* Intesa Sanpaolo Assicurata S5 di Super-bonus.

Tabella di conversione

La tabella 5 allegata riporta per ogni classe CU sull'*Attestazione di Rischio* consegnata alla *Compagnia* la relativa classe *Bonus/Malus* Intesa Sanpaolo Assicurata di Assegnazione; l'applicazione della tabella deve essere effettuata in base alle regole descritte in precedenza, che disciplinano le diverse situazioni assicurative.

Tabella di assegnazione

La tabella 6 in allegato consente di individuare la classe CU di assegnazione in base ai sinistri accaduti negli ultimi 5 anni durante i quali vi sia stata regolare copertura assicurativa per la garanzia di *Responsabilità Civile Auto*.

A tale fine si considerano:

- **Le annualità senza sinistri** negli ultimi 5 anni (ovvero le annualità assicurative complete, escludendo quindi quella in corso)
- **I sinistri pagati con Responsabilità Principale o Paritaria**, sempre negli ultimi 5 anni.

Al numero di anni senza sinistri e al numero dei sinistri corrisponde una classe CU: per calcolarla si aggiungono alla CU corrispondente al numero di anni senza sinistri, 2 classi per ogni *Sinistro* avvenuto.

2.8 CONSERVAZIONE DELLA CLASSE

DI MERITO MATURATA

In caso di vendita o consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva e cessazione della circolazione del *Veicolo* assicurato il *Contratto*, su richiesta del *Contraente*, resta valido per un altro *Veicolo* intestato allo stesso *Proprietario*, conservando così anche la classe di merito maturata.

Tale diritto è previsto anche per il coniuge in comunione dei beni oppure in caso di passaggio di proprietà del *Veicolo* da una pluralità di soggetti a uno soltanto di essi.

In caso di furto del *Veicolo* assicurato, il *Contraente*, sempre che il *Proprietario* rimanga invariato, può stipulare un nuovo *Contratto* per assicurare un altro veicolo, beneficiando della classe di merito di *Bonus/Malus* maturata.

In caso di acquisto di ulteriore veicolo già assicurato da parte del *Proprietario* (o di un suo familiare stabilmente convivente), il nuovo *Contratto*, secondo quanto previsto dall'Articolo 134, comma 4-bis, del *Codice delle Assicurazioni* è assegnato alla stessa classe di merito maturata sul *Veicolo* già assicurato e risultante dall'*Attestazione di Rischio*, a condizione che:

- Il *Proprietario* sia una persona fisica
- I veicoli appartengano alla stessa tipologia (per esempio autovettura).

2.9 RINNOVO DEL CONTRATTO – EVOLUZIONE DELLA CLASSE – RIMBORSO DEL SINISTRO

Classe Bonus/Malus Intesa Sanpaolo Assicura

In occasione del rinnovo, la classe di provenienza *Bonus/Malus* Intesa Sanpaolo Assicura presente sul *Contratto* in scadenza viene aggiornata (classe di assegnazione) secondo le regole evolutive che tengono conto del verificarsi o meno, durante il *Periodo di Osservazione*:

- Di sinistri pagati con *Responsabilità Principale*
- Di sinistri pagati anche parzialmente con *Responsabilità Paritaria* la cui somma delle percentuali di responsabilità sia pari o superiore al 51%, prendendo come riferimento gli incidenti accaduti negli ultimi 5 anni. Ai fini dell'evoluzione in *Malus* questi sinistri con *Responsabilità Paritaria* "cumulata" sono considerati come un unico *Sinistro* e, una volta raggiunta la soglia del 51% di responsabilità che determina lo scatto del *Malus*, vengono azzerati.

Classe CU

Di seguito le regole previste per la classe CU di assegnazione riportata nell'*Attestazione di Rischio*:

- Nessun *Sinistro*: miglioramento di una classe, fino al raggiungimento della 1ª classe
- Un *Sinistro* che determina l'attestazione del *Malus*: peggioramento di 2 classi, fino al limite della 18ª classe
- Due o più sinistri che determinano l'attestazione del *Malus*: peggioramento di altre 3 classi per ogni *Sinistro* dopo il primo. In caso di evoluzione della classe di merito in *bonus* per assenza di sinistri (e negli altri casi previsti), al premio di tariffa RCA sarà applicata una diminuzione in percentuale. La misura della percentuale di riduzione, quantificata in rapporto alla classe di appartenenza, è indicata nella Tabella M allegata alle presenti Condizioni di Assicurazione.

Rimborso del Sinistro

Per evitare o ridurre l'evoluzione in *Malus* della classe di merito, alla scadenza del *Contratto* e comunque entro nove mesi successivi il *Contraente* può scegliere di rimborsare gli importi liquidati a titolo definitivo per tutti o parte dei sinistri pagati dalla *Compagnia* nell'ultimo *Periodo di Osservazione* prima della scadenza del *Contratto*.

Per i Sinistri liquidati nell'ambito della procedura di Risarcimento Diretto, la richiesta di informazione e successivamente di eventuale rimborso deve essere inoltrata a CONSAP; per gli altri Sinistri direttamente alla *Compagnia*.

Il rimborso è possibile anche in caso di disdetta del *Contratto*: in tal caso è aggiornata anche l'*Attestazione di Rischio*.

2.10 PERIODO DI OSSERVAZIONE

Il *Periodo di Osservazione* - necessario alla *Compagnia* per determinare l'evoluzione della classe di merito in base all'annotazione sull'*Attestazione di Rischio* dei Sinistri provocati dal *Veicolo* assicurato - prevede:

- **Periodo iniziale** (prima sottoscrizione): dal giorno di decorrenza della *Polizza* fino a 2 mesi prima della scadenza annuale dell'assicurazione
- **Periodi successivi**: partono dalla fine del precedente *Periodo di Osservazione* e durano 12 mesi.

La sostituzione del *Contratto* a seguito di *Veicolo* venduto, dato in conto vendita (provato mediante documentazione rilasciata da imprenditore regolarmente abilitato), demolito, radiato o esportato definitivamente all'estero, non interrompe il *Periodo di Osservazione* purché:

1. Il nuovo *Veicolo* sia acquistato dallo stesso *Proprietario*
2. Il nuovo *Veicolo* appartenga alla stessa tipologia (ad esempio autovettura).

2.11 ATTESTAZIONE DI RISCHIO

La *Compagnia* consegna l'*Attestazione di Rischio* per via telematica 30 giorni prima di ciascuna scadenza contrattuale, mettendo a disposizione tale documento, secondo le norme in vigore, nell'area riservata del sito internet www.intesasampaoloassicura.com attraverso cui il *Contraente* ha accesso alla propria posizione assicurativa. L'*Attestazione di rischio* viene messa a disposizione del *Contraente* che sia titolare del *Contratto* "Servizi via internet e/o via telefono" anche attraverso "home banking".

L'attestazione dello Stato di Rischio è acquisibile dal *Contraente* su supporto durevole. Il *Contraente*, inoltre, può richiedere la stampa in Filiale.

Il documento cartaceo non potrà essere utilizzato in sede di stipula di un nuovo contratto.

Nei casi in cui il *Contraente* sia persona diversa dall'avente diritto (quali il *Proprietario* o l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o il locatario in caso di locazione finanziaria), la *Compagnia* per i contratti aventi scadenza dal 1° dicembre 2015 provvede alla consegna dell'*Attestazione di rischio* in apposita area riservata del sito internet www.intesasampaoloassicura.com

Sull'*Attestazione di Rischio* vengono indicate anche le informazioni su:

- La classe di merito Intesa Sanpaolo Assicura di provenienza e quella evoluta di assegnazione del *Contratto* per l'annualità successiva

- La classe di merito CU di provenienza e quella evoluta di assegnazione del *Contratto* per l'annualità successiva determinata secondo le regole della classe CU
- I sinistri pagati con *Responsabilità Principale* e con *Responsabilità Paritaria* nel *Periodo di Osservazione*, con l'indicazione della percentuale di responsabilità, con l'indicazione della tipologia del danno liquidato (a cose, a persone, misto cioè sia a cose sia a persone).

L'Attestazione di Rischio non è rilasciata nei seguenti casi:

- Sospensione della Polizza, quando il *Periodo di Osservazione* non risulti concluso
- Polizze di durata inferiore ad un anno
- Polizze di durata inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di *Premio*
- Polizze annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale per furto o vendita, se il *Periodo di Osservazione* non è concluso
- Cessione del *Contratto* per cambio di proprietà del *Veicolo Assicurato*.

Validità dell'Attestazione

Il periodo di validità dell'attestazione è pari a dodici mesi dalla data di scadenza del *Contratto* per il quale è stata rilasciata. La validità dell'attestazione è posticipata fino ad un massimo di cinque anni che decorrono dalla scadenza del *Contratto* cui si riferisce, a condizione che il *Contraente* dichiarerà, ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che:

- Il *Veicolo* non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del *Contratto*
- In caso di *Polizza* sospesa, il *Veicolo* non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla sospensione del *Contratto*. In caso di furto, rapina, appropriazione indebita, esportazione definitiva all'estero, distruzione, demolizione, trasferimento di proprietà e consegna in conto vendita del *Veicolo* l'Attestazione è valida per un massimo di cinque anni dalla data di scadenza del *Contratto* per il quale è stata rilasciata. Su richiesta del *Contraente* o di altro avente diritto, se diverso dal *Contraente*, la *Compagnia* entro quindici giorni dalla stessa consegna per via telematica l'Attestato di rischio, comprensivo dell'ultima annualità per la quale al momento della richiesta si sia concluso il periodo di osservazione. L'attestato così rilasciato non può essere utilizzato in sede di stipula di un nuovo contratto. Nel caso di stipula del *Contratto* ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 134, comma 4-bis, del *Codice delle Assicurazioni* presso la stessa o diversa impresa di assicurazione, l'Attestazione di Rischio dovrà contenere l'indicazione. Tale indicazione deve essere presente anche nelle attestazioni successive alla prima.

2.12 BONUS MALUS CON FRANCHIGIA

Il *Contraente* può scegliere la formula *Bonus/Malus* con *Franchigia* di 500 euro, beneficiando dell'agevolazione tariffaria prevista.

Per effetto della *Franchigia*, in caso di *Sinistro* con responsabilità totale o parziale, il *Contraente* e l'*Assicurato* sono tenuti a rimborsare in solido alla *Compagnia* l'importo del risarcimento fino al limite della *Franchigia*.

Fatte salve le regole previste dal *Risarcimento Diretto*, la *Compagnia* ha il diritto di gestire il *Sinistro* anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della *Franchigia*.

Ai fini dell'evoluzione delle classi di merito non si tiene conto dei sinistri per i quali l'importo del risarcimento rientri nei limiti della *Franchigia*. Se il rimborso avviene successivamente al rinnovo del *Contratto*, all'atto del primo rinnovo contrattuale successivo al rimborso la *Compagnia* assegnerà il *Contratto* alla classe di merito cui sarebbe stato assegnato se il sinistro non fosse avvenuto. Nel caso di cessazione del rapporto assicurativo, la *Compagnia* mette a disposizione degli aventi diritto una nuova *Attestazione di Rischio* come se il sinistro non fosse avvenuto.

Il rimborso della *Franchigia* a favore della *Compagnia* avverrà tramite addebito sul conto corrente indicato dal *Contraente*. L'addebito viene effettuato a partire dal mese successivo alla liquidazione del sinistro, in dodici rate mensili. Nel caso di chiusura anticipata del conto corrente la parte di *Franchigia* rimanente verrà addebitata in un'unica soluzione al momento dell'estinzione del conto.

In caso di pagamento delle rate ancora in corso al momento del rinnovo del *Contratto* e senza che vi siano state rate insolute, la *Compagnia* assegnerà al *Contratto* la classe di merito che avrebbe assegnato se il *Sinistro* non fosse avvenuto. Restano ferme le regole evolutive previste dall'Articolo 2.9 nel caso di *Sinistro* il cui risarcimento ecceda l'importo della *Franchigia*.

BONUS PROTETTO

Nel caso di formula con *Franchigia*, ai fini dell'evoluzione della classe di merito la *Compagnia*, non terrà conto del primo *Sinistro* con *Responsabilità Principale* che farebbe scattare il *Malus*, per il quale la *Compagnia* ha effettuato un pagamento di importo superiore alla *Franchigia*. In presenza di soli sinistri con *Responsabilità Paritaria*, la *Compagnia* non terrà conto di quello che, in seguito al cumulo delle relative responsabilità, determinerebbe il primo scatto di *Malus* raggiungendo la soglia pari o superiore al 51% di responsabilità. Conseguentemente nel caso di sinistri che determinino un solo *Malus* il *Contratto* nell'annualità successiva è assegnato alla medesima classe di merito del *Contratto* in scadenza.

In presenza di più sinistri che diano luogo a più scatti di *Malus*, il *Contratto* nell'annualità successiva è assegnato alla classe di merito evoluta in *Malus*, secondo le regole evolutive descritte nella tabella 7, considerando tutti i sinistri ad eccezione del primo. La classe CU seguirà invece l'evoluzione regolare

Allegato tabelle

Tabella 1. Classi di Bonus/Malus Intesa Sanpaolo Assicura

Intesa Sanpaolo Assicura SuperBonus	1	2	3	4	5	6	7												
Intesa Sanpaolo Assicura	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
IntesaSanpaolo Assicura SuperMalus	1	2	3	4	5	6	7	8											

Tabelle 2a. 2b. 3. e 4. Autovetture – Classe di Assegnazione

2a. AUTOVETTURA GIÀ ASSICURATA CON BONUS/MALUS DA ALTRA COMPAGNIA ITALIANA			
CASI	CLASSI		DOCUMENTI RICHIESTI
	CU	INTESA SANPAOLO ASSICURA	Libretto circolazione
Polizza scaduta da meno di 12 mesi	di assegnazione presente sull'attestato	vedere Tabella Conversione	In caso di polizza scaduta da più di 12 mesi (ma meno di 5 anni); dichiarazione che nel periodo successivo alla data di scadenza di tale polizza il veicolo non ha circolato (ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).
Polizza scaduta da più di 12 mesi e meno di 5 anni	di assegnazione presente sull'attestato	vedere Tabella Conversione	
Polizza scaduta da 5 o più anni o assenza della dichiarazione richiesta prevista per il caso precedente	18	18	

2b. AUTOVETTURA GIÀ ASSICURATA IN FORMA DIVERSA DA BONUS MALUS DA ALTRA COMPAGNIA ITALIANA			
CASI	CLASSI		DOCUMENTI RICHIESTI
	CU	INTESA SANPAOLO ASSICURA	Libretto circolazione
Polizza scaduta da meno di 12 mesi	di assegnazione se presente su attestato, se non presente ved. Tabella conversione CU	vedere Tabella Assegnazione	In caso di polizza scaduta da più di 12 mesi (ma meno di 5 anni); dichiarazione che nel periodo successivo alla data di scadenza di tale polizza il veicolo non ha circolato (ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).
Polizza scaduta da più di 12 mesi e meno di 5 anni	di assegnazione se presente su attestato, se non presente ved. Tabella conversione CU	vedere Tabella Assegnazione	
Polizza scaduta da 5 o più anni o assenza della dichiarazione richiesta prevista per il caso precedente	18	18	

3. AUTOVETTURA NUOVA O USATA ASSICURATA PER LA PRIMA VOLTA DOPO UNA VOLTURA			
CASI	CLASSI		DOCUMENTI RICHIESTI
	CU	INTESA SANPAOLO ASSICURA	Libretto circolazione
Non sostituisce altra autovettura già assicurata: si tratta di ulteriore autovettura di medesima tipologia (nuova immatricolazione o voltura) di persona fisica titolare di altra polizza o suo familiare convivente	14 o Bersani: Classe CU dell'ultimo attestato di rischio conseguito sull'autovettura di riferimento già assicurata		Dati del veicolo di riferimento già assicurato (targa e data di nascita del proprietario) Certificazione di censimento nello stato di famiglia in caso si tratti di autovettura di familiare convivente
Sostituisce un'altra autovettura dello stesso proprietario già assicurata, venduta, data in conto vendita, demolita o rubata da non più di 5 anni	CU risultante dall'Attestazione dell'autovettura precedente, in assenza vedere tabella 6 di Assegnazione	Classe presente sull'Attestazione dell'autovettura precedente se già assicurata con Intesa Sanpaolo Assicura altrimenti Vedere Tabella 5 di Conversione	Libretto di circolazione. Documenti comprovanti la vendita o la demolizione o il furto della vettura sostituita
Sostituisce un'altra autovettura di diverso proprietario già assicurata, venduta, data in conto vendita, demolita o rubata da non più di 5 anni	14	14	Libretto di circolazione Documento di identità
Sostituisce un'altra autovettura già assicurata, venduta, data in conto vendita, demolita rubata da più di 5 anni	14	14	Libretto di circolazione Denuncia furto

4. ALTRI CASI			
CASI	CLASSI		DOCUMENTI RICHIESTI
Autovettura assicurata all'estero con polizza scaduta da meno 5 anni	CU	INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONE	Libretto circolazione. Dichiarazione della precedente compagnia sul numero di anni con o senza sinistri. Nel caso di polizza scaduta da più di 12 mesi (ma meno di 5 anni); dichiarazione che nel periodo successivo alla data di scadenza di tale polizza il veicolo non ha circolato (ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).
	Vedere Tabella Assegnazione		
Autovettura assicurata all'estero con polizza scaduta da più di 5 anni	18	18	
Autovettura assicurata con polizza di durata inferiore all'anno, scaduta da meno di 5 anni	CU in corso sulla polizza		
Autovettura assicurata con polizza di durata inferiore all'anno, scaduta da più di 5 anni	18		Ultima polizza Libretto di circolazione Nel caso di polizza scaduta da più di 12 mesi (ma meno di 5 anni); dichiarazione che nel periodo successivo alla data di scadenza di tale polizza il veicolo non ha circolato (ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).
Mancata consegna dell'attestazione di rischio o della carta di circolazione e relativo foglio complementare o del certificato di proprietà o dell'appendice di cessione del contratto	18		Libretto di circolazione
Autovettura assicurata con altra compagnia in liquidazione	CU in corso sulla polizza		Copia dell'ultima polizza e della richiesta inviata alla compagnia o al commissario liquidatore per avere l'ultimo attestato di rischio

Tabella 5. Conversione Classi CU = Classi Intesa Sanpaolo Assicura

Classe CU di assegnazione	Sinistri negli ultimi 2 anni				
	0	1	2	3	4 o +
1 da + di 1 anno	SuperBonus 5	2	3	4	4
1	1	2	3	4	4
2	2	3	4	5	5
3	3	4	5	6	6
4	4	5	6	7	7
5	5	6	7	8	8
6	6	7	8	9	9
7	7	8	9	10	10
8	8	9	10	11	11
9	9	10	11	12	12
10	10	11	12	13	13
11	11	12	13	14	14
12	12	13	14	15	15
13	13	14	15	16	16
14	14	15	16	17	17
15	16	16	17	18	18
16	17	17	18	Malus 1	Malus 1
17	18	18	Malus 1	Malus 2	Malus 2
18	Malus 1	Malus 1	Malus 2	Malus 3	Malus 3

L'assegnazione della classe SuperBonus 5 è in funzione del numero di anni di permanenza (almeno 2) nella prima classe. Le classi successive sono applicabili alle polizze della Compagnia in sede di rinnovo (si rimanda alla tabella evolutiva).

Tabella 6. Assegnazione della classe di merito CU

ANNUALITÀ ASSICURATIVE COMPLETE*	NUMERO DI SINISTRI CON RESPONSABILITÀ PRINCIPALE O PARITARIA CON PERCENTUALE CUMULATA PARI AL 51%					
5	0	1	2	3	4	5 o più
	9	12	14	16		
4	10	13	15	17	18	18
	11	14	16	18		
3	12	15	17	18	18	18
	13	16	18	18		
2	14	16	18	18	18	18
	14	16	18	18		

* Non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità progressiva riporta le sigle N.A (veicolo non assicurato) o ND (dato non disponibile).

Nel caso di due o più sinistri, la tabella sopra riportata considera l'evoluzione nel caso in cui i sinistri siano avvenuti nello stesso anno. In caso di sinistri avvenuti in anni diversi si rimanda alle seguenti specifiche dell'esempio riportato dal Regolamento Isvap n. 4.

Per determinare la classe di assegnazione, si prendono in considerazione tutti gli eventuali sinistri, pagati anche a titolo parziale, con *Responsabilità principale*, provocati nell'ultimo quinquennio (compresa l'annualità in corso) → per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi.

Esempio:

- Rischio assicurato da 5 anni senza sinistri = classe 9
- Rischio assicurato da 5 anni con 1 *Sinistro* (con *Responsabilità principale*) = classe 12 (classe 10 per 4 anni senza sinistri + 2 classi per la presenza di un *Sinistro*)
- Rischio assicurato da 3 anni senza sinistri = classe 11
- Rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri (con *Responsabilità principale*) nello stesso anno = classe 15 (11 per 3 anni senza sinistri + 4 classi per la presenza dei 2 sinistri).

Tabella 7.		Sinistri con Malus				
		0	1	2	3	4 o +
SuperBonus 7	SuperBonus 7	SuperBonus 4	SuperBonus 2	2	4	
SuperBonus 6	SuperBonus 7	SuperBonus 3	SuperBonus 1	3	5	
SuperBonus 5	SuperBonus 6	SuperBonus 2	1	4	6	
SuperBonus 4	SuperBonus 5	SuperBonus 1	2	5	7	
SuperBonus 3	SuperBonus 4	1	3	6	8	
SuperBonus 2	SuperBonus 3	2	4	7	9	
SuperBonus 1	SuperBonus 2	3	5	8	10	
1	SuperBonus 1	4	6	9	11	
2	1	5	7	10	12	
3	2	6	8	11	13	
4	3	7	9	12	14	
5	4	8	10	13	15	
6	5	9	11	14	16	
7	6	10	12	15	17	
8	7	11	13	16	18	
9	8	12	14	17	Malus 1	
10	9	13	15	18	Malus 2	
11	10	14	16	Malus 1	Malus 3	
12	11	15	17	Malus 2	Malus 4	
13	12	16	18	Malus 3	Malus 5	
14	13	17	Malus 1	Malus 4	Malus 6	
15	14	Malus 2	Malus 4	Malus 7	Malus 8	
16	15	Malus 3	Malus 5	Malus 8	Malus 8	
17	16	Malus 4	Malus 6	Malus 8	Malus 8	
18	17	Malus 5	Malus 7	Malus 8	Malus 8	
Malus 1	18	Malus 6	Malus 8	Malus 8	Malus 8	
Malus 2	Malus 1	Malus 7	Malus 8	Malus 8	Malus 8	
Malus 3	Malus 2	Malus 8	Malus 8	Malus 8	Malus 8	
Malus 4	Malus 3	Malus 8	Malus 8	Malus 8	Malus 8	
Malus 5	Malus 4	Malus 8	Malus 8	Malus 8	Malus 8	
Malus 6	Malus 5	Malus 8	Malus 8	Malus 8	Malus 8	
Malus 7	Malus 6	Malus 8	Malus 8	Malus 8	Malus 8	
Malus 8	Malus 7	Malus 8	Malus 8	Malus 8	Malus 8	

Classe interna di provenienza

NORME SPECIFICHE PER FORMULA CHILOMETRI ILLIMITATI

2.13 CONDIZIONE AGGIUNTIVA CASH-BACK

La Condizione aggiuntiva Cash-back si applica gratuitamente ed in automatico alla Formula Chilometri Illimitati. Alla scadenza del contratto, la Compagnia terrà conto della rilevazione chilometrica registrata dalla **ViaggiaConMe Box** al termine del periodo di osservazione, termina 60 giorni prima della scadenza della polizza: nel caso in cui non siano stati causati sinistri con colpa o concorso di colpa nel periodo di osservazione considerato e siano registrate percorrenze inferiori a 5.000 oppure a 8.000 chilometri, al momento del rinnovo del contratto la Compagnia riconoscerà uno sconto sul premio di rinnovo con la Formula Chilometri Illimitati rela-

tivo alla garanzia di Responsabilità Civile, modulato secondo le due fasce di percorrenza (fino a 5.000 km o fino a 8.000 km). Nel preventivo inviato dalla Compagnia viene indicato lo sconto applicato.

Per l'applicazione della Condizione è indispensabile che il Veicolo sia dotato della ViaggiaConMe Box e che questa funzioni correttamente.

NORME SPECIFICHE PER FORMULA 5.000

2.14 PREMIO

Il premio della Garanzia Responsabilità Civile è composto da:
 1. **Quota fissa:** quota di premio pagato alla stipula del Contratto corrispondente ad una percorrenza massima di 5.000 chilometri annui.

Tale premio è determinato applicando uno sconto sulla tariffa per la Formula Chilometri Illimitati, vigente al momento dell'assunzione, o del rinnovo del contratto, calcolata per il profilo assicurativo dell'intestatario al P.R.A. del veicolo assicurato e sulla base delle dichiarazioni rilasciate dal Contraente. L'ammontare dello sconto è indicato nel preventivo, nella proposta e nella Polizza.

2. **Quota variabile:** dovuta dal Contraente nel caso in cui i chilometri percorsi dal Veicolo nell'annualità, rilevati dal dispositivo ViaggiaConMe Box, siano superiori a 5.000 chilometri annui.

Il conteggio per la regolazione del premio avviene per fasce chilometriche di 1.000 chilometri: al superamento dei 5.000 e dei 6000 chilometri viene recuperato gradualmente lo sconto praticato e al superamento dei 7.000 chilometri viene recuperato un importo pari alla differenza tra il premio Bonus/Malus della tariffa a chilometri illimitati e la quota fissa di premio già pagato.

La quota variabile di premio viene addebitata alla scadenza della Polizza sul conto corrente indicato dal Contraente al momento della sottoscrizione del Contratto.

Il premio annuo complessivo pagato per l'annualità assicurativa non potrà in ogni caso essere superiore al premio Bonus malus della tariffa a chilometri illimitati, il cui importo è indicato nel preventivo.

In caso di superamento della soglia di 5.000 chilometri annui, il pagamento della quota variabile è dovuto anche nel caso in cui la Polizza non venga rinnovata con la Compagnia.

La rilevazione chilometrica ai fini del calcolo della quota variabile del premio sarà effettuata anche in caso di sostituzione del veicolo o in concomitanza dell'annullamento del contratto.

Ad ogni rinnovo successivo alla prima annualità, la Compagnia comunica il nuovo premio minimo personalizzato acquisito sulla base dei chilometri effettivamente percorsi nell'annualità trascorsa.

2.15 ADEMPIMENTI

Per la sottoscrizione della Formula 5.000 è condizione indispensabile che il Veicolo sia dotato della ViaggiaConMe Box e che questa funzioni correttamente.

Pertanto, nel caso di:

1. Omessa installazione del dispositivo da parte del *Contraente* o del *Proprietario* entro il predetto termine di 15 giorni lavorativi
2. Contratto emesso in sostituzione di altro, per variazione del veicolo assicurato, qualora l'installazione della **ViaggiaConMe Box** sul nuovo veicolo non venga effettuata entro 15 giorni dalla decorrenza del nuovo contratto
3. Disinstallazione del dispositivo dal Veicolo senza giustificato motivo (esclusi i casi previsti ai precedenti Articoli 1.8 e 1.9)
4. Inoperatività del dispositivo, che si protragga per oltre 30 giorni, per dolo o colpa grave del *Contraente*, del *Proprietario* o delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo
5. Mancata verifica della **ViaggiaConMe Box** a seguito di segnalazione da parte del *Provider telematico* di guasto o di malfunzionamento, entro 30 giorni dalla richiesta

6. Disattivazione o manomissione del dispositivo da parte *Contraente* o del *Proprietario*;

il *Contraente* è tenuto al pagamento di un'integrazione di premio pari alla differenza tra il premio Bonus/Malus della tariffa a chilometri illimitati e il premio minimo pagato decorsi i seguenti termini:

- 45 giorni dalla decorrenza della Polizza nei casi 1 e 2
- 45 giorni dal verificarsi dell'evento negli altri casi.

Il pagamento dell'integrazione di premio sarà effettuato, a seguito di richiesta della Compagnia, tramite addebito sul conto corrente indicato dal *Contraente* al momento della sottoscrizione del Contratto. È onere del *Contraente* comunicare alla Compagnia qualsiasi variazione inerente al conto corrente.

Resta ferma l'applicazione della franchigia e della penale nei casi e secondo le modalità previsti al precedente art. 1.7.

NORME SPECIFICHE PER FORMULA 8.000

2.16 PREMIO

Il premio della Garanzia Responsabilità Civile è composto da:

1. **Quota fissa:** quota di premio pagato alla stipula del Contratto corrispondente ad una percorrenza massima di 8.000 chilometri annui.

Tale premio è determinato applicando uno sconto sulla tariffa per la Formula Chilometri Illimitati, vigente al momento dell'assunzione, o del rinnovo del contratto, calcolata per il profilo assicurativo dell'intestatario al P.R.A. del veicolo assicurato e sulla base delle dichiarazioni rilasciate dal Contraente. L'ammontare dello sconto è indicato nel preventivo, nella proposta e nella Polizza.

2. **Quota variabile:** dovuta dal Contraente nel caso in cui i chilometri percorsi dal Veicolo nell'annualità, rilevati dal dispositivo ViaggiaConMe Box, siano superiori a 8.000 chilometri annui.

Il conteggio per la regolazione del premio avviene per fasce chilometriche di 1.000 chilometri: al superamento degli 8.000 e dei 9.000 chilometri viene recuperato gradualmente lo sconto praticato e al superamento dei 10.000 chilometri viene recuperato un importo pari alla differenza tra il premio Bonus/Malus della tariffa a chilometri illimitati e la quota fissa di premio già pagato.

La quota variabile di premio viene addebitata alla scadenza della Polizza sul conto corrente indicato dal Contraente al momento della sottoscrizione del Contratto.

Il premio annuo complessivo pagato per l'annualità assicurativa non potrà in ogni caso essere superiore al premio Bonus/Malus della tariffa a chilometri illimitati, il cui importo è indicato nel preventivo.

In caso di superamento della soglia di 8.000 chilometri, il pagamento della quota variabile è dovuto anche nel caso in cui la Polizza non venga rinnovata con la Compagnia.

La rilevazione chilometrica ai fini del calcolo della quota variabile del premio sarà effettuata anche in caso di sostituzione del veicolo o in concomitanza dell'annullamento del contratto.

Ad ogni rinnovo successivo alla prima annualità, la Compagnia comunica il nuovo premio minimo personalizzato acquisito sulla base dei chilometri effettivamente percorsi nell'annualità trascorsa.

2.17 ADEMPIMENTI

Per la sottoscrizione della Formula 8.000 è condizione indispensabile che il *Veicolo* sia dotato della **ViaggiaConMe Box** e che questa funzioni correttamente.

Pertanto, nel caso di:

1. Omessa installazione del dispositivo da parte del *Contraente* o del *Proprietario* entro il predetto termine di 15 giorni lavorativi
2. Contratto emesso in sostituzione di altro, per variazione del veicolo assicurato, qualora l'installazione della **ViaggiaConMe Box** sul nuovo veicolo non venga effettuata entro 15 giorni dalla decorrenza del nuovo contratto
3. Disinstallazione del dispositivo dal Veicolo senza giustificato motivo (esclusi i casi previsti ai precedenti Articoli 1.8 e 1.9)
4. Inoperatività del dispositivo, che si protragga per oltre 30 giorni, per dolo o colpa grave del *Contraente*, del *Proprietario* o delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo
5. Mancata verifica della **ViaggiaConMe Box** a seguito di segnalazione da parte del *Provider telematico* di guasto o di malfunzionamento, entro 30 giorni dalla richiesta
6. Disattivazione o manomissione del dispositivo da parte del *Contraente* o del *Proprietario*
 il *Contraente* è tenuto al pagamento di un'integrazione di premio pari alla differenza tra il premio Bonus/Malus della tariffa a chilometri illimitati e il premio minimo pagato decorsi i seguenti termini:
 - 45 giorni dalla decorrenza della *Polizza* nei casi 1 e 2
 - 45 giorni dal verificarsi dell'evento negli altri casi.

Il pagamento dell'integrazione di premio sarà effettuato, a seguito di richiesta della *Compagnia*, tramite addebito sul conto corrente indicato dal *Contraente* al momento della sottoscrizione del Contratto. È onere del *Contraente* comunicare alla *Compagnia* qualsiasi variazione inerente al conto corrente.

Resta ferma l'applicazione della franchigia e della penale nei casi e secondo le modalità previsti al precedente art. 1.7.

3. GARANZIA ASSISTENZA STRADALE

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Furto: il reato previsto all'art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Guasto: Il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, atto vandalico, mancato funzionamento di sue parti tali da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali. Non si considerano guasti la foratura dello pneumatico, la rottura delle chiavi, l'esaurimento della batteria.

Incendio: la combustione, con fiamma, del veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.

Infortunio: il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbia come conseguenza: la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

Rapina: il reato, previsto all'art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza

o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Residenza: il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.

- 3.1 Premessa
- 3.2 Oggetto dell'assicurazione
- 3.3 Esclusioni
- 3.4 Estensione territoriale
- 3.5 Limitazione di responsabilità
- 3.6 Segreto professionale
- 3.7 Prestazioni di Assistenza
 - 3.7.1 Assistenza
 - 3.7.2 Assistenza estesa

3.1 PREMESSA

La *Compagnia* si obbliga a mettere a disposizione immediata dell'Assicurato, alle condizioni che seguono, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi degli eventi fortuiti previsti nelle prestazioni descritte nei successivi Articoli. Per l'erogazione delle prestazioni di assistenza previste dagli Articoli 3.7e per la gestione e la liquidazione dei relativi sinistri la *Compagnia* si avvale della *Struttura Organizzativa* di Europ Assistance Italia S.p.A. -P.zza Trento, 8 -20135 Milano La *Struttura Organizzativa* di Europ Assistance è operativa 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno Chiamando:



DALL'ITALIA: numero 800.124.124

DALL'ESTERO: +39 02.30328013

3.2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia opera se:

- Il *Veicolo* non può essere utilizzato
- Il *Veicolo* è in grado di proseguire la marcia, ma esiste il rischio di aggravamento dei danni o di pericolo per l'incolumità delle persone a causa di:
 - Incidente stradale
 - Guasto
 - Incendio, fulmine, esplosione e scoppio
 - Furto e rapina
 - Forature e danni ai pneumatici
 - Malore del conducente durante la circolazione del *Veicolo* (solo per la prestazione "INVIO DI UN'AMBU-LANZA" prevista all'Articolo 3.7.1 lettera b)

In tal caso, la *Struttura Organizzativa* fornisce le Prestazioni di Assistenza con le modalità e i termini indicati all'Articolo 3.7.

3.3 ESCLUSIONI

L'assicurazione non opera nei seguenti casi:

- Durante la partecipazione del *Veicolo* a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara
- Quando il *Veicolo*, al momento del Sinistro, è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti

- In caso di dolo o colpa grave del conducente, del Proprietario e delle persone di cui essi devono rispondere ai sensi di legge
- In caso di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, sviluppo di energia nucleare o radioattività comunque generata
- In occasione di terremoti, tempeste, bufere, uragani, cicloni, trombe d'aria, alluvioni, slavine, frane e valanghe o qualsiasi altro evento che abbia le caratteristiche di calamità naturale (ossia un evento inevitabile, irresistibile e imprevedibile, causato da agenti naturali che produca danni o dal quale derivi pericolo di danni di rilevante entità a persone o cose)

Le Prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito <https://www.euro-pasistance.it/paesi-in-stato-di-belligeranza> che riportano un grado di Rischio uguale o superiore a 4.0.

Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.

Le Prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di Sinistro e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari.

Non è possibile inoltre erogare Prestazioni ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un Rischio guerra.

3.4 ESTENSIONE TERRITORIALE

Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite.

L'assicurazione è operante nei seguenti Paesi:

Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda e Irlanda del Nord, Islanda, Israele, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e isole del mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.

3.5 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La *Struttura Organizzativa* non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle autorità del Paese nel quale è fornita la prestazione.

3.6 SEGRETO PROFESSIONALE (articolo valido per le Prestazioni di Assistenza alla persona)

L'Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti della *Struttura Organizzativa*, i medici eventualmente investiti dell'esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro.

3.7 PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

Qualora la **ViaggiaConMe Box** rilevi un impatto che abbia provocato per una breve frazione di tempo decelerazioni o accelerazioni uguali o superiori a 2,5 g (1g corrisponde a 9,8 m/s), provvede a inviare un segnale alla Sala Operativa che contatta prontamente l'Assicurato per verificare l'eventuale necessità di Assistenza.

Effettuata tale verifica, la *Struttura Organizzativa* attiverà le necessarie prestazioni sotto descritte, se presenti sul *Contratto*.

Nel caso in cui il contesto dell'incidente sia compatibile con la possibilità di raccogliere le informazioni sulla sua dinamica (luogo di accadimento, numero dei veicoli coinvolti, eventuali feriti, etc.) verranno fornite all'Assicurato le informazioni utili per la compilazione del *Modulo CAI* e l'indicazione di una carrozzeria convenzionata, prevedendo anche un appuntamento con il *Contact Center* per l'apertura del *Sinistro*.

Qualora il *Sinistro* non sia stato rilevato dal dispositivo, l'Assicurato potrà richiedere l'assistenza e potrà mettersi direttamente in contatto con la *Struttura Organizzativa*, tramite attivazione del pulsante di emergenza posizionato sulla **ViaggiaConMe Box** o tramite telefono.

Qualora non sia ancora stato installato il dispositivo o questo non sia funzionante, l'Assicurato potrà comunque mettersi in contatto con la *Struttura Organizzativa* chiamando i numeri di telefono indicati all'Articolo 3.1.

La rilevazione dell'impatto da parte della **ViaggiaConMe Box** viene effettuata sia a quadro del *Veicolo* acceso al momento dell'impatto, sia a quadro spento. Per l'invio della segnalazione alla Sala Operativa e per il contatto vivavoce tra la Sala Operativa e la persona che riceve o chiede l'assistenza è necessario inoltre che il *Veicolo* si trovi in una posizione coperta dal segnale GSM-GPRS e/o dalla copertura satellitare e che tali reti siano correttamente funzionanti.

Le condizioni che danno luogo all'attivazione della segnalazione d'allarme e al corretto funzionamento del dispositivo sono descritte in dettaglio nelle Condizioni generali di abbonamento della **ViaggiaConMe Box**, sottoscritte dal *Contraente*.

3.7.1 ASSISTENZA

Per Contraenti correntisti di una delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo questa garanzia è sempre abbinata alla copertura Responsabilità Civile.

a) SOCCORSO STRADALE

•Dépannage

(Prestazione Valida solo in Italia)

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per smarrimento e/o rottura chiavi, foratura pneumatici, esaurimento batteria, necessità del montaggio di catene da neve (già presenti nel veicolo dell'assicurato), esaurimento del carburante/errato rifornimento, o mancato avviamento in genere in modo da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare la *Struttura Organizzativa* e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà alla riparazione sul posto quando ciò sia possibile.

Per l'errato rifornimento la prestazione verrà erogata solamente in presenza di tutte le condizioni minime di sicurezza imposte dalla normativa vigente in caso contrario interverrà la prestazione "Soccorso Stradale".

Massimale

la *Compagnia* terrà a proprio carico le spese relative al soccorso.

Esclusioni

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese per il carburante
- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali;
- le spese relative all'intervento, nel caso in cui il veicolo abbia subito il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).

•Traino

Qualora l'intervento di riparazione sul luogo non sia stato risolutivo oppure in conseguenza di incendio, guasto, furto tentato e/o parziale, rapina, incidente da circolazione, atto vandalico il veicolo rimanga immobilizzato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare telefonicamente la *Struttura Organizzativa* e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del *Veicolo* stesso dal luogo dell'immobilizzo al più vicino centro di assistenza autorizzato Europ Assistance, al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice o all'officina meccanica più vicina, oppure, per i soli Sinistri avvenuti in Italia, al punto indicato dall'Assicurato purché entro 75 chilometri dal luogo del fermo.

In caso di incidente stradale con conseguente intervento del fornitore attivato (Carro Attrezzi)

lo stesso fornitore potrà fornire supporto per acquisire informazioni sulla dinamica dell'incidente anche attraverso l'utilizzo di apparecchiatura fotografica.

La *Compagnia* terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale:

- fino alle destinazioni elencate in precedenza, per i sinistri avvenuti in Italia.
- fino ad un importo massimo di Euro 300,00 per sinistro avvenuto all'Estero.

Esclusioni

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo;
- le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l'incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori delle rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali ad esempio: percorsi fuoristrada).

b) INVIO DI UN'AMBULANZA

(Prestazione valida solo in Italia)

Qualora il conducente o i passeggeri del *Veicolo*, a seguito di incidente stradale o malore, necessitino di soccorso medico, la *Struttura organizzativa* provvederà ad informare il Sistema Sanitario Nazionale (al n. 118) richiedendo il servizio di emergenza

Obblighi dell'Assicurato

La prestazione sarà operativa a condizione che vi sia espressa richiesta telefonica oppure tramite apparato vivavoce di **ViaggiaConMe Box** da parte del conducente/passeggeri e che venga confermata verbalmente l'esatta localizzazione del veicolo.

c) SOS INCIDENTE

Qualora l'Assicurato desiderasse ricevere supporto a seguito di incidente stradale, la *Struttura Organizzativa* si attiverà per:

- supportare nella compilazione del modello CAI a seguito di incidenti avvenuti in Italia;
 - fornire recapiti di consolati o ambasciate italiane all'estero al fine di chiedere assistenza burocratica;
 - fornire informazioni sulle procedure di dissequestro veicolo (solo Italia - all'estero occorre contattare il consolato);
 - fornire consulenza legale per eventuali azioni a difesa dei propri diritti, per incidenti avvenuti in Italia.
- Il servizio è attivo h 24. Qualora si rendesse necessario un approfondimento con il consulente/ente di competenza oppure fosse richiesta la consulenza legale, la risposta sarà fornita il primo giorno feriale dalle ore 09.00 alle 18.00.

d) RECUPERO DEL VEICOLO DOPO FURTO O RAPINA

Qualora il veicolo venisse ritrovato dopo il furto o la rapina, senza aver subito danni che ne impediscano il regolare utilizzo, la *Struttura Organizzativa* fornirà un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica per permettergli di recuperare il veicolo

Massimale

la *Compagnia* terrà a proprio carico le spese relative fino ad massimo di:

- Euro 200,00 per sinistri avvenuti in Italia
- Euro 400,00 per sinistri avvenuti all'Estero.

3.7.2 ASSISTENZA ESTESA

In aggiunta alle garanzie a) Soccorso Stradale e b) Invio di un'ambulanza, c) S.O.S. per incidente d) Recupero del veicolo dopo furto o rapina se l'Assistenza Estesa è indicata in Polizza sono comprese le seguenti ulteriori garanzie:

PRESTAZIONI OPERANTI A PRESCINDERE DALLA DISTANZA DAL COMUNE DI RESIDENZA DEL CONDUCENTE**a) FAST REPAIR**

Qualora l'intervento del mezzo di soccorso stradale sul luogo di immobilizzo del veicolo non risultasse risolutivo e/o il guasto possa essere risolto in un massimo di 2 ore di manodopera la *Struttura Organizzativa*, dietro richiesta dell'Assicurato, metterà a disposizione le risorse dei propri collaboratori per consentire una riparazione prioritaria del danno presso la sede del soccorritore stesso.

Le spese per i pezzi di ricambio e le spese di riparazione rimarranno a carico dell'Assicurato a tariffe scontate.

b) AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale o totale, rapina, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 8 ore lavorative di manodopera certificata dall'Officina o nel caso in cui la riparazione risultasse antieconomica e si rendesse necessaria la demolizione del *Veicolo*, l'Assicurato dovrà contattare la *Struttura Organizzativa* che gli metterà a disposizione una autovettura in sostituzione.

Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1.100/1.300 cc di cilindrata (cat. C), a chilometraggio illimitato, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura

Massimale

la *Compagnia* terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell'autovettura, a chilometraggio illimitato, **fino al termine della riparazione o all'avvenuto ritrovamento e comunque per un massimo di 7 giorni.**

Esclusioni

Sono esclusi dalla prestazione:

- i casi di immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla Casa Costruttrice;
- le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- le spese del carburante e di pedaggio (autostrade, traaghetti, ecc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalla Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all'Assicurato il numero di carta di credito a titolo cauzione;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla *Struttura Organizzativa*.

Obblighi dell'Assicurato

In caso di furto è indispensabile inviare alla *Compagnia* copia della denuncia fatta alle locali Autorità Giudiziarie.

c) AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE

(sabato, domenica e festivi)

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale o totale, rapina, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 8 ore lavorative di manodopera certificata dall'Officina, o nel caso in cui la riparazione risultasse antieconomica e si rendesse necessaria la demolizione del *Veicolo*, l'Assicurato dovrà contattare la *Struttura Organizzativa* che gli metterà a disposizione una autovettura in sostituzione.

Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1.100/1.300 cc di cilindrata (cat. C), a chilometraggio illimitato, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

Massimale

la *Compagnia* terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell'autovettura, a chilometraggio illimitato, fino al primo giorno lavorativo. **Il massimale complessivo (Auto in sostituzione più Auto in sostituzione sabato e festivi) non potrà comunque superare 7 giorni complessivi.**

Esclusioni

Sono esclusi dalla prestazione:

- i casi di immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla Casa Costruttrice;
- le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- le spese del carburante e di pedaggio (autostrade, traaghetti, ecc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalla Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all'Assicurato il numero di carta di credito a titolo cauzione;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla *Struttura Organizzativa*.

Obblighi dell'Assicurato

In caso di furto è indispensabile inviare alla *Compagnia* copia della denuncia fatta alle locali Autorità Giudiziarie.

d) TAXI PER RECARSÌ ALL'AUTONOLEGGIO O IN ALBERGO

Qualora l'Assicurato usufruisse delle prestazioni, "Autovettura in sostituzione" e "Spese d'albergo", potrà richiedere alla *Struttura Organizzativa* la disponibilità di un taxi per raggiungere l'autonoleggio o l'albergo.

Massimale

la *Compagnia* terrà a proprio carico i costi dei taxi **fino ad un massimo di Euro 50,00 per sinistro.**

e) DISBRIGO PRATICHE LEGALI IN CASO DI FURTO

Qualora, a seguito di furto totale del veicolo, l'Assicurato desideri avvalersi della *Struttura Organizzativa* per la richiesta dei seguenti documenti:

- estratto cronologico, generale o storico;
- perdita di possesso.

potrà contattare la *Struttura Organizzativa* stessa.

L'Assicurato deve comunicare alla *Struttura Organizzativa* nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, targa del *Veicolo* rubato ed il tipo di documento desiderato.

L'Assicurato dovrà rendere disponibili nelle modalità concordate con la *Struttura Organizzativa*:

- denuncia di furto in originale;
- foglio complementare o certificato di proprietà in originale o copia conforme (se rubato deve essere specificato in denuncia, se non è stato specificato, l'Assicurato deve fare una integrazione della denuncia).

In seguito la *Struttura Organizzativa* tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti ed una volta ottenuti li invierà all'Assicurato.

La *Struttura Organizzativa* potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza.

La *Compagnia* terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.

f) DEMOLIZIONE DEL VEICOLO

(prestazione erogabile solo in Italia)

Qualora l'Assicurato, a seguito di incidente, guasto irrimediabile, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, (D.P.R. 915 del 10.09.82 art.15; Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 285 del 30.04.92 art.103 e D. Lgs. 22 del 05.02.1997 art. 46 e successive modifiche), debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del veicolo, la *Struttura Organizzativa*, su richiesta dell'Assicurato ed entro 15 giorni dalla data in cui ha reso disponibili i documenti sotto riportati, organizzerà il recupero del veicolo mediante carroattrezzi e provvederà alla sua demolizione.

Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e "copia produttore" a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa alla cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'Assicurato prende atto che il veicolo verrà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata".

Massimale:

La *Compagnia* terrà a proprio carico le spese relative al recupero del veicolo con carroattrezzi, alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico ed alla demolizione del veicolo medesimo.

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese relative all'intervento di mezzi speciali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo;
- i costi dell'eventuale deposito del veicolo, che l'Assicurato dovrà provvedere direttamente a pagare.

Obblighi dell'Assicurato:

L'Assicurato deve produrre al momento della consegna del veicolo la seguente documentazione:

- libretto di circolazione (originale);
 - foglio complementare o certificato di proprietà (originale);
 - targhe del veicolo;
- In caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti, l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciata dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico del P.R.A..
- codice fiscale (fotocopia);
 - documento di riconoscimento valido dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d'identità o equivalente);
 - documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia).

La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza dal diritto alla prestazione.

Salvo il caso in cui il dispositivo sia distrutto, il Contraente dovrà provvedere alla disinstallazione della *ViaggiaConMe Box* ed alla restituzione al provider telematico.

g) RECUPERO FUORISTRADA DEL VEICOLO

Qualora il veicolo, a seguito di incidente, fosse finito fuori strada e non fosse più in grado di ritornarvi autonomamente, la *Struttura Organizzativa* fornirà uno o più mezzi adatti a riportare il veicolo su strada.

Massimale

la *Compagnia* tiene a proprio carico i costi fino ad un massimo di Euro 300,00.

Se per il recupero del veicolo si rendesse indispensabile l'utilizzo di mezzi eccezionali, l'intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi, fermo restando i massimali sopra indicati.

Esclusioni

Sono escluse dalla prestazione:

- i costi relativi all'eventuale recupero e trasferimento dei bagagli e/o della merce trasportata.

h) CONSULENZA MEDICA TELEFONICA

Qualora l'Assicurato in seguito ad incidente necessitasse valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della *Struttura Organizzativa* e chiedere un consulto telefonico.

Si precisa che tale consulto considerate le modalità di prestazione del servizio non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.

PRESTAZIONI OPERANTI A OLTRE 50 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA DEL CONDUCENTE

i) RIENTRO O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale e non fosse possibile:

- in Italia - eseguire la riparazione in giornata
- all'estero eseguire la riparazione entro due giorni oppure in caso di furto o rapina, la *Struttura Organizzativa* provvederà a fornire all'Assicurato e ai passeggeri un biglietto ferroviario di prima classe o uno di aereo di classe economica o un'autovettura in sostituzione e/o taxi per il rientro alla residenza o il proseguimento del viaggio. L'autovettura in sostituzione, adibita ad uso privato, di 1.100/1.300 cc, sarà disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

Massimale

- La *Compagnia* tiene a proprio carico per ciascun Sinistro:
- il costo dei biglietti fino ad un importo di Euro 250,00
 - il costo del noleggio dell'autovettura per un massimo di due giorni;
 - il costo del taxi fino ad un massimo di Euro 50,00 utilizzabile dall'Assicurato per raggiungere la sua residenza, la stazione, l'aeroporto, la stazione di noleggio, il porto.

Esclusioni

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, tra-ghetti, etc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente all'Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all'Assicurato il numero di carta di credito a titolo cauzione;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimale previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla *Struttura Organizzativa*;
- il rientro del bagaglio eccedente i limiti consentiti dai mezzi pubblici di trasporto o non trasportabile sull'autovettura a nolo.

j) SPESE D'ALBERGO

(prestazione fornita in alternativa a RIENTRO O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO)

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale, per i quali fosse necessaria una sosta per la riparazione di una o più notti, oppure in caso di furto o rapina che costringa l'Assicurato ed i passeggeri a pernottare prima del rientro o proseguimento del viaggio, la *Struttura Organizzativa* provvederà alla prenotazione e alla sistemazione in albergo.

Massimale

la *Compagnia* tiene a proprio carico le spese di albergo per un massimo di Euro 250,00 per sinistro, qualunque sia il numero delle persone coinvolte.

Esclusioni

Sono escluse dalla prestazione

- le spese di albergo diverse da pernottamento e prima colazione e diverse da quelle indicate.

k) VIAGGIO DI UN FAMILIARE PER RICOVERO DELL'ASSICURATO IN SEGUITO AD INCIDENTE STRADALE

Qualora l'Assicurato a seguito di incidente, venisse ricoverato in un Istituto di cura per un periodo superiore a 7 giorni, la *Struttura Organizzativa* fornirà, con spese a carico della *Compagnia*, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica di andata e ritorno, per permettere ad un familiare convivente, residente in Italia, di raggiungere il congiunto ricoverato.

Massimale

la *Compagnia* tiene a proprio carico per ciascun Sinistro:

- il costo dei biglietti fino ad un importo di Euro 250,00

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese di soggiorno del familiare.

l) AUTISTA A DISPOSIZIONE A SEGUITO DI INCIDENTE

Qualora l'Assicurato non fosse in condizione di guidare il veicolo per un infortunio derivante da incidente stradale e nessuno degli eventuali passeggeri fosse in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la *Struttura Organizzativa* metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo

ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell'Assicurato, secondo l'itinerario più breve.

Esclusioni

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, tra-ghetti, ecc.).

Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato dovrà comunicare il nome ed il recapito telefonico del medico che ha accertato la sua impossibilità a guidare.

m) RIENTRO SANITARIO

Qualora l'Assicurato o i passeggeri del veicolo, in seguito ad un incidente stradale, necessitassero, a giudizio dei medici della *Struttura Organizzativa* ed in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un istituto di cura attrezzato in Italia o del rientro alla sua residenza, la *Struttura Organizzativa* provvederà, con spese a carico della *Compagnia*, ad organizzarne il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della *Struttura Organizzativa* dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.

Tale mezzo potrà essere:

- l'aereo sanitario;
- l'aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
- il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- l'ambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto sarà interamente organizzato dalla *Struttura Organizzativa* e comprenderà l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della *Struttura Organizzativa* la ritenessero necessaria.

La *Compagnia* avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dall'Assicurato. In caso di decesso dell'Assicurato o dei passeggeri del veicolo, la *Struttura Organizzativa* organizzerà ed effettuerà, con spese a carico della *Compagnia*, il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.

Massimale

La *Compagnia* terrà a proprio carico i costi fino alla concorrenza massima di Euro 10.000,00 complessivi per sinistro e per anno assicurativo.

Per importi superiori la *Compagnia* interverrà subito dopo aver ricevuto in Italia adeguate garanzie.

Esclusioni

Sono escluse dalla prestazione:

- le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della *Struttura Organizzativa*, possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- le spese relative alla cerimonia funebre e/o l'eventuale recupero della salma;
- tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato.

4. GARANZIA INCENDIO E FURTO

4.1 Oggetto della garanzia

4.2 Esclusioni

4.3 *Capitale Assicurato* e suo adeguamento automatico

4.1 OGGETTO DELLA GARANZIA

La *Compagnia* indennizza, col limite del *Capitale Assicurato* indicato in *Polizza*, i danni materiali e diretti subiti:

- Dal *Veicolo*
- Dagli accessori di serie stabilmente installati
- Dagli accessori e optional non di serie stabilmente installati purché il loro valore sia stato indicato nel *Capitale Assicurato* e sia stato pagato il relativo *Premio*

a seguito di:

- Incendio non doloso, azione del fulmine, esplosione dell'impianto di alimentazione
- Furto e tentato furto, rapina, compresi i danni al *Veicolo* conseguenti alla circolazione abusiva del *Veicolo* dopo il furto con esclusione dei danni ai pneumatici.

Inoltre la *Compagnia*, gratuitamente e in automatico:

- Paga le somme **fino ad un totale complessivo di 250.000 euro per Sinistro** che il *Proprietario* deve corrispondere per capitale, interessi e spese in quanto civilmente responsabile ai sensi di legge e per danni involontariamente causati da incendio non doloso, fumo, esplosione o scoppio del *Veicolo* quando non è in circolazione:
 - A cose di *Terzi*
 - Al locale utilizzato come autorimessa, condotto in locazione dal *Proprietario* del *Veicolo* assicurato.
- Rimborsa il *Premio di Responsabilità Civile*, diminuito delle imposte e di qualsiasi altro onere fiscale o parafiscale, per il periodo pagato e non goduto a causa di incendio non doloso del *Veicolo* con conseguente danno totale
- Rimborsa, **fino a un massimo di 500 euro**, le spese sostenute per immatricolazione o cambiamento di proprietà (vettura) di un altro veicolo in caso di cancellazione del *Veicolo* assicurato dal Pubblico Registro Automobilistico a seguito di incendio con distruzione totale, furto o rapina senza ritrovamento o furto della sola targa. Le spese dovranno essere dimostrate da specifica documentazione.

4.2 ESCLUSIONI

L'assicurazione non opera nei seguenti casi:

- Dolo o colpa grave del Conducente, del *Proprietario* e delle persone di cui essi rispondono ai sensi di legge
- Atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, uragani, trombe d'aria, alluvioni, frane, smottamenti, caduta neve, valanghe, slavine, ghiaccio, grandine, sviluppo di energia nucleare o radioattività comunque generata
- Partecipazione del *Veicolo* a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara
- Semplici bruciature, corti circuiti e altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio
- Rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del *Veicolo*.
- in caso di furto quando non risultano operanti i mezzi di chiusura

4.3 CAPITALE ASSICURATO E SUO ADEGUAMENTO AUTOMATICO

Al momento della stipula della *Polizza* il *Capitale Assicurato* è determinato in base all'ultimo valore disponibile per il *Veicolo*, gli accessori di serie e quelli non di serie, se stabilmente installati.

In occasione del rinnovo della *Polizza*, per le autovetture la *Compagnia* aggiorna automaticamente il *Capitale Assicurato* in base al valore del *Veicolo* riportato sull'ultima edizione della rivista Quattroruote Professional disponibile al momento dell'elaborazione della Proposta di rinnovo.

Se tale rivista non riporta più il valore del *Veicolo* il *capitale assicurato* viene determinato sulla base di un degrado medio proposto e calcolato dalla *Compagnia*: tale capitale assicurato deve essere verificato dal *Contraente*.

In ogni caso a ogni scadenza il *Contraente* può sempre richiedere un aggiornamento personalizzato del *Capitale Assicurato*.

5. GARANZIA ATTI VANDALICI E EVENTI NATURALI

5.1 Oggetto della garanzia

5.2 Esclusioni

5.3 *Capitale Assicurato* e relativo adeguamento automatico

5.1 OGGETTO DELLA GARANZIA

La *Compagnia* indennizza, fino al limite del *Capitale Assicurato* indicato in *Polizza*, i danni materiali e diretti subiti:

- Dal *Veicolo*
- Dagli accessori di serie stabilmente installati
- Dagli accessori e optional non di serie stabilmente installati, purché il loro valore sia stato indicato nel *Capitale Assicurato* e sia stato pagato il relativo *Premio*

a seguito di:

- Atti vandalici o atti avvenuti in occasione di: tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, scioperi
- Eventi naturali intesi come: trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta grandine o neve.

5.2 ESCLUSIONI

L'assicurazione non opera per i danni derivanti da:

- Dolo o colpa grave del Conducente, del *Proprietario* e delle persone di cui essi rispondono ai sensi di legge
 - Atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, sviluppo di energia nucleare o radioattività comunque generata
 - Partecipazione del *Veicolo* a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara
 - Semplici eventi atmosferici
- e per i danni riconducibili alla normale circolazione dei veicoli.

5.3 CAPITALE ASSICURATO E RELATIVO ADEGUAMENTO AUTOMATICO

Valgono le regole previste per l'Incendio/Furto.

6. GARANZIA COLLISIONE

6.1 Oggetto della garanzia

6.2 Esclusioni

6.3 *Capitale Assicurato* e relativo adeguamento automatico

6.1 OGGETTO DELLA GARANZIA

La *Compagnia* indennizza, fino al limite del *Capitale Assicurato* indicato in *Polizza*, i danni materiali e diretti subiti:

- Dal *Veicolo*
- Dagli accessori di serie stabilmente installati
- Dagli accessori e optional non di serie stabilmente installati, purché il loro valore sia stato indicato nel *Capitale Assicurato* e sia stato pagato il relativo *Premio*

a seguito di *Collisione* con un altro veicolo a motore identificato in base alla targa o altro dato identificativo di cui si è preso nota.

6.2 ESCLUSIONI

L'assicurazione non opera:

- Durante la partecipazione del *Veicolo* a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara
- In caso di circolazione al di fuori dei tracciati stradali
- In caso di circolazione non conforme alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della Carta di Circolazione
- In caso di dolo del Conducente, del *Proprietario* e delle persone di cui essi sono responsabili per legge (ad es. i minori sotto la loro tutela)
- In occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, sviluppo di energia nucleare o radioattività comunque generata
- In caso di Eventi naturali e atti vandalici definiti all'Articolo 5.1
- Per i danni alle ruote ed ai pneumatici, se non sono presenti altri danni al *Veicolo*
- Per i danni al *Veicolo* causati dalle cose o persone trasportate o dalle operazioni di carico e scarico
- Se al momento del *Sinistro* il *Veicolo* è guidato da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e tale fatto sia stato sanzionato secondo l'Articolo 187 del *Codice della Strada*
- Se al momento del *Sinistro*, il *Veicolo* è guidato da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore salvo quando il *Veicolo* è guidato da persona con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità sia confermata entro 3 mesi dalla data del *Sinistro* e abiliti alla guida del *Veicolo* indicato in *Polizza*.

6.3 CAPITALE ASSICURATO E RELATIVO ADEGUAMENTO AUTOMATICO

Alla garanzia saranno applicate le stesse regole previste per l'Incendio/Furto.

7. GARANZIA CRISTALLI

7.1 Oggetto della garanzia

7.2 Esclusioni

7.1 OGGETTO DELLA GARANZIA

La *Compagnia* rimborsa le spese sostenute per la riparazione o sostituzione esclusivamente del parabrezza, del lunotto posteriore e dei vetri laterali a seguito di rottura accidentale durante la circolazione del *Veicolo*.

Non sono compresi:

- Le rigature e le segnature
- I danni provocati al *Veicolo* dalla rottura dei vetri.

Per ogni *Sinistro* il rimborso copre il *Massimale* diminuito della *Franchigia*, entrambi indicati in *Polizza*.

La *Franchigia* non è applicata se la riparazione o sostituzione del cristallo avviene in uno dei Centri Convenzionati Carglass, Doctorglass o Glassdrive; per conoscere l'elenco dei Centri Convenzionati basta telefonare al numero 800.124.124, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20.00, oppure consultare il sito internet della *Compagnia*, sezione Sinistri.

7.2 ESCLUSIONI

L'assicurazione non opera nei seguenti casi:

- Atti vandalici, definiti nell'Articolo 5.1
- Eventi naturali, definiti nell'Articolo 5.1
- Furto e tentato Furto del *Veicolo*.

8. GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE

8.1 Oggetto della garanzia

8.2 Esclusioni

8.3 Riconoscimento dell'indennizzo

8.1 OGGETTO DELLA GARANZIA

La *Compagnia* assicura il Conducente del *Veicolo* per *Infortunio* - cioè un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili - occorso durante la guida del *Veicolo*, comprese le fasi di salita e discesa dallo stesso.

Fino al limite del Capitale indicato in *Polizza* la *Compagnia* riconosce:

- In caso di morte del conducente: l'intero capitale ai Beneficiari
- In caso di invalidità permanente del conducente: un indennizzo al Conducente calcolato in base al grado di invalidità dovuta all'*Infortunio*, secondo i criteri previsti al successivo Articolo 8.3.

8.2 ESCLUSIONI

L'assicurazione non opera:

- Durante la partecipazione del *Veicolo* a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara
- In caso di circolazione non conforme alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della Carta di Circolazione
- In occasione di azioni dolose, anche solo tentate, del Conducente
- In occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, tumulti popolari, sviluppo di energia nucleare o radioattività comunque generata
- In caso di circolazione senza il consenso del *Proprietario* del *Veicolo*
- Nel caso di Suicidio o tentato suicidio del Conducente

- Se al momento del *Sinistro* il *Veicolo* è guidato da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e tale fatto sia stato sanzionato secondo l'Articolo 187 del *Codice della Strada*.

8.3 RICONOSCIMENTO DELL'INDENNIZZO

La *Compagnia* riconosce l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'*Infortuno*.

Se al momento dell'*Infortuno* il conducente è affetto da menomazioni preesistenti, di qualsiasi origine e tipologia, è previsto l'indennizzo solo per le conseguenze che sarebbero occorse a una persona fisicamente integra e sana.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomato, le percentuali previste nella valutazione del grado d'invalidità permanente sono diminuite di quanto già riconosciuto per l'invalidità preesistente.

Morte

In caso di decesso del conducente avvenuto entro 2 anni dal giorno dell'*Infortuno* e in conseguenza di questo, la *Compagnia* paga la somma assicurata indicata in *Polizza* ai beneficiari o ai legittimi eredi.

L'indennizzo non si aggiunge a quello per invalidità permanente; tuttavia, se entro 2 anni dal giorno dell'*Infortuno* e in conseguenza di questo, il Conducente muore, la *Compagnia* corrisponde la differenza tra l'indennizzo pagato per l'invalidità e la somma assicurata per il caso morte, se questa è maggiore.

Invalidità permanente

La *Compagnia* riconosce l'indennizzo per invalidità permanente se questa si verifica entro 2 anni dal giorno dell'*Infortuno*.

L'indennizzo si calcola applicando al *Capitale Assicurato* indicato in *Polizza*, la percentuale d'invalidità accertata, diminuita di 4 punti (*Franchigia*).

La *Compagnia*, inoltre, procede alla liquidazione con i seguenti criteri:

- Se l'invalidità permanente accertata è superiore al 25% rispetto a quella totale, la *Compagnia* paga l'indennizzo applicando la percentuale d'invalidità accertata alla somma assicurata senza alcuna *Franchigia*
- Se l'invalidità permanente accertata è maggiore o uguale al 70% della totale, la *Compagnia* liquida il 100% della somma assicurata senza alcuna *Franchigia*.

Trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione della *Denuncia di Sinistro*, l'*Assicurato* può richiedere alla *Compagnia* il pagamento di un acconto sino al massimo del 30% del presumibile indennizzo se:

- Non sono sorte contestazioni sull'operatività della garanzia
- La presunta percentuale d'invalidità stimata dalla *Compagnia* in base alla documentazione acquisita è superiore al 15%.

La *Compagnia* pagherà entro 60 giorni dalla richiesta dell'anticipo, salvo il diritto alla restituzione nel caso in cui emergano successivamente fatti dolosi dell'*Assicurato* o altri fatti che escludano la copertura assicurativa.

Per definire il grado o percentuale d'invalidità permanente si fa riferimento ai valori delle tabelle INAIL Industria, di

cui all'allegato n. 1 al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Tali tabelle sono riportate anche in allegato alle presenti Condizioni di Assicurazione e sul sito internet della *Compagnia*, sezione Prodotti.

La quantificazione del grado d'invalidità dovuto a menomazioni visive e uditive tiene conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi (occhiali, amplificatori, ecc.).

In caso di mancinismo, per le menomazioni degli arti superiori, le percentuali d'invalidità previste per il lato destro valgono per il lato sinistro e viceversa.

Se l'*Infortuno* determina menomazione a più di uno dei distretti anatomici (ad es. coscia e piede) e/o articolari di un singolo arto (ad es. gomito e polso), la valutazione è fatta secondo criteri aritmetici raggiungendo, al massimo, il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso.

La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere il valore massimo del 100%.

Nei casi d'invalidità permanente non presenti in tabella, l'indennizzo è stabilito in base ai valori e ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità lavorativa del Conducente, indipendentemente dalla sua professione.

Rinuncia al diritto di surrogazione

La *Compagnia* rinuncia all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'Articolo 1916 del Codice Civile: in questo modo rinuncia al sub ingresso nei diritti dell'*Assicurato* nei confronti dei responsabili del *Sinistro*.

Risoluzione delle controversie sulla determinazione dell'invalidità permanente

In caso di disaccordo tra le parti sul grado d'invalidità permanente spettante all'*Assicurato*, la determinazione del punteggio può essere demandata dalla *Compagnia* e dall'*Assicurato* a due diversi medici, nominati uno per parte.

Nel caso in cui i due medici non raggiungessero un accordo, le controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente potranno essere demandate per iscritto a un Collegio di tre medici, nominati uno dall'*Assicurato*, uno dalla *Compagnia* e il terzo di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici, avente giurisdizione nel luogo in cui dovrà riunirsi il Collegio medico.

Il Collegio medico dovrà risiedere nella sede dell'Istituto di Medicina Legale del comune più vicino al luogo di residenza dell'*Assicurato*.

Ciascuna parte sosterrà le proprie spese e pagherà il medico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e alle competenze del terzo medico.

Qualora ne riscontri l'opportunità, il Collegio medico avrà la facoltà di rinviare l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente a data da definirsi. In tal caso il Collegio può stabilire un anticipo sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per entrambe le parti.

9. GARANZIA TUTELA LEGALE

- 9.1 Premessa
- 9.2 Oggetto della garanzia
 - 9.2.1 Formula base
 - 9.2.2 Formula estesa
- 9.3 Esclusioni
- 9.4 Validità temporale

9.1 PREMESSA

A norma del Codice delle Assicurazioni Private, Articoli 163, 164 e correlati, i sinistri di Tutela Legale sono gestiti per conto della *Compagnia* da ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, con sede in Via delle Nazioni, Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona, in base alle norme indicate di seguito.

L'Assicurato può rivolgersi direttamente ad ARAG (vedere Articolo 10.5) per la denuncia del Sinistro.

9.2 OGGETTO DELLA GARANZIA

La *Compagnia* assume a proprio carico, nel limite del *Masimale* indicato in *Polizza*, le spese:

- Per l'intervento di un legale
- Per effettuare eventuali perizie
- Di giustizia nel processo penale
- Del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata
- Di soccombenza in caso di condanna dell'*Assicurato* (ossia le spese legali che il Giudice pone a carico della parte che ha perso il giudizio).
- Per il contributo unificato per gli atti giudiziari (Legge 23 dicembre 1999, n. 488 Articolo 9 - D.L. 11 marzo 2002 n. 28), se non versato dalla Controparte soccombente.

La garanzia vale esclusivamente per i Sinistri relativi al Veicolo indicato in Polizza e prevede due tipologie di copertura:

9.2.1 FORMULA BASE

1. Sostegno a richieste di risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di *Terzi*.

In caso d'incidente tra veicoli, l'assicurazione interviene nei seguenti casi:

- a) Sinistri stradali gestiti con la Procedura di Risarcimento (Articolo 148 Codice delle Assicurazioni Private)
- b) Sinistri stradali gestiti con la Procedura di Risarcimento Diretto (Articolo 149 Codice delle Assicurazioni Private)
- c) Recupero dei danni subiti dai *Terzi* trasportati a causa di sinistri stradali (Articolo 141 Codice delle Assicurazioni Private).

La prestazione prevista al punto b) si attiva esclusivamente dopo l'offerta di risarcimento comunicata dalla *Compagnia* (Articolo 8 del DPR 254/2006), compresa l'eventuale successiva fase giudiziale.

Per quanto riguarda i punti a), b) e c) l'assicurazione opera anche a parziale deroga dell'Articolo 9.3, punto 11, solo nel caso di violazione degli Articoli 186 e 186 bis del *Codice della Strada* (guida sotto l'influenza dell'alcol).

Quanto previsto ai punti b) e c) rappresenta parziale deroga di quanto disposto dall'Articolo 9.3, punto 13 (controverse con la *Compagnia* e/o ARAG).

2. Difesa penale del *Proprietario*, locatario in base a un contratto di noleggio/leasing, conducente autorizzato e trasportati per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad incidente stradale.

La garanzia è valida anche prima della formulazione ufficiale di reato.

9.2.2 FORMULA ESTESA in aggiunta a quanto previsto dalla Formula Base – ed in quanto richiamata in Polizza – copre anche i seguenti casi:

3. Istanza di dissequestro del *Veicolo*, in caso di sequestro avvenuto in conseguenza di incidente stradale
4. Istanza/opposizione contro i provvedimenti di sospensione, ritiro e/o revoca della patente e contro le altre sanzioni amministrative comminate in conseguenza di incidente stradale.

La garanzia opera a parziale deroga dell'Articolo 9.3 - punto 4 limitatamente all'ambito amministrativo.

La garanzia è estesa a favore dell'*Assicurato* come persona fisica, del coniuge e dei figli minori a carico quando, nella veste di pedoni, ciclisti o passeggeri di un qualsiasi veicolo di proprietà di *Terzi*, sono coinvolti in incidenti durante la circolazione stradale.

Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa *Polizza*, la garanzia è valida unicamente a favore del *Proprietario* del *Veicolo* assicurato.

La *Compagnia* paga le spese per l'esecuzione forzata solo per i primi due tentativi di pignoramento.

9.3 ESCLUSIONI

L'assicurazione non opera nei seguenti casi:

1. Per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere
2. Per gli oneri fiscali (a eccezione del contributo unificato descritto nell'Articolo 9.2)
3. Per le controversie di natura contrattuale
4. Per le controversie in materia fiscale e amministrativa
5. Per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione o impiego di sostanze radioattive
6. Per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida d'imbarcazioni o aeromobili
7. Per fatti dolosi (previsti dall'Articolo 43 Codice Penale, delitti con intenzione) delle persone assicurate
8. Per fatti non accidentali relativi a inquinamento dell'ambiente
9. Per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'*Assicurato* è perseguito in sede penale (ossia per le somme dovute ai soggetti che partecipano al processo penale in quanto danneggiati dal reato commesso dall'*Assicurato*)
10. Se il conducente non è abilitato alla guida del *Veicolo* oppure se il *Veicolo* è usato in modo differente da quanto previsto dall'immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla Carta di Circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'*Assicurato*, in qualità di autista dipendente e alla guida del *Veicolo* in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al *Codice delle Assicurazioni Private*.

11. Nei casi di violazione degli Articoli 186 e 186 bis (guida sotto l'influenza dell'alcool), 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del *Codice della Strada*
12. Per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI
13. Per le controversie con la *Compagnia* e/o ARAG
14. In caso di controversie ove la Controparte sia la *Compagnia* quale *Assicuratore* del responsabile o quale *Assicuratore* tenuto al pagamento dell'indennizzo ai sensi dell'Articolo 149 del *Codice delle Assicurazioni Private*.

9.4 VALIDITÀ TEMPORALE

La garanzia opera per le controversie determinate da fatti verificatisi durante la sua validità.

I fatti che hanno dato origine alla controversia si considerano avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; se il fatto che dà origine al *Sinistro* si protrae attraverso più atti successivi, il *Sinistro* si considera avvenuto al momento del primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico *Sinistro*. In caso d'imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il *Sinistro* è considerato a tutti gli effetti unico.

B. PROCEDURE IN CASO DI SINISTRO

10. DENUNCIA E PAGAMENTO DEI SINISTRI

RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

- 10.1 *Denuncia di Sinistro*
- 10.2 Pagamento del *Sinistro* ed eventuale rimborso

INFORTUNI DEL CONDUCENTE

- 10.3 *Denuncia di Sinistro*
- 10.4 Pagamento del *Sinistro*

TUTELA LEGALE

- 10.5 *Denuncia di Sinistro*
- 10.6 Gestione del *Sinistro*
- 10.7 Scelta del legale
- 10.8 Recupero delle somme

ASSISTENZA STRADALE

- 10.9 *Denuncia di Sinistro* e modalità per la Richiesta di assistenza
- 10.10 Erogazione delle prestazioni
- 10.11 Rimborso per le prestazioni indebitamente ottenute
- 10.12 Mancato utilizzo delle prestazioni

ALTRE GARANZIE: INCENDIO, FURTO, ATTI VANDALICI, EVENTI NATURALI, COLLISIONE

- 10.13 *Denuncia di Sinistro*
- 10.14 Obbligo di conservazione delle tracce del *Sinistro*
- 10.15 Liquidazione dei danni
- 10.16 Regola proporzionale
- 10.17 Recupero del *Veicolo* rubato
- 10.18 Relitti
- 10.19 Liquidazione del danno
- 10.20 Utilizzo di una Carrozzeria Convenzionata

CRISTALLI

- 10.21 Utilizzo di un centro convenzionato
- 10.22 Utilizzo di un centro non convenzionato.

RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

10.1 DENUNCIA DI SINISTRO

In caso d'incidente da circolazione, il Conducente o il Proprietario, a prescindere dalla rilevazione o dalla segnalazione dell'incidente tramite il dispositivo **ViaggiaConMe Box**, devono avvisare del Sinistro la **Compagnia** entro 3 giorni dal momento in cui si è verificato oppure ne siano venuti a conoscenza telefonando:

al numero 800.124.124 e dall'estero al n. +39 02.30328013, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.30 alle 20.00.

La comunicazione del Sinistro può essere effettuata anche:

- Tramite posta, inviando la denuncia a: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. - Ufficio Sinistri Auto, Viale Stelvio 55/57, 20159 Milano, oppure
- A mezzo fax al numero 02.30328018, oppure
- Tramite mail all'indirizzo sinistri@intesasanpaoloassicura.com, oppure
- Consegnando la denuncia al gestore in *Filiale*.

In ogni caso il Conducente o il Proprietario, nel termine sopra indicato, devono inviare il Modulo CAI di "Constatazione Amichevole di Incidente - Denuncia di Sinistro" fornito dalla Compagnia in occasione della stipula della Polizza, nel quale vanno indicati tutti i dati utili per descrivere nel modo più dettagliato possibile l'accaduto, tra cui data, luogo, ora, targhe degli autoveicoli coinvolti ed eventuale compagnia di assicurazione dei medesimi, dati anagrafici e codici fiscali dei rispettivi conducenti, dinamica e testimoni del Sinistro. Il Modulo CAI deve essere inviato alla Compagnia in copia o in originale utilizzando una delle modalità sopra indicate.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro.

Salvo comprovate cause di forza maggiore, in caso non venga presentata la denuncia di sinistro o non vengano inviati dal danneggiato la documentazione o gli atti giudiziari, l'Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell'assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato. La denuncia del sinistro è sempre obbligatoria ai sensi dell'Articolo 1915 del codice civile "Omesso avviso di Sinistro".

In base a quanto previsto dalle norme del *Codice delle Assicurazioni Private* (in particolare Articoli 141, 148 e 149) e sul Risarcimento Diretto (D.P.R. Numero 254 del 18 luglio 2006) la **Compagnia** comunica le informazioni utili alla corretta denuncia del Sinistro, indica le attività da compiere e la documentazione da fornire.

Per ottenere il risarcimento dei danni subiti, il Conducente o il Proprietario che si ritengono in tutto o in parte non responsabili del sinistro, qualora sia applicabile la procedura di Risarcimento Diretto, devono far pervenire alla Compagnia, nel termine e secondo una delle modalità indicate sopra per la denuncia, la richiesta di risarcimento corredata con il *Modulo CAI* di "Constatazione Amichevole di Incidente - Denuncia di Sinistro", indicando anche data, luogo, ora, targhe degli autoveicoli coinvolti ed eventuale compagnia di assicurazione dei medesimi, dati anagrafici e codici fiscali dei rispettivi conducenti, dinamica e testimoni del Sinistro.

La Compagnia valuterà la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della procedura di indennizzo diretto e, in caso positivo, provvederà a risarcire direttamente all'Assicurato i danni subiti, secondo i criteri di legge.

Qualora accerti che non sia possibile applicare la procedura di risarcimento diretto, la Compagnia provvederà ad informare l'Assicurato.

Nel caso in cui non sia applicabile la procedura di Risarcimento Diretto, il Conducente o il Proprietario, oltre ad inviare la denuncia nel termine sopra indicato, devono inoltrare, tramite Raccomandata A.R., la richiesta di risarcimento dei danni subiti direttamente alla compagnia che assicura il responsabile dell'incidente e al proprietario del veicolo di controparte. Per maggiori dettagli si rinvia al successivo Articolo 10.2.

Incidente in Italia con un veicolo immatricolato all'estero

In questo caso il *Contraente* deve inviare la denuncia con lettera Raccomandata A.R. a: **UCI Ufficio Centrale Italiano, Corso Sempione, 39 - 20145 MILANO.**

La denuncia deve indicare tutte le informazioni utili per la definizione dell'evento: la descrizione dell'incidente, i dati del veicolo estero (nazionalità, targa, caratteristiche tecniche del veicolo, tipologia - cioè se auto, autocarro, ecc. - marca e modello), le persone coinvolte nell'incidente (cognome, nome e indirizzo del conducente e del proprietario del veicolo estero), gli estremi della compagnia di assicurazione del veicolo estero, i dati dell'Autorità eventualmente intervenuta dopo l'incidente con l'esatta indicazione del Comando di appartenenza e della località.

Se disponibili, è opportuno aggiungere la copia della Constatazione Amichevole d'Incidente (*Modulo CAI*) e la copia della *Carta Verde* esibita dal conducente del veicolo estero. Se l'incidente ha provocato danni a veicoli o cose, occorre indicare il luogo, le date e l'orario in cui le cose danneggiate potranno essere disponibili per l'ispezione utile ad accertare l'entità del danno.

In base ai dati forniti nella lettera di risarcimento, l'*UCI* incarica della trattazione del Sinistro il corrispondente nominato dalla Compagnia di assicurazione del veicolo estero.

Incidente all'estero con un veicolo immatricolato all'estero

Negli Stati in cui vige il Sistema *Carta Verde* o nel caso di incidenti con un veicolo immatricolato in uno dei Paesi dell'Unione Europea nonché Islanda, Liechtenstein e Norvegia, il *Contraente* può utilizzare la procedura prevista dal *Codice delle Assicurazioni Private*, Articolo 151 e seguenti. Per individuare l'assicuratore estero del veicolo che ha provocato l'incidente e il mandatario per la liquidazione dei Sinistri nominato in Italia dall'assicuratore estero, occorre scrivere a: CONSAP S.p.A. Centro di Informazione Italiano Via Yser, 14 - 00198 Roma mail: richieste.centro@consap.it fax: +39 06 85796270 telefono: +39 06 85796415

Se entro tre mesi l'assicuratore estero, o il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia, non forniscono una risposta motivata alla richiesta di risarcimento, è possibile chiedere l'intervento dell'organismo di indennizzo nazionale: CONSAP S.p.A. gestione F.G.V.S. Via Yser, 14 - 00198 Roma, Telefono +39 06.85796530, casella di posta

elettronica certificata: richiestediriscarcimento@pec.consap.it,
Fax 06.85796334 - www.consap.it.

10.2 PAGAMENTO DEL SINISTRO ED EVENTUALE RIMBORSO

Se è applicabile la Procedura di Risarcimento diretto, il danno è risarcito direttamente dalla *Compagnia*, altrimenti si applica la procedura ordinaria prevista dall'Articolo 148 del *Codice delle Assicurazioni Private*. In tal caso la liquidazione del danno viene effettuata direttamente dalla compagnia del veicolo responsabile dell'incidente cui l'*Assicurato* deve inviare la richiesta di risarcimento dei danni subiti, come anticipato all'Articolo 10.1.

Procedura di Risarcimento Diretto (prevista dall'Articolo 149 del Codice delle Assicurazioni Private)

La procedura di Risarcimento Diretto, che consente all'*Assicurato* di essere risarcito direttamente dalla propria *Compagnia*, si applica nei seguenti casi:

- Il *Sinistro* deve consistere in un urto che coinvolge solo 2 veicoli
- Il luogo dell'incidente deve essere in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano
- I veicoli coinvolti nell'incidente devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano
- I veicoli devono essere assicurati con Compagnie d'assicurazione aventi sede legale in Italia e aderenti alla convenzione indennizzo diretto
- Se il *Sinistro* coinvolge un ciclomotore, questo deve essere munito della targa prevista dalle disposizioni in vigore.

Si applica la procedura di risarcimento diretto anche quando il Conducente riporti lesioni non superiori al 9% di invalidità permanente.

Alla scadenza annuale della *Polizza*, per evitare o ridurre la maggiorazione della Classe di merito, il *Contraente* può rimborsare in tutto o in parte gli importi dei sinistri pagati dalla *Compagnia* nell'ultimo *Periodo di Osservazione*.

In caso di *Sinistro* con Procedura di Risarcimento Ordinaria, la *Compagnia* comunica al *Contraente* l'importo del rimborso e la procedura di pagamento.

Se, invece, il *Sinistro* è gestito tramite la Procedura di Risarcimento Diretto, è necessario inviare la richiesta a: Consap S.p.A. - Stanza di compensazione via Yser, 14 - 00198 Roma, Telefono +39 06.85796530 - Fax. 06.85796546/547. Consap invierà al *Contraente* una lettera che indica l'importo del rimborso e le istruzioni per il pagamento da effettuarsi a favore di Consap S.p.A.

Concluso il procedimento di valutazione e liquidazione del *Sinistro*, e nei limiti previsti dalle disposizioni in vigore e nel rispetto dei diritti alla privacy, l'*Assicurato* e gli aventi diritto possono accedere agli atti relativi.

INFORTUNI DEL CONDUCENTE

10.3 DENUNCIA DI SINISTRO

Entro tre giorni dal momento in cui si è verificato l'*Infortunio* oppure ne siano venuti a conoscenza, il Conducente o gli aventi diritto devono darne avviso alla *Compagnia* utilizzando gli stessi riferimenti (telefono, fax, posta, email o consegna in *Filiale*) citati all'Articolo 10.1.

La denuncia deve contenere la descrizione dell'*Infortunio* con l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato, allegando il primo certificato medico; successivamente, sarà necessario inviare i certificati medici sul decorso delle lesioni.

L'accertamento dei postumi d'invalidità permanente deve essere effettuato in Italia.

Il Conducente deve consentire qualsiasi indagine o accertamento che la *Compagnia* ritenga necessari, sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato.

10.4. PAGAMENTO DEL SINISTRO

La liquidazione del danno è effettuata una volta conclusi gli accertamenti medico-legali da parte della *Compagnia* e dopo la ricezione dell'intera documentazione medico legale.

Il diritto all'indennizzo per l'invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile a beneficiari, eredi o aventi causa. Tuttavia, se l'infortunato muore prima che l'indennizzo sia stato pagato, la *Compagnia* liquida ai beneficiari l'importo che ha già concordato, ha già offerto oppure - se oggettivamente determinabile - può offrire al Conducente (calcolando la percentuale di invalidità) in base alle condizioni di *Polizza*.

Le spese per i certificati, invece, sono a carico dell'*Assicurato*.

TUTELA LEGALE

10.5 DENUNCIA DI SINISTRO

All'inizio della controversia, l'*Assicurato* deve darne notizia direttamente alla *Compagnia* chiamando dall'Italia il numero 800.124.124 e dall'estero il numero +39 02.30328013 dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 20.00.

Oppure

- Tramite posta, inviando la denuncia e i documenti necessari a: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. - Ufficio Sinistri Auto, Viale Stelvio 55/57, 20159 Milano
 - A mezzo fax, al numero 02.30328018
- In alternativa può rivolgersi anche ad ARAG Assicurazioni tramite i seguenti riferimenti:
- Seguendo le istruzioni riportate su www.arag.it
 - A mezzo e-mail: denunce@arag.it
 - Lettera raccomandata A.R.: ARAG ASSICURAZIONI S.P.A. - Sinistri Intesa Sanpaolo Assicura, Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona
 - A mezzo fax: numero 045.8290557 per la denuncia; numero 045.8290449 per l'invio di documentazione.

È necessario allegare alla denuncia una precisa descrizione del fatto che ha originato la controversia, nonché tutti gli atti, i documenti e gli altri elementi necessari.

In ogni caso, l'*Assicurato* deve trasmettere con la massima tempestività gli atti giudiziari e ogni altra comunicazione relativa al *Sinistro*.

In caso di provvedimenti amministrativi di sospensione e/o revoca della patente di guida, l'*Assicurato* deve far pervenire il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica.

10.6 GESTIONE DEL SINISTRO

ARAG riceve la *Denuncia di Sinistro* e lo gestisce effettuando ogni tentativo di bonario accordo.

L'Assicurato non può dar corso a iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di ARAG, pena il rimborso delle spese da questa sostenute. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e ARAG in merito alla gestione dei sinistri, la decisione è demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, a un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato; ARAG avverte preventivamente l'Assicurato del diritto di avvalersi di tale procedura.

10.7 SCELTA DEL LEGALE

Se non è possibile un accordo bonario che risolva la controversia con il terzo oppure vi è conflitto di interessi tra ARAG e l'Assicurato, quest'ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli Uffici Giudiziali competenti secondo la legge.

In alternativa, se gli uffici competenti hanno sede in Italia, l'Assicurato può scegliere un legale che esercita nel circondario del Tribunale dove l'Assicurato ha il proprio domicilio. Preso atto della designazione del legale, la Compagnia assume a proprio carico le spese relative.

È compito dell'Assicurato rilasciare la procura al legale designato e fornire anche la documentazione necessaria, regolarizzando la stessa a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.

Questa procedura vale anche per la scelta del Perito, il cui intervento deve essere preventivamente approvato da ARAG, cui spetta avvertire l'Assicurato del diritto di scelta del perito.

10.8 RECUPERO DELLE SOMME

Tutte le somme recuperate o comunque liquidate dalla controparte a titolo di capitale e interessi spettano integralmente all'Assicurato.

Gli onorari, le competenze e le spese liquidate giudizialmente o per transazione (accordo consensuale sancito da un Contratto) vanno invece a favore della Compagnia che le ha sostenute o anticipate.

ASSISTENZA STRADALE

10.9 DENUNCIA DI SINISTRO E MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Qualora si verificano le condizioni necessarie per l'inoltro automatizzato della segnalazione di allarme -rilevazione con il quadro del Veicolo acceso o spento di un impatto che abbia provocato per una frazione di tempo decelerazioni o accelerazioni uguali o superiori a 2, 5 g (1 g corrisponde a 9,8 m/s) - come riportato anche nell'Articolo 3.7 - la **Sala Operativa contatterà direttamente l'Assicurato tramite il dispositivo ViaggiaConMe Box o tramite il telefono e, ove necessario, per il tramite della Struttura Organizzativa** fornirà le prestazioni di assistenza stradale. In caso di mancata risposta da parte dell'Assicurato, la Sala Operativa inoltrerà la segnalazione alla Struttura Organizzativa per l'invio di un carrozzone nel caso di rilevazione di un impatto che abbia provocato una decelerazione o accelerazione uguale o superiore a 4 g. Negli altri casi, nel momento in cui si verifica il Sinistro il conducente

e/ o le persone trasportate sul *Veicolo* devono contattare immediatamente la *Struttura Organizzativa*, tramite il dispositivo **ViaggiaConMe Box** o tramite il telefono, chiamando i numeri indicati di seguito e fornire le seguenti informazioni:

- Nome e Cognome
- Luogo in cui necessita l'assistenza
- Targa, marca e modello del *Veicolo Assicurato*
- Recapito telefonico

ed ogni altra informazione sul sinistro richiesta dalla Struttura Organizzativa della quale la Compagnia si avvale.

È importante non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la *Struttura Organizzativa*.



DALL'ITALIA: numero 800.124.124

DALL'ESTERO: +39 02.30328013

La *Struttura Organizzativa*, è operativa 24 ore su 24.

Il diritto a ottenere assistenza decade qualora l'Assicurato non prenda contatto con la *Struttura Organizzativa* nel momento in cui si verifica il Sinistro, salvo che il mancato contatto sia dovuto a causa a lui non imputabile.

A fronte dell'attivazione del servizio da parte dell'Assicurato, verranno erogate le prestazioni di Assistenza come descritte al precedente Articolo 3.

10.10 EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni di assistenza sono erogate direttamente dalla *Struttura Organizzativa* che tiene a suo carico i relativi costi. Se le prestazioni erogate dalla *Struttura Organizzativa* superano i massimali previsti o prevedono costi a carico dell'Assicurato, quest'ultimo deve concordare con la *Struttura Organizzativa* sufficienti garanzie di rimborso. La *Compagnia* o l'Impresa tiene a carico i relativi costi fino ai massimali indicati nelle singole garanzie.

Nel caso in cui l'Assicurato sia stato autorizzato dalla Struttura Organizzativa a rivolgersi a terzi per l'erogazione delle prestazioni, la Struttura Organizzativa provvederà a rimborsare all'Assicurato, nei limiti previsti dalle singole prestazioni, le spese sostenute ed autorizzate: in questo caso l'Assicurato dovrà presentare domanda di restituzione con l'opportuna documentazione in originale (giustificativi di spesa quali fatture, ricevute fiscali, scontrini, ecc.) e segnalare il numero di Sinistro comunicato dalla *Struttura Organizzativa*. **Nel caso di interventi di soccorso stradale disposti dalle Pubbliche Autorità e nel caso in cui l'Assicurato sia stato trasportato al Pronto Soccorso, la Struttura Organizzativa rimborserà all'Assicurato** le spese conseguenti all'intervento: in questo caso oltre ai giustificativi di spesa l'Assicurato dovrà inviare alla *Struttura Organizzativa* anche copia del verbale d'intervento delle forze dell'ordine o, in mancanza, opportuna annotazione in fattura, dell'auto soccorritore che dichiara di aver ricevuto l'incarico dalle forze dell'ordine intervenute sul posto.

In caso di trasporto di urgenza dell'Assicurato al Pronto Soccorso, dovrà essere inviata anche copia del certificato di ricovero rilasciato dal Pronto Soccorso.

La *Struttura Organizzativa* può chiedere all'Assicurato ulteriore documentazione a comprova dell'avvenimento che ha determinato la prestazione fornita, **che dovrà essere spedita, in originale, a Europ Assistance Italia S.p.A. - P.zza Trento, 8 - 20135 Milano.**

10.11 RIMBORSO PER LE PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE

La *Compagnia* si riserva il diritto di chiedere all'*Assicurato* o a chi per esso, il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni di assistenza che si accertino non dovute in base alle condizioni di *Polizza*.

10.12 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI

La *Compagnia* non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in denaro o in natura o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta o negligenza dell'*Assicurato*.

La *Compagnia* non assume la responsabilità per danni conseguenti a un mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore o circostanza fortuita ed imprevedibile.

ALTRE GARANZIE: INCENDIO, FURTO, ATTI VANDALICI, EVENTI NATURALI, COLLISIONE

10.13 DENUNCIA DI SINISTRO

Entro tre giorni dal momento in cui si è verificato il sinistro oppure ne sia venuta a conoscenza, l'*Assicurato* deve darne avviso alla *Compagnia* utilizzando gli stessi riferimenti (telefono, fax, posta, email o consegna in *Filiale*) citati al punto 10.1.

Appena possibile, l'*Assicurato* deve fornire la documentazione sotto riportata:

INCENDIO

- Denuncia all'Autorità locale e documentazione che attesta l'eventuale intervento dei Vigili del Fuoco
 - Copia della fattura di acquisto del Veicolo *Assicurato* o documento equivalente
 - Documento sottoscritto dal *Proprietario* in cui segnala la possibilità o meno di recuperare l'IVA sul *Veicolo*
- In caso di danno totale:
- Procura a vendere a favore della *Compagnia* (a semplice richiesta della *Compagnia*)
 - Certificato di proprietà e, in caso di demolizione, richiesta di demolizione agli enti preposti
 - Certificato Cronologico e Certificato di Proprietà con annotata la cessazione della circolazione.

FURTO

- Denuncia all'Autorità locale del furto subito (in caso di *Sinistro* all'estero, occorre presentare la denuncia all'Autorità locale e, al rientro in Italia, ripresentare la denuncia presso le Autorità competenti)
 - Carta di circolazione; nel caso il documento si trovi a bordo del veicolo occorre presentare la relativa denuncia fatta alle Autorità
 - Copia della fattura di acquisto del Veicolo *Assicurato* o documento equivalente
 - Documento sottoscritto dal *Proprietario* in cui segnala la possibilità o meno di recuperare l'IVA sul *Veicolo*
- In caso di danno totale:
- Procura a vendere a favore della *Compagnia* (a semplice richiesta della *Compagnia*)
 - Certificato di proprietà e Certificato Cronologico con annotazione della perdita di possesso

- Consegna di tutte le chiavi di dotazione originale del *Veicolo*
- Documentazione che attesta la presenza e l'attivazione dell'antifurto satellitare. La *Compagnia* potrà conoscere la localizzazione del *Veicolo* a decorrere dalle 72 ore precedenti l'ultima trasmissione dei dati presenti nel dispositivo **ViaggiaConMe Box** relativi alle percorrenze chilometriche antecedenti l'evento.

È attivo il servizio di tentata ricerca del *Veicolo* da parte del *Provider telematico* dopo il furto. Per maggiori dettagli si vedano le Condizioni generali di abbonamento della **ViaggiaConMe Box** (Articolo 3.3).

ATTI VANDALICI

Denuncia all'Autorità locale (in caso di *Sinistro* all'estero, occorre presentare la denuncia all'Autorità locale e, al rientro in Italia, presentare nuovamente la denuncia presso le Autorità italiane competenti).

EVENTI NATURALI

Dichiarazione con descrizione dell'evento e documentazione che ne attesta la sua straordinarietà (ad esempio articolo di giornale, rilevazioni meteorologiche).

COLLISIONE

Dichiarazione con descrizione dell'evento e *Modulo CAI* (Constatazione Amichevole di Incidente) se disponibile.

10.14 OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO

Salvo gli interventi di prima urgenza, il *Proprietario* non deve far riparare il *Veicolo* prima che il danno sia stato accertato dalla *Compagnia* o da un perito incaricato dalla stessa.

10.15 LIQUIDAZIONE DEI DANNI

La determinazione del danno, da cui dovranno essere dedotti **gli scoperti e le franchigie eventualmente riportati in Polizza**, è effettuata secondo i seguenti criteri:

DANNO TOTALE

In caso di *Veicolo nuovo*, l'ammontare del danno è pari al valore a nuovo, cioè senza applicazione del Degrado, nel limite del Capitale *Assicurato*. Il *Veicolo* si considera nuovo quando il *Sinistro* è avvenuto entro 12 mesi (365 giorni) dalla prima immatricolazione.

In caso di *Veicolo usato*, l'ammontare del danno è pari al valore commerciale del *Veicolo* nel limite del *Capitale Assicurato*: il valore commerciale è determinato dal listino dell'usato di Quattroruote Professional oppure, se non presente, da Eurotax Giallo alla data del *Sinistro*.

Il costo degli accessori e/o optional è aggiunto alla valutazione del danno solo se la loro presenza è comprovata da fattura o documento equivalente ed è stato pagato il relativo *Premio*. In tutti i casi, il valore del danno da liquidare non può superare quello del *Capitale Assicurato*; la garanzia interessata cessa i propri effetti a partire dalla data del *Sinistro*.

DANNO PARZIALE

In caso di danno parziale l'ammontare del danno è dato dal costo della riparazione, che non può superare il valore commerciale del *Veicolo* al momento del *Sinistro* diminuito del

valore del Veicolo stesso dopo il ritrovamento. Qualora la riparazione comporti la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, nel calcolare il costo della riparazione si tiene conto del deprezzamento di dette parti dovuto alla loro usura o vetustà.

Al costo delle riparazioni e/o sostituzioni non si applica il Degrado per i primi 24 mesi dalla data di prima immatricolazione; dopo 24 mesi dalla data di prima immatricolazione si applica il Degrado esclusivamente sul prezzo delle parti danneggiate da sostituire. Il Degrado viene stabilito secondo la seguente tabella basata sull'età del veicolo assicurato.

Età del veicolo	Percentuale di deprezzamento
Oltre 2 anni fino a 3 anni	20%
Oltre 3 anni fino a 4 anni	30%
Oltre 4 anni fino a 5 anni	40%
Oltre 5 anni fino a 6 anni	50%
Oltre 6 anni	60%

Se il danno stimato è d'importo pari o superiore al 75% del valore commerciale del Veicolo, calcolato al momento del *Sinistro*, il danno si considera totale e pertanto è liquidato come tale, a condizione che il veicolo venga radiato o demolito.

Per il danno totale e per il danno parziale, la *Compagnia* non risponde:

- Delle spese per modifiche o migliorie al *Veicolo*
- Dei danni da mancato uso del *Veicolo* o dal suo deprezzamento.

10.16 REGOLA PROPORZIONALE

Se, al momento del Sinistro:

- Il valore commerciale del *Veicolo* è maggiore del *Capitale Assicurato* indicato in *Polizza*, la *Compagnia* risponde dei danni parziali in una proporzione equivalente al rapporto tra il *Capitale Assicurato* indicato in *Polizza* e il valore del *Veicolo*
- La residenza del *Proprietario* risulta essere diversa da quella dichiarata e la tariffa applicata è inferiore a quella che avrebbe dovuto essere, la *Compagnia* risponde dei danni in proporzione al rapporto tra la tariffa applicata e quella che si sarebbe dovuta applicare.

10.17 RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO

Non appena hanno notizia del recupero del *Veicolo* sottratto il *Proprietario* o il *Contraente* devono avvisare la *Compagnia* e inviare il verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti.

Il *Proprietario* o il *Contraente* devono effettuare tutte le formalità relative al passaggio di proprietà del *Veicolo*, mettendo a disposizione i documenti necessari e agevolando le operazioni connesse.

Qualora, invece, il *Veicolo* venga recuperato prima dell'indennizzo, la *Compagnia* riconosce al *Proprietario* il rimborso degli eventuali danni parziali.

10.18 RELITTI

Se il *Veicolo* danneggiato è considerato relitto, o nel caso di liquidazione di danno totale, la *Compagnia* può acquisire i diritti su quello che rimane del *Veicolo*.

A richiesta della *Compagnia*, il *Proprietario* deve presentare il certificato di radiazione del *Veicolo* dal Pubblico Registro Automobilistico, rilasciato dal P.R.A., che attesta la cessazione della circolazione dello stesso per rottamazione.

10.19 LIQUIDAZIONE DEL DANNO

La *Compagnia* liquida il danno accertato secondo le condizioni della *Polizza* direttamente al *Proprietario* del *Veicolo*. La liquidazione del danno è effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data in cui la *Compagnia* ha ricevuto l'intera documentazione tecnica e i giustificativi di spesa (ricevuta fiscale, fattura, ecc.).

Il pagamento dell'indennizzo è subordinato alla sottoscrizione dell'atto di transazione per presa conoscenza e accettazione da parte del *Proprietario*.

10.20 UTILIZZO DI UNA CARROZZERIA CONVENZIONATA

In caso di sinistro per Incendio, Furto, Collisione, Atti Vandalici, Eventi Naturali, qualora l'Assicurato per la riparazione del danno si rivolga ad una carrozzeria convenzionata con la *Compagnia* (elenco disponibile nel sito internet della *Compagnia*), la **franchigia eventualmente indicata in Polizza verrà applicata con la riduzione del 50%**.

CRISTALLI

10.21 UTILIZZO DI UN CENTRO CONVENZIONATO

Per far riparare il danno, il conducente o gli aventi diritto possono rivolgersi a uno dei Centri Convenzionati Carglass, Doctorglass o Glassdrive telefonando dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00 ai seguenti numeri:

- Carglass: 800.360036
- Doctorglass: 800.101010
- Glassdrive: 800.01.06.06

In tal caso occorre portare al Centro Convenzionato la *Polizza* e il Certificato di assicurazione per provare l'esistenza della copertura assicurativa.

Il Centro Convenzionato ripara direttamente il danno senza alcuna spesa a carico dell'Assicurato se non nei casi di superamento del *Massimale* indicato in *Polizza*.

Il Contraente in questo caso non avrà a suo carico la Franchigia prevista in Polizza.

10.22 UTILIZZO DI UN CENTRO NON CONVENZIONATO

Entro tre giorni dal momento in cui si è verificato il Sinistro oppure ne siano venuti a conoscenza, il Conducente o gli aventi diritto devono darne avviso alla *Compagnia* utilizzando gli stessi riferimenti (telefono, fax, posta, email o consegna in *Filiale*) citati al punto 10.1.

La denuncia deve contenere una dichiarazione con la descrizione dell'evento e il documento che attesta la spesa sostenuta.

La *Compagnia* liquida il danno accertato direttamente al *Proprietario* del *Veicolo* secondo le condizioni della *Polizza*.

La liquidazione del danno è effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data in cui la *Compagnia* ha ricevuto l'intera documentazione tecnica e i giustificativi di spesa.

Informativa sul trattamento dei dati personali relativa alla fase di preventivazione

(Informativa aggiornata a gennaio 2017)

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "**Codice Privacy**") Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. appartenente al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, a sua volta facente parte del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito la "**Società**") La informa – nella Sua qualità di "Interessato" – circa l'utilizzo dei dati personali che La riguardano e sui Suoi diritti.

FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI

I dati personali da Lei forniti (nome, cognome, codice fiscale, email, targa del veicolo e ogni altro dato relativo al proprietario dello stesso) sono utilizzati dalla Società al fine di fornirLe il preventivo da Lei richiesto relativo alla polizza denominata "ViaggiaConMe".

Senza tali dati non saremo in grado di rilasciare il preventivo richiesto.

I Suoi dati personali saranno salvati nei sistemi informativi della Società per un periodo massimo di 18 mesi. Decorso tale periodo, gli stessi saranno cancellati.

Le modalità di trattamento dei dati prevedono pertanto l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti. Vengono utilizzati sistemi di prevenzione e protezione, sistematicamente aggiornati e verificati in termini di affidabilità.

Per la corretta elaborazione del preventivo può essere necessario comunicare i suoi dati personali ad altri soggetti¹, al fine di acquisire da pubbliche banche dati anche in via automatica ulteriori dati a lei riferibili (informazioni tecniche relative al veicolo, attestato di rischio, verifica della copertura assicurativa, etc).

Le precisiamo, infine, che l'elenco completo e costantemente aggiornato di tutti i predetti soggetti cui possono essere comunicati i dati in qualità di titolari autonomi o che possono venire a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento è disponibile on-line sul sito internet della Società (www.intesasanpaoloassicura.com) e può anche essere richiesto scrivendo a privacy@intesasanpaoloassicura.com. I suoi dati personali non sono soggetti a diffusione.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy Lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

Titolare del trattamento dei suoi dati personali è Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Inghilterra 3 - 10138. Per ulteriori informazioni e per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy, lei può rivolgersi direttamente alla Società o al Responsabile specificatamente designato per il riscontro agli interessati, scrivendo a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Privacy – Via San Francesco d'Assisi 10 – 10122 Torino oppure a privacy@intesasanpaoloassicura.com. L'elenco completo e aggiornato dei Responsabili del trattamento dei dati personali è a disposizione degli interessati presso la sede della Società o può essere richiesto scrivendo al sopra menzionato indirizzo di posta elettronica.

1. I soggetti a cui ci si riferisce sono:

- ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici) per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;
- organismi consorziati propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate;
- PRA (Pubblico Registro Automobilistico).

Informativa sul trattamento dei dati personali di persone fisiche per finalità assicurative-contrattuali e obblighi di legge

(Informativa aggiornata a gennaio 2017)

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "**Codice Privacy**") Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. (di seguito anche la "**Società**") appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo, la informa - nella sua qualità di "Interessato" ("**Contraente**") - circa l'utilizzo dei dati personali, eventualmente anche sensibili e giudiziari¹, che la riguardano e sui suoi diritti.

1. FONTE DEI DATI PERSONALI

I dati personali oggetto del trattamento (nome, cognome, sesso, residenza, professione, data di nascita, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e ogni altro dato, anche sensibile, necessario per lo svolgimento dei trattamenti di cui al successivo punto 2) sono raccolti direttamente o tramite le reti di vendita presso la clientela e/o presso terzi² legittimati a fornire tale comunicazione, durante la fase di negoziazione e perfezionamento del rapporto contrattuale ovvero durante la fase successiva di esecuzione e gestione del rapporto stesso.

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

I suoi dati personali sono trattati nell'ambito dell'attività della Società per le seguenti finalità:

- svolgere le attività strettamente connesse e strumentali alla conclusione, alla gestione e alla esecuzione del rapporto contrattuale³;
- adempiere agli obblighi derivanti da normative nazionali e comunitarie, nonché a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da Organi di Vigilanza e Controllo⁴.

3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei suoi dati personali avviene mediante:

1. L'art. 4, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose; lo stesso art. 4, comma 1, lett. e) definisce giudiziari, ad esempio, i dati inerenti al casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei carichi pendenti e la qualità di imputato o di indagato.

2. Ad esempio, contraenti di polizza collettive o individuali in cui Lei risulti assicurato, eventuali coobbligati, altri operatori assicurativi (quali agenti, mediatori di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui Lei è già cliente; soggetti ai quali per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura assicurativa, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiedano informazioni o sono tenuti a comunicarle informazioni; Octo Telematics Italia S.r.l. o Intessa SanPaolo Smart Care in qualità di proprietaria e gestore del dispositivo "Viaggia con me Box"; organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo; Magistratura, Forze dell'Ordine e altri soggetti pubblici.

3. A titolo esemplificativo: predisposizione di preventivi; stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta di premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni contrattuali; redistribuzione del rischio mediante riassicurazione o coassicurazione; prevenzione, individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicurato. Nel caso di installazione sul veicolo del dispositivo "Viaggia con me Box" i dati registrati relativi alla circolazione del veicolo (quali ad esempio le percorrenze chilometriche effettuate, la localizzazione del veicolo che in caso di furto o rapina si estende alle 72 ore precedenti l'evento) e alla condotta di guida (quali ad esempio la rilevazione delle decelerazioni del veicolo uguali o superiori alla soglia di 1 g - corrispondenti a 9,8 m/s² -) forniti da Octo Telematics Italia S.r.l. o da Intesa Sanpaolo Smart Care S.r.l. (quest'ultima per il tramite di **Associated Consulting S.p.A.**) e dettagliati nell'informativa sul trattamento dei dati da questa rilasciata anche nell'interesse delle Società, verranno trattati per finalità connesse al corretto adempimento degli obblighi contrattuali e di quelli previsti dalla legge quali la gestione dei sinistri inerenti la copertura assicurativa e la determinazione delle tariffe.

4. Ad esempio la valutazione dell'adeguatezza del contratto offerto secondo quanto previsto dalla normativa applicabile e il Casellario centrale infurti/nativa inerente alla prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento ai dati d'identità, ricadute la comunicazione dei dati ai fini dell'alimentazione del relativo archivio centrale automatizzato (SCIPAF).

5. Si tratta in particolare dei seguenti soggetti alcuni facenti parte della c.d. "catena assicurativa": soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, ri-assicuratori;

(i) la raccolta dei medesimi, (ii) la registrazione, a fini di conservazione, in registri cartacei ed elettronici, (iii) l'organizzazione ed elaborazione dei dati contenuti negli archivi elettronici, (iv) la comunicazione ad altri soggetti (vedi punto 5) e (v) la cancellazione e distruzione dei dati, qualora vengano meno i presupposti del trattamento. Le modalità di trattamento dei dati prevedono pertanto l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti. Vengono utilizzati sistemi di prevenzione e protezione, sistematicamente aggiornati e verificati in termini di affidabilità.

4. CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DELL'EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE

Fatto salvo il caso in cui il conferimento dei suoi dati è obbligatorio in quanto richiesto da specifiche normative, lo stesso deve considerarsi sempre facoltativo, sebbene in alcuni casi necessario per concludere, gestire o dare esecuzione al rapporto contrattuale. Ne consegue che l'eventuale rifiuto di rispondere può comportare l'impossibilità di stipulare o dare esecuzione al rapporto contrattuale stesso.

5. COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI

Per le finalità di cui al precedente punto 2, lett. a) e b) e, sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la Società, può essere necessario comunicare i suoi dati personali, oltre che a società del gruppo di appartenenza, ad altri soggetti⁵ del settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o di natura pubblica che

agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori diretti, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di Leasing ecc.);

società di servizi per il quantanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società di consulenza e gestione delle coperture assicurative concesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, carrozzerie convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbursement, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti, società di servizi per l'acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originali dagli stessi clienti;

società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciali della Società che svolgono per conto di quest'ultima attività di consulenza e assistenza;

oggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc.);

Octo Telematics Italia S.r.l. o IntessaSanPaolo Smart Care S.r.l. nel caso di installazione della ViaggiaConMe Box sul veicolo assicurato;

ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici) per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;

organismi consorzi propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate;

nonché altri soggetti, quali: VIASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), CONSAF (Concessionaria Servizi Assicurativi Puntato); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infurti; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Banca d'Italia, SIA, CRIF, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero dell'Economia e delle Finanze; Agenzia delle Entrate e Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell'Ordine; Equitalia Giudizia; Organismi di mediazione di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi (es. SCIPAF); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

operano – in Italia o all'estero (anche al di fuori dell'Unione Europea)⁶ – come Titolari autonomi ovvero Responsabili del trattamento. Il consenso che le chiediamo, pertanto, riguarda anche la comunicazione a queste categorie di soggetti (laddove operino come autonomi titolari del trattamento) e il trattamento correlato dei dati da parte loro sempre per le finalità di cui al precedente punto 2, lett. a) e b), nonché l'eventuale trasferimento dei dati anche al di fuori dell'Unione Europea, ed è strettamente necessario per concludere e dare esecuzione al rapporto contrattuale. Le precisiamo, infine, che l'elenco completo e costantemente aggiornato di tutti i predetti soggetti cui possono essere comunicati i dati in qualità di titolari autonomi o che possono venire a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento è disponibile on-line sul sito internet della Società (www.intesasnanpaoloassicura.com) e può anche essere richiesto scrivendo a privacy@intesasnanpaoloassicura.com. I suoi dati personali non sono soggetti a diffusione.

6 DATI DI SOGGETTI TERZI

La informiamo che gli eventuali dati personali di altri soggetti da lei forniti saranno utilizzati dalla Società soltanto nei limiti strettamente inerenti alla conclusione, alla gestione e alla esecuzione del rapporto contrattuale (finalità di cui al precedente punto 2, lett. a) e/o per adempiere ad obblighi derivanti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria (finalità di cui al precedente punto 2, lett. b).

7. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché delle logiche e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, qualora ricorrano legittimi motivi.

Titolare del trattamento dei suoi dati personali è Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Inghilterra 3 – 10138. Per ulteriori informazioni e per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy, lei può rivolgersi direttamente alla Società o al Responsabile specificatamente designato per il riscontro agli interessati scrivendo a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Privacy – Via San Francesco d'Assisi 10, 10122 Torino oppure a privacy@intesasnanpaoloassicura.com. L'elenco completo e aggiornato dei Responsabili del trattamento dei dati personali è a disposizione degli interessati, la sede della Società o può essere richiesto scrivendo al sopramenzionato indirizzo di posta elettronica.

6. A titolo esemplificativo i suoi dati personali possono essere trasferiti a Paesi al di fuori dell'Unione Europea per motivi inerenti all'esecuzione del contratto di cui alla finalità sub punto 2 lett. a) collegati alla gestione del rapporto contrattuale (per es. riassicurazione).

SUPPLEMENTO DI INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI ALLA SOTTOSCRIZIONE DI DOCUMENTI INFORMATICI CON FIRMA GRAFOMETRICA¹

(Informativa aggiornata a gennaio 2017)

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice Privacy") Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito la "Società"), in qualità di Titolare del trattamento La informa – nella Sua qualità di "Interessato" – circa l'utilizzo dei Suoi dati personali con specifico riferimento alla sottoscrizione di documenti informatici con firma grafometrica.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali, contenuti nella registrazione informatica dei parametri della firma apposta dall'Interessato (ad esempio: la velocità, la pressione, l'inclinazione) sono raccolti con le seguenti finalità:

- esigenze di confronto e verifica connesse all'attività assicurativa in relazione a eventuali situazioni di contenzioso legate al disconoscimento della sottoscrizione informatica apposta su atti e documenti di tipo negoziale;
- contrasto di tentativi di frode e del fenomeno dei furti di identità;
- rafforzamento delle garanzie di autenticità e integrità dei documenti informatici sottoscritti;
- dematerializzazione e sicurezza dei documenti conservati con conseguente eliminazione del ricorso alla carta.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

Di seguito vengono illustrate le principali caratteristiche del trattamento.

- La cancellazione dei dati biometrici grezzi e dei campioni biometrici ha luogo immediatamente dopo il completamento della procedura di sottoscrizione e nessun dato biometrico persiste all'esterno del documento informatico sottoscritto.
- I dati biometrici non sono conservati, neanche per periodi limitati, sui dispositivi hardware utilizzati per la raccolta e sono memorizzati all'interno dei documenti informatici sottoscritti in forma cifrata tramite adeguati sistemi di crittografia a chiave pubblica.
- La corrispondente chiave privata è nella esclusiva disponibilità di un soggetto Terzo Fiduciario che fornisce idonee garanzie di indipendenza e sicurezza nella conservazione della medesima chiave. La Società non può in alcun modo accedere e utilizzare la chiave privata senza l'intervento del soggetto Terzo Fiduciario.
- La generazione delle chiavi private di decifrazione dei vettori biometrici, e la conservazione delle stesse, avviene all'interno di dispositivi sicuri (Hardware Security Model) collocati presso le sedi informatiche (Server Farm) del Gruppo Intesa Sanpaolo. Qualsiasi attività di utilizzo delle chiavi prevede la digitazione di apposite credenziali di sblocco, mantenute nell'esclusiva disponibilità del soggetto Terzo Fiduciario.
- La consegna delle credenziali di sblocco delle chiavi è avvenuta nei confronti del soggetto Terzo Fiduciario, che

ne cura la conservazione presso locali e mezzi blindati di massima sicurezza del Gruppo Intesa Sanpaolo ai quali il Terzo Fiduciario ha l'esclusiva possibilità di accesso.

- Il soggetto Terzo Fiduciario può essere chiamato ad inserire le proprie credenziali di sblocco della chiave privata di decifrazione, dopo averle recuperate dai mezzi blindati del Gruppo Intesa Sanpaolo ai quali ha esclusiva possibilità di accesso, per la gestione di situazioni di contenzioso e verifica della firma da parte di un perito calligrafo e per la gestione di attività di manutenzione straordinaria del servizio.
- L'accesso al modello grafometrico cifrato avviene esclusivamente tramite l'utilizzo delle credenziali di sblocco della chiave privata, detenuta dal soggetto Terzo Fiduciario nei soli casi in cui si renda indispensabile per l'insorgenza di un contenzioso sull'autenticità della firma o a seguito di richiesta dell'Autorità Giudiziaria.
- La trasmissione dei dati biometrici nel sistema informativo del Gruppo Intesa Sanpaolo avviene esclusivamente tramite l'ausilio di adeguate tecniche crittografiche.
- I sistemi informatici del Gruppo Intesa Sanpaolo sono protetti contro l'azione di ogni tipo di attacco informatico con i più aggiornati sistemi di sicurezza, certificati secondo lo standard internazionale ISO/IEC 27001:2013 da un Ente Terzo.

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, i documenti sono conservati a norma, ai sensi del DPCM del 03 dicembre 2013, presso il Gruppo Intesa Sanpaolo, il quale si avvale, per l'esecuzione del servizio, della Società Consortile del Gruppo e di società informatiche specializzate nel servizio di conservazione a norma il cui elenco aggiornato è disponibile presso tutte le Filiali delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo ovvero sul sito internet www.intesasnpaoloassicura.com.

Il trattamento di dati biometrici nell'ambito dell'utilizzo della firma grafometrica avviene sulla base delle prescrizioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria - 12 novembre 2014 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 3 dicembre 2014).

Il consenso al trattamento dei dati biometrici da parte della Società nell'ambito dell'utilizzo della firma grafometrica è espresso dall'Interessato all'atto di adesione al servizio di firma grafometrica, effettuato presso una delle Filiali delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, con l'accettazione dell'utilizzo della stessa e ha validità fino alla sua eventuale revoca.

Per ulteriori informazioni e per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy, lei può rivolgersi direttamente alla Società o al Responsabile specificatamente designato per il riscontro agli interessati scrivendo a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Privacy – Via San Francesco d'Assisi 10 – 10122 Torino oppure a privacy@intesasnpaoloassicura.com.

¹ Tale informativa costituisce parte integrante dell'informativa completa sul trattamento dei dati personali di persone fisiche per finalità assicurative – contrattuali e obblighi di legge contenuta nel presente Fascicolo Informativo e sul sito internet della Società.

Informativa sul trattamento dei dati personali di persone fisiche per finalità promo-commerciali

(Informativa aggiornata a gennaio 2017)

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "**Codice Privacy**") Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. (di seguito anche la "**Società**") appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo, la informa – nella sua qualità di "Interessato" – circa l'utilizzo dei dati personali (non sensibili e non giudiziari) che la riguardano e sui suoi diritti.

1. FONTE DEI DATI PERSONALI

La Società intende acquisire direttamente o tramite le reti di vendita, o già detiene, in ragione del/i rapporto/i contrattuale/i con lei instaurato/i, dati personali che la riguardano (nome, cognome, sesso, residenza, professione, data di nascita, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e ogni altro dato necessario per lo svolgimento dei trattamenti di cui al successivo punto 2).

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Previo consenso, i suoi dati personali potranno essere:

- utilizzati dalla Società, per Svolgere attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e/o servizi propri o di terzi ed effettuare indagini di mercato, di *customer satisfaction* e di comunicazione commerciale (nel seguito unitariamente considerate le "**Attività Promo-Commerciali**"); ovvero
- comunicati dalla Società ai soggetti indicati al successivo punto 4 lett. b) per lo svolgimento, da parte di questi ultimi, di Attività Promo-Commerciali con riferimento a prodotti e/o servizi propri o di terzi.

Le Attività Promo-Commerciali potranno essere compiute dalla Società ovvero da ciascuno dei soggetti indicati al successivo punto 4 lett. b), in via autonoma o avvalendosi di soggetti terzi appositamente incaricati, attraverso: (i) la posta ordinaria, (ii) le visite a domicilio, (iii) il telefono (anche cellulare) con l'intervento di un operatore, (iv) la posta elettronica, (v) internet, (vi) il telefono (anche cellulare) senza l'intervento di un operatore (es. c.d. telefonate preregistrate), (vii) SMS/ MMS e (viii) ogni altro sistema automatizzato di comunicazione a distanza (es. telefax). Nel seguito e nel modulo di consenso, gli strumenti di comunicazione di cui ai sottopunti (i), (ii) e (iii) sono definiti come "**Modalità tradizionali di contatto**" mentre gli strumenti di cui ai sottopunti (iv), (v), (vi), (vii) e (viii) sono definiti come "**Modalità automatizzate di contatto**".

3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei suoi dati personali avviene mediante: (i) la raccolta dei medesimi, (ii) la registrazione, a fini di conservazione, in registri cartacei ed elettronici, (iii) l'organizzazione ed elaborazione dei dati contenuti negli archivi elettronici, (iv) la comunicazione ad altri soggetti (vedi punto 4) e (v) la cancellazione e distruzione dei dati, qualora vengano meno i presupposti del trattamento. Le modalità di trattamento dei dati prevedono pertanto l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche

strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti. Vengono utilizzati sistemi di prevenzione e protezione, sistematicamente aggiornati e verificati in termini di affidabilità.

4. COMUNICAZIONE DEI DATI

- Per le finalità di cui al precedente punto 2 lett. a), in qualità di Responsabili del trattamento, possono venire a conoscenza dei suoi dati personali: soggetti specializzati nell'informazione e promozione commerciale, nella vendita di prodotti e servizi, nelle ricerche di mercato e nelle indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione e sui i bisogni della clientela; soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (call center, help desk, ecc.); soggetti nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza; società di servizi informatici o telematici, di archiviazione e postali cui possono venire affidati compiti di natura tecnico amministrativa.
- Per le finalità di cui al precedente punto 2 lett. b), i suoi dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti i quali operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento:
 - Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. e Intesa Sanpaolo Smart Care S.r.l. per le quali si specificano in calce alla presente informativa tutte le informazioni dovute ex art. 13 del Codice Privacy e concernenti il trattamento dei suoi dati che verrà da esse svolto (cfr. Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 330 del 4 luglio 2013);
 - altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo (quali Banche, SIM, SGR), le quali provvederanno a fornirle una propria informativa prima dello svolgimento di Attività Promo-Commerciali.

Le precisiamo, infine, che l'elenco completo e costantemente aggiornato di tutti i soggetti cui possono essere comunicati i dati in qualità di titolari autonomi o che possono venire a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento è disponibile on-line sul sito internet della Società (www.intesasnanpaoloassicura.com) e può anche essere richiesto scrivendo a privacy@intesasnanpaoloassicura.com.

I suoi dati personali non sono soggetti a diffusione.

5. CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DELL'EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE

Il conferimento dei suoi dati per le finalità di cui al precedente punto 2 è facoltativo e il rifiuto di rispondere non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere o in corso di costituzione, inibendo esclusivamente la possibilità di svolgere le attività indicate.

6. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la con-

ferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché delle logiche e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, qualora ricorrano legittimi motivi; di opporsi, in tutto o solo parzialmente al trattamento dei propri dati personali a fini di invio del materiale pubblicitario o di vendita diretta per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; di opporsi alla comunicazione dei propri dati a terzi per lo svolgimento da parte degli stessi di Attività Promo-Commerciali; di richiedere in qualsiasi momento di ricevere comunicazioni concernenti le Attività Promo-Commerciali unicamente attraverso Modalità tradizionali di contatto. Con riferimento a tale ultima facoltà si informa altresì che l'Interessato ha la possibilità, sin da subito e qualora non intenda prestare il consenso nei termini indicati (comprensivo cioè delle Modalità di contatto automatizzate), di rilasciare il proprio consenso per lo svolgimento delle Attività Promo-Commerciali soltanto attraverso Modalità tradizionali di contatto.

Titolare del trattamento dei suoi dati personali è Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Inghilterra 3 – 10138. Per ulteriori informazioni e per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy, lei può rivolgersi direttamente alla Società o al Responsabile specificatamente designato per il riscontro agli interessati scrivendo a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Privacy – Via San Francesco d'Assisi 10, 10122 Torino oppure a privacy@intesasampaoloassicura.com. L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati personali è disponibile presso la sede della Società o può essere richiesto scrivendo al sopra menzionato indirizzo di posta elettronica.

INFORMAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI DA PARTE DI INTESA SANPAOLO VITA S.P.A.

Finalità del trattamento

Svolgere attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e/o servizi propri o di terzi ed effettuare indagini di mercato, di *customer satisfaction* e di comunicazione commerciale (nel seguito unitariamente considerate le "Attività Promo-Commerciali").

Le Attività Promo-Commerciali potranno essere compiute da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. (nel seguito la "Società") in via autonoma o avvalendosi di soggetti terzi appositamente incaricati, attraverso: (i) la posta ordinaria, (ii) le visite a domicilio, (iii) il telefono (anche cellulare) con l'intervento di un operatore, (iv) la posta elettronica, (v) internet, (vi) il telefono (anche cellulare) senza l'intervento di un operatore (es. c.d. telefonate preregistrate), (vii) SMS/ MMS e (viii) ogni altro sistema automatizzato di comunicazione a distanza (es. telex). Nel seguito e nel modulo di consenso, gli strumenti di

comunicazione di cui ai sottopunti (i), (ii) e (iii) sono definiti come "Modalità tradizionali di contatto" mentre gli strumenti di cui ai sottopunti (iv), (v), (vi), (vii) e (viii) sono definiti come "Modalità automatizzate di contatto".

Modalità del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali avviene mediante: (i) la raccolta dei medesimi, (ii) la registrazione, a fini di conservazione, in registri cartacei ed elettronici, (iii) l'organizzazione ed elaborazione dei dati contenuti negli archivi elettronici, (iv) la comunicazione ad altri soggetti e (v) la cancellazione e distruzione dei dati, qualora vengano meno i presupposti del trattamento. Le modalità di trattamento dei dati prevedono pertanto l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti. Vengono utilizzati sistemi di prevenzione e protezione, sistematicamente aggiornati e verificati in termini di affidabilità.

Diritti dell'Interessato:

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché delle logiche e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, qualora ricorrano legittimi motivi; di opporsi, in tutto o solo parzialmente al trattamento dei propri dati personali a fini di invio del materiale pubblicitario o di vendita diretta per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; di opporsi alla comunicazione dei propri dati a terzi per lo svolgimento da parte degli stessi di Attività Promo-Commerciali; di richiedere in qualsiasi momento di ricevere comunicazioni concernenti le Attività Promo-Commerciali unicamente attraverso Modalità tradizionali di contatto. Con riferimento a tale ultima facoltà si informa altresì che l'Interessato ha la possibilità, sin da subito e qualora non intenda prestare il consenso nei termini indicati (comprensivo cioè delle Modalità di contatto automatizzate), di rilasciare il proprio consenso per lo svolgimento delle Attività Promo-Commerciali soltanto attraverso Modalità tradizionali di contatto.

Titolare del trattamento dei suoi dati personali è Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Inghilterra 3 – 10138 Torino. Per ulteriori informazioni e per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy, lei può rivolgersi direttamente alla Società o al Responsabile specificatamente designato per il riscontro agli interessati scrivendo a Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. – Privacy – Viale Stelvio 55/57 – 20159 Milano (nel seguito gli "Uffici") oppure a privacy@intesasampaolovita.it. L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati personali è disponibile presso gli Uffici o può essere richiesto scrivendo al sopra menzionato indirizzo di posta elettronica.

INFORMAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI DA PARTE DI INTESA SANPAOLO SMART CARE S.R.L.

Finalità del trattamento

Svolgere attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e/o servizi propri o di terzi ed effettuare indagini di mercato, di *customer satisfaction* e di comunicazione (nel seguito unitariamente considerate le "Attività Promo-Commerciali").

Le Attività Promo-Commerciali potranno essere compiute da Intesa Sanpaolo Smart Care S.r.l. (nel seguito la "Società") in via autonoma o avvalendosi di soggetti terzi appositamente incaricati, attraverso: (i) la posta ordinaria, (ii) le visite a domicilio, (iii) il telefono (anche cellulare) con l'intervento di un operatore, (iv) la posta elettronica, (v) internet, (vi) il telefono (anche cellulare) senza l'intervento di un operatore (es. c.d. telefonate preregistrate), (vii) SMS/ MMS e (viii) ogni altro sistema automatizzato di comunicazione a distanza (es. telefax). Nel seguito e nel modulo di consenso, gli strumenti di comunicazione di cui ai sottopunti (i), (ii) e (iii) sono definiti come "Modalità tradizionali di contatto" mentre gli strumenti di cui ai sottopunti (iv), (v), (vi), (vii) e (viii) sono definiti come "Modalità automatizzate di contatto".

Modalità del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali avviene mediante: (i) la raccolta dei medesimi, (ii) la registrazione, a fini di conservazione, in registri cartacei ed elettronici, (iii) l'organizzazione ed elaborazione dei dati contenuti negli archivi elettronici, (iv) la comunicazione ad altri soggetti e (v) la cancellazione e distruzione dei dati, qualora vengano meno i presupposti del trattamento. Le modalità di trattamento dei dati prevedono pertanto l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti. Vengono utilizzati sistemi di prevenzione e protezione, sistematicamente aggiornati e verificati in termini di affidabilità.

Diritti dell'Interessato:

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché delle logiche e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, qualora ricorrano legittimi motivi; di opporsi, in tutto o solo parzialmente al trattamento dei propri dati personali a fini di invio del materiale pubblicitario o di vendita diretta per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; di opporsi alla comunicazione dei propri dati a terzi per lo svolgimento da parte degli stessi di Attività Promo-Commerciali; di richiedere in qualsiasi momento di ricevere comunicazioni concernenti le Attività Promo-Commerciali unicamente attraverso Modalità tradizionali di contatto. Con riferimento a tale ultima facoltà si informa altresì che l'Interessato ha la possibilità, sin da subito e qualora non intenda prestare il consenso nei termini indicati (comprensivo cioè delle Modalità di contatto automatizzate), di rilasciare il proprio consenso per lo svolgimento delle Attività Promo-Commerciali soltanto attraverso Modalità tradizionali di contatto.

Titolare del trattamento dei suoi dati personali è Intesa Sanpaolo Smart Care S.r.l., con sede legale in Torino, Corso Inghilterra 3 – 10138. Per ulteriori informazioni e per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy, lei può rivolgersi direttamente alla Società o al Responsabile specificatamente designato per il riscontro agli interessati scrivendo a Intesa Sanpaolo Smart Care S.r.l. Privacy – Via San Francesco d'Assisi 10, 10122 Torino oppure a privacy@intesasnanpaolosmartcare.com. L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati personali è disponibile presso la sede della Società o può essere richiesto scrivendo al sopra menzionato indirizzo di posta elettronica.

Infortuni del Conducente

Le tabelle seguenti riportano i criteri di valutazione INAIL Industria che sono utilizzati, in base all'articolo 8.3 delle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione, come criterio per calcolare il grado o percentuale di invalidità permanente.

Vediamo alcuni esempi di applicazione delle suddette tabelle coerentemente con quanto previsto dalle Condizioni Contrattuali e con un capitale assicurato che in caso di invalidità permanente totale (100%) è pari a 100.000 euro.

Esempio 1

La perdita totale della milza è valutata, come invalidità, il 23%. L'indennizzo è quindi pari a 19.000 euro (il 23% del capitale assicurato pari alla valutazione del 23% meno 4% di Franchigia).

Esempio 2

La perdita di una coscia è valutata, come invalidità, il 70%. L'indennizzo è quindi pari a 100.000 euro.

TABELLA INAIL INDUSTRIA DELLE VALUTAZIONI DEL GRADO DI INVALIDITÀ PERCENTUALE

DESCRIZIONE	D	S
1 Sordità completa di un orecchio		15
2 Sordità completa bilaterale		60
3 Perdita totale della facoltà visiva di un occhio		35
4 Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi		40
5 Altre menomazioni della facoltà visiva		Tabella 2
6 Stenosi nasale assoluta unilaterale		8
7 Stenosi nasale assoluta bilaterale		18
8 Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria:		
9 a) con possibilità di applicazione di protesi efficace		11
10 b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace		30
11 Perdita di un rene con integrità del rene superstite		25
12 Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica		15
13 Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità		Nessuna
14 Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio		5
15 Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omeroale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola	50	40
16 Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omeroale con arto in posizione con normale mobilità della scapola	40	30
17 Perdita del braccio:		
18 a) per disarticolazione scapolo-omeroale	85	75
19 b) per amputazione al terzo superiore	80	70
20 Perdita del braccio destro al terzo medio o totale dell'avambraccio	75	65
21 Perdita di tutte le dita della mano	65	65
22 Perdita del pollice e del primo metacarpo	35	30
23 Perdita totale del pollice	15	13
25 Perdita totale del medio		12
26 Perdita totale dell'anulare		8
27 Perdita totale del mignolo		12
28 Perdita della falange ungueale del pollice	15	12
29 Perdita della falange ungueale dell'indice	7	6
30 Perdita della falange ungueale del medio		5
31 Perdita della falange ungueale dell'anulare		3
32 Perdita della falange ungueale del mignolo		5
33 Perdita delle ultime due falangi dell'indice	11	9
34 Perdita delle ultime due falangi del medio		8
35 Perdita delle ultime due falangi dell'anulare		6
36 Perdita delle ultime due falangi del mignolo		8
37 Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110-75:		
38 a) in semipronazione	30	25
39 b) in pronazione	35	30
40 c) in supinazione	45	40
41 d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	25	20
42 Anchilosi totale del gomito in flessione massima o quasi	55	50
43 Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi:		
44 a) in semipronazione	40	25
45 b) in pronazione	45	40
46 c) in supinazione	55	50
47 d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	35	30
48 Anchilosi completa dell'articolazione radio carpica in estensione rettilinea	8	15
49 Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:		
50 a) in semipronazione	22	18
51 b) in pronazione	25	22
52 c) in supinazione	35	30
53 Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole		45
54 Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione		80
55 Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto		70
56 Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato		65
57 Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato		55
58 Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede		50
59 Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso		30
60 Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso		15
61 Perdita totale del solo alluce		7
62 Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra di più ogni altro dito perduto è valutato		3
63 Anchilosi completa rettilinea del ginocchio		35
64 Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto		20
65 Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri		11

NOTE: La tabella riporta l'allegato 1 al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 che costituisce il riferimento contrattuale della garanzia Infortuni del Conducente. In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione della attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e quelle del sinistro al destro.

TABELLA 2 DI VALUTAZIONE DELLE MENOMAZIONI DELL'ACUTEZZA VISIVA (INAIL INDUSTRIA)

Visus perduto	Visus residuo	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore)	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore)
1/10	9/10	1%	2%
2/10	8/10	3%	6%
3/10	7/10	6%	12%
4/10	6/10	10%	19%
5/10	5/10	14%	26%
6/10	4/10	18%	34%
7/10	3/10	23%	42%
8/10	2/10	27%	50%
9/10	1/10	31%	58%
10/10	0	35%	65%

NOTE:

- In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
- La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
- Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di inabilità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell'entità del vizio di refrazione.
- Le perdite di 5/10 di visus in un occhio, essendo l'altro normale, è valutata il 16% se si tratta di infortunio agricolo.
- In caso di afachia monolaterale:
con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 15%

- | | |
|-------------------------------------|-----|
| con visus corretto di 7/10 | 18% |
| con visus corretto inferiore a 3/10 | 35% |
| con visus corretto di 6/10 | 21% |
| con visus corretto di 5/10 | 24% |
| con visus corretto di 4/10 | 28% |
| con visus corretto di 3/10 | 32% |

6. In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.

ULTERIORE NOTA ESPLICATIVA

La presente tabella si applica esclusivamente in caso di danno binoculare; la perdita totale della facoltà visiva di un occhio comporta un'invalidità permanente del 35%, indipendentemente dalla circostanza che l'occhio lesionato sia l'occhio migliore.

TABELLA M – Tabella Classi di merito

Percentuale di riduzione in rapporto alla classe di appartenenza

CLASSI DI MERITO	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
S7	0,560
S6	0,565
S5	0,570
S4	0,580
S3	0,590
S2	0,605
S1	0,625
1	0,650
2	0,700
3	0,745
4	0,800
5	0,840
6	0,875
7	0,950
8	1,020
9	1,100
10	1,145
11	1,220
12	1,300
13	1,425
14	1,550
15	2,000
16	2,200
17	2,400
18	2,900
M1	3,200
M2	3,500
M3	3,800
M4	4,100
M5	4,500
M6	4,900
M7	5,300
M8	5,700

Esempio di applicazione**• Cliente in classe Bonus Malus: 5**

L'anno successivo, in assenza di sinistri RCA, la classe di merito passerà per bonus dalla 5 alla 4 e determinerà sul premio di tariffa una diminuzione percentuale almeno dello **0,84%** (percentuale in corrispondenza del passaggio della classe Bonus Malus 5 alla classe 4).



ADDENDUM DI AGGIORNAMENTO AL FASCICOLO INFORMATIVO

Con la presente nota, da considerarsi parte integrante del Fascicolo Informativo relativo ai contratti di assicurazione stipulati con Intesa Sanpaolo Assicurata S.p.A., si rende noto che:

- Con decorrenza 12 giugno 2017, come previsto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (art. 128, comma 4, CAP) ai sensi della Direttiva Europea 2009/103/CE, sono entrati in vigore i nuovi massimali minimi di legge relativi alla garanzia di Responsabilità Civile (RCA) per tutti i veicoli a motore e per i natanti.

L'importo minimo previsto dalla legge viene aggiornato da 5 a 6,070 milioni di euro per i danni alle persone e da 1 a 1,220 milioni di euro per i danni a cose o animali.

Deve pertanto intendersi modificato e aggiornato ogni riferimento ai vecchi Massimali indicati nel Fascicolo Informativo consegnato alla clientela all'atto della sottoscrizione dei contratti assicurativi a partire da tale data.

- con decorrenza 01 settembre 2017, ogni riferimento all'indirizzo "C.so Inghilterra, 3 – 10138 Torino", fatta eccezione per la sede legale, si intende sostituito dal seguente indirizzo "**Via San Francesco D'Assisi, 10 – 10122 Torino**".

Resta ferma ogni altra indicazione e condizione contenuta nel Fascicolo Informativo.

Documento redatto in data 01/09/2017

ADDENDUM DI AGGIORNAMENTO AL FASCICOLO INFORMATIVO

Con la presente nota, da considerarsi parte integrante del Fascicolo Informativo relativo ai contratti di assicurazione stipulati con Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., si rende noto che con riferimento alla garanzia di Responsabilità Civile le tabelle evolutive delle classi di merito Bonus/Malus Intesa Sanpaolo Assicura sono da intendersi modificate come segue:

Tabella 5. Conversione Classi CU = Classi Intesa Sanpaolo Assicura

	Tabella 5	Sinistri negli ultimi 2 anni				
		0	1	2	3	4 o +
Classe CU di assegnazione	1 da 5 anni	SuperBonus 5	2	3	4	4
	1 da 4 anni	Superbonus 4	2	3	4	4
	1 da 3 anni	Superbonus 3	2	3	4	4
	1 da 2 anni	Superbonus 2	2	3	4	4
	1 da 1 anno	Superbonus 1	2	3	4	4
	1	1	2	3	4	4
	2	2	3	4	5	5
	3	3	4	5	6	6
	4	4	5	6	7	7
	5	5	6	7	8	8
	6	6	7	8	9	9
	7	7	8	9	10	10
	8	8	9	10	11	11
	9	9	10	11	12	12
	10	10	11	12	13	13
	11	11	12	13	14	14
	12	12	13	14	15	15
	13	13	14	15	16	16
14	14	15	16	17	17	
15	16	16	17	18	18	
16	17	17	18	Malus 1	Malus 1	
17	18	18	Malus 1	Malus 2	Malus 2	
18	Malus 1	Malus 1	Malus 2	Malus 3	Malus 3	

Tabella 7. Evoluzione classi interne

Tabella 7	Sinistri con Malus				
	0	1	2	3	4 o +
SuperBonus 7	SuperBonus 6	4	6	9	11
SuperBonus 6	SuperBonus 6	4	6	9	11
SuperBonus 5	SuperBonus 6	4	6	9	11
SuperBonus 4	SuperBonus 5	4	6	9	11
SuperBonus 3	SuperBonus 4	4	6	9	11
SuperBonus 2	SuperBonus 3	4	6	9	11
SuperBonus 1	SuperBonus 2	4	6	9	11
1	SuperBonus 1	4	6	9	11
2	1	5	7	10	12
3	2	6	8	11	13
4	3	7	9	12	14
5	4	8	10	13	15
6	5	9	11	14	16
7	6	10	12	15	17
8	7	11	13	16	18
9	8	12	14	17	Malus 1
10	9	13	15	18	Malus 2
11	10	14	16	Malus 1	Malus 3
12	11	15	17	Malus 2	Malus 4
13	12	16	18	Malus 3	Malus 5
14	13	17	Malus 1	Malus 4	Malus 6
15	14	Malus 2	Malus 4	Malus 6	Malus 6
16	15	Malus 3	Malus 5	Malus 6	Malus 6
17	16	Malus 4	Malus 6	Malus 6	Malus 6
18	17	Malus 5	Malus 6	Malus 6	Malus 6
Malus 1	18	Malus 6	Malus 6	Malus 6	Malus 6
Malus 2	Malus 1	Malus 6	Malus 6	Malus 6	Malus 6
Malus 3	Malus 2	Malus 6	Malus 6	Malus 6	Malus 6
Malus 4	Malus 3	Malus 6	Malus 6	Malus 6	Malus 6
Malus 5	Malus 4	Malus 6	Malus 6	Malus 6	Malus 6
Malus 6	Malus 5	Malus 6	Malus 6	Malus 6	Malus 6
Malus 7	Malus 6	Malus 6	Malus 6	Malus 6	Malus 6
Malus 8	Malus 6	Malus 6	Malus 6	Malus 6	Malus 6

Classe interna di provenienza

Documento redatto in data 24/03/2018



**INTESA SANPAOLO
ASSICURA**

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Sede Legale: Corso Inghilterra 3, 10138 Torino comunicazioni@pec.intesasampaoloassicura.com Capitale Sociale Euro 27.912.258 Codice Fiscale, Partita IVA e N. Iscrizione Registro Imprese di Torino 06995220016 Socio Unico: Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al N. 1.00125 Appartenente al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al N. 28

Società del gruppo **INTESA**  **SANPAOLO**